

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA



**Commissione di indagine amministrativa
istituita con Decreto ministeriale 25 giugno 2009 n. 6501
*per l'accertamento, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa
del latte in base alla normativa, della correttezza del metodo di calcolo adottato
dall'Amministrazione
con riferimento in particolare ai dati utilizzati***

RELAZIONE

RELAZIONE CONCLUSIVA

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE

1.1. IL MANDATO DELLA COMMISSIONE

1.2. IL RESOCONTO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

1.2.1. Premessa

1.2.2. Le riunioni e le audizioni effettuate nel corso dei lavori dalla commissione

2. PREMESSA NORMATIVA

2.1. LE FONTI COMUNITARIE

2.1.1. I regolamenti comunitari che hanno introdotto il regime: il Reg. (CEE) 856/94 ed il Reg. (CEE) 857/84 e le successive modifiche ed integrazioni

2.1.2. Le modifiche apportate al regime dai Reg. (CEE) n. 3950/92 e dal Reg. (CEE) n. 536/93

2.1.3. Le ulteriori modifiche apportate al regime dai Reg. (CE) n. 1788/03 e dal Reg. (CE) n. 595/04

2.1.4. Le ultime modifiche apportate al regime e la disciplina attualmente vigente

2.2. L'APPLICAZIONE DEL REGIME IN ITALIA

2.2.1. La L. n. 468/92 ed il D.P.R. n. 569/93

2.2.2. La Commissione di Indagine Governativa e la L. n. 5/98

2.2.3. La Commissione di Garanzia istituita ai sensi dell'art. 4 bis L. n. 5/98.

2.2.4. Le modifiche alla L. n. 5/98 ed in particolare la L. n. 118/99 e la L. n. 71/00

2.2.5. La Commissione di Indagine sul "latte in nero".

2.2.6. La riforma del settore attuata con la L. n. 119/03 ed i decreti applicativi

2.2.7. La disciplina attualmente vigente con le modifiche e le novità introdotto dalla L. n. 33/09

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

3. L'INCIDENZA DEL TENORE DELLA MATERIA GRASSA DEL LATTE NELL'APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE QUOTE LATTE

3.1. RILEVANZA DEL TENORE DELLA MATERIA GRASSA DEL LATTE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PRODUZIONE INDIVIDUALE

3.2. RILEVANZA DEL TENORE DELLA MATERIA GRASSA DEL LATTE AI FINI DEL CALCOLO DEL SUPERAMENTO DEL QGG NAZIONALE

3.3. RILEVANZA DEL TENORE DI MATERIA GRASSA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO OGGETTO DI ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA AI SENSI DELLA L. N. 33/09

4. ESAME DEI DATI

4.1. SULL'ASSEGNAZIONE INIZIALE DEL TENORE DI MATERIA GRASSA DI RIFERIMENTO (TMGR)

4.2. SUI DATI E SULLA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI MATERIA GRASSA DI PERIODO (TMGP)

4.2.1. Sul metodo con cui vengono eseguiti i campioni ai fini delle analisi mensili per stabilire il TMGP

4.2.2. Sulle verifiche regionali

4.2.3. I possibili indicatori di anomalie nel rilevamento del TGMP

4.2.4. Il raffronto tra il TMGP ed i dati AIA

4.2.5. Ulteriore esame dei dati disponibili

4.2.6. Considerazioni finali sul TMGP

4.3. INCIDENZA DEL TENORE DI GRASSO NEL RAPPORTO TRA PRODUTTORI E STATO MEMBRO

5. SUL METODO DI CALCOLO ADOTTATO DALL'AGEA

6. L'EQUIVALENZA IN LATTE DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

6.1. LE PROBLEMATICHE SOLLEVATE DALL'ING. FAVA

6.2. VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE

6.2.1. La normativa comunitaria

6.2.2. La normativa interna di recepimento e la modulistica predisposta per le dichiarazioni di fine periodo

6.2.3. Considerazioni finali sulla denunciata sovrapposizioni di dichiarazioni di equivalente latte nelle quote "consegne" e nelle quote "vendite dirette"

6.2.4. Considerazioni finali sulle dichiarazioni delle "vendite dirette" e sugli indici di conversione

7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE E SUGGERIMENTI

7.1. SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE AL TENORE DI GRASSO AFFRONTATE DALLA COMMISSIONE

7.2 SULLA RILEVANZA DEL TENORE DI MATERIA GRASSA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO AGGIUNTIVI AI SENSI DELLA L. N. 33/09

7.3. SUL MANDATO DELLA COMMISSIONE

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

1. INTRODUZIONE

1.1. IL MANDATO DELLA COMMISSIONE

Con Decreto del 25 giugno 2009 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali¹, visto, tra l'altro, il decreto – legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazione nella legge 9 aprile 2009 n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero – caseario, ed in particolare l'art. 8 bis del citato provvedimento, contenente disposizioni in materia di quote latte, che al comma 5 fa riferimento, ai fini della determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, al parametro del tenore medio di grassi del latte, **considerato opportuno accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'amministrazione, verificandone la eventuale incidenza sul livello di sfioramento della quota di produzione italiana e ritenuta l'opportunità di istituire una commissione di indagine amministrativa sull'argomento, con riferimento in particolare alla correttezza dei dati utilizzati**, ha decretato la costituzione di una Commissione di Indagine Amministrativa **con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento in particolare ai dati utilizzati**, nominando commissari il Colonello Vincenzo Alonzi, in qualità di Presidente, l'Avv. Maddalena Aldegheri ed il Prof. Alberto Germanò, in qualità di esperti, l'Avv. Maria Goffredo, l'Avv. Enrico Scoccini, l'Avv. Gaetano Varano, l'Avv. Fabrizio Tomaselli, il Dott. Emilio Braghin ed il Dott. Francesco Postorino, in rappresentanza dei produttori e delle loro associazioni e stabilendo il termine del 31 ottobre 2009 quale data di chiusura dei lavori della Commissione.

Con Decreto del 9 luglio 2009², il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha nominato Commissario il dott. Paolo Gulinelli nella sua qualità di Commissario straordinario nominato ai sensi L. n. 33/09.

La Commissione si è insediata in Roma, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il 15 luglio 2009.

Nel saluto introduttivo alla Commissione, il Ministro ha chiarito fin da subito alla Commissione di allargare l'indagine a tutto campo.

¹ V. Allegato n. 1.

² V. allegato n. 2

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Già in quella sede il Capo di Gabinetto del Ministro trasmetteva alla commissione la documentazione pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente alcune relazioni dell'Ing. Fava, relative alle problematiche sull'equivalenza in latte dei prodotti lattiero caseari³.

Con Decreto del 16 luglio 2009⁴, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha nominato Commissario, in sostituzione del Dott. Francesco Postorino, l'Avv. Antonio Vincenzi, sempre in rappresentanza dei produttori e delle loro associazioni.

Con Decreto del 10 settembre 2009⁵, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha formalizzato la possibilità per Commissione di tener presente, per l'espletamento del mandato già affidatole, anche i dati e le informazioni relativi la produzione lattiero casearia e dell'anagrafe bovina, avuto riguardo anche ai premi comunitari erogati in favore delle vacche nutrici.

Con Decreto del 19 ottobre 2009⁶ il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali ha prorogato il termine di chiusura dei lavori al 15 dicembre 2009 ed ha nominato Commissario anche il Dott. Giorgio Bleyntat in rappresentanza delle Regione.

Con Decreto del 16 dicembre 2009⁷ il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta della Commissione, ha ulteriormente prorogato il termine di chiusura dei lavori al 31 gennaio 2010.

1.2. IL RESOCONTO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

1.2.1. PREMESSA

Si premette che la Commissione, nonostante la convinzione di alcuni dei commissari⁸ della necessità, in base al mandato ricevuto, di dover approfondire l'esame dei dati di produzione e dell'attendibilità delle compensazioni nazionali dal 1995/96 fino alla campagna 2008/09 a tutto campo, non riuscendo sul punto a raggiungere l'unanimità dei consensi, ha interpretato il mandato ricevuto nel senso di doversi occupare dell'attendibilità o meno delle dichiarazioni di produzione, e quindi delle compensazioni nazionali e delle imputazioni di prelievo supplementare, esclusivamente con riferimento

³ Si veda, in proposito, sub paragrafo 6 della presente relazione.

⁴ V. allegato n. 3

⁵ V. allegato n. 4

⁶ V. allegato n. 5

⁷ V. allegato n. 6

⁸ E precisamente dell'Avv. Maddalena Aldegheri, dell'Avv. Marisa Goffredo e dell'Avv. Fabrizio Tomaselli.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

alle rettifiche dei dati produttivi operate in funzione del raffronto tra il tenore di materia grassa del latte di riferimento ed il tenore di materia grassa del latte di periodo.

La Commissione inoltre, dopo ampia discussione circa la possibilità di giudicare della compatibilità della normativa italiana in materia di compensazione nazionale con la normativa comunitaria, non riuscendo a raggiungere l'unanimità dei consensi circa la rilevanza di detto giudizio ai fini del mandato affidato alla Commissione stessa, come sopra interpretato a maggioranza, si è limitata a giudicare del metodo del calcolo adottato dall'amministrazione di fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa e dell'attendibilità dei dati sulla materia grassa utilizzati da AGEA ai fini delle compensazioni e delle imputazioni di prelievo supplementare, senza, quindi, entrare nel merito della compatibilità o meno della normativa italiana rispetto alla normativa comunitaria⁹.

La presente relazione, pertanto, ha come oggetto esclusivamente quanto sopra riferito, in funzione dell'interpretazione del mandato assunta a maggioranza dei membri della Commissione.

1.2.2. Le riunioni e le audizioni effettuate nel corso dei lavori dalla Commissione

La Commissione si è riunita nelle seguenti date:

- a. 15 luglio 2009
- b. 22 luglio 2009
- c. 29 luglio 2009
- d. 8 settembre 2009
- e. 15 settembre 2009
- f. 22 settembre 2009
- g. 6 ottobre 2009
- h. 14 ottobre 2009
- i. 20 ottobre 2009
- l. 27 ottobre 2009

⁹ Si vedano, in proposito, in particolare i verbali del 2, 10 e 11 dicembre 2009 allegati Q, R e S.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

- m. 3 novembre 2009
- n. 9 novembre 2009
- o. 18 novembre 2009
- p. 24 novembre 2009
- q. 2 dicembre 2009
- r. 10 dicembre 2009
- s. 11 dicembre 2009
- t. 15 dicembre 2009
- u. 12 gennaio 2010
- v. 20 gennaio 2010
- z. 26 gennaio 2010

I verbali delle riunioni, con i documenti, anche su supporto informatico, di volta in volta acquisiti, sono allegati al fascicolo di cui al doc. n. 7¹⁰.

Nel corso delle riunioni sono stati sentiti:

- Dott. Mario Catania - Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali (v. verbale del 22 luglio 2009);
- Dott. Giorgio Varisco - Direttore sanitario Istituto zooprofilattico Lombardia ed Emilia Romagna (v. verbale del 14 ottobre);
- Dott. Giulio Costantino – Regione Lazio (v. verbale del 20 ottobre 2009);
- Dott. Paolo Scrocchi – Direttore generale dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) (v. verbale del 27 ottobre 2009);
- Dott.ssa Alessia Tondo – Responsabile tecnologie di controllo AIA (v. verbale del 27 ottobre 2009);

¹⁰ Si precisa peraltro che le relazioni delle precedenti Commissioni che si sono occupate della normativa e delle problematiche inerenti il regime delle quote latte, non sono state allegate ai verbali, ma direttamente alla presente relazione (si vedano doc. n. 8, 9, 10 e 11), così come le relazioni e le note di precisazione dell'Ing. Fava (si vedano doc. n. 25).

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

- Ing. Daniele Fava – Servizi tecnici – Parma (v. verbale del 27 ottobre 2009);
- Dott. Vincenzo De Lucia – Regione Campania (v. verbale del 3 novembre 2009);
- Dott.ssa Alessia Cattaneo - Regione Lombardia (v. verbale del 18 novembre 2009).

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

2. – PREMESSA NORMATIVA

2.1. LE FONTI COMUNITARIE

In ambito CE la commercializzazione del latte è sottoposta, fin dal 1984, ad un regime di contingentamento della produzione, il c.d. *regime delle quote-latte*, istituito al fine di controllare la produzione di latte per ridurre il divario allora esistente tra l'offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero – caseari in modo da conseguire un migliore equilibrio di mercato, dato anche che le misure adottate in precedenza¹¹ non si erano rivelate efficaci ed al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie allo smaltimento delle eccedenze.

La normativa comunitaria di riferimento ha subito negli anni varie modifiche ed integrazioni.

Si vedano, in proposito, tra gli altri, i regolamenti: Reg. (CEE) del Consiglio n. 856/84 e Reg. (CEE) della Commissione n. 857/83, successivamente sostituiti, rispettivamente, dal Reg. (CEE) del Consiglio n. 3950/92, modificato dal Reg. (CE) del Consiglio n. 1256/1999, e dal Reg. (CEE) della Commissione n. 536/93, modificato dal Reg. (CEE) n. 1392/01 della Commissione, a loro volta sostituiti dal Reg. (CE) del Consiglio n. 1788/2003 e dal Reg. (CE) della Commissione n. 595/2004, da ultimo modificati ed integrati dal Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/2007 e dal Reg. (CE) della Commissione n. 259/09.

Con l'instaurazione di detto regime, la comunità: - ha stabilito una quota massima di produzione di latte - *inteso come "prodotto proveniente dalla mungitura di una o più vacche"* - all'interno dell'intera comunità; - ha previsto la ripartizione di detta quota tra tutti gli Stati membri sulla base della produzione da loro dichiarata in un dato anno di riferimento (per l'Italia il 1983) ed ha infine stabilito che la produzione commercializzata oltre la predetta quota fosse soggetta ad un c.d. "prelievo supplementare" da ripartirsi tra tutti i produttori che, all'interno di ogni stato membro, avevano contribuito al superamento della medesima¹², al fine, appunto, di farli contribuire al costo dello smaltimento delle eccedenze produttive, costo che, all'epoca dell'instaurazione del regime, creava oneri finanziari e difficoltà di mercato tali da mettere in forse l'avvenire

¹¹ In particolare il c.d. "prelievo di corresponsabilità" istituito ai sensi del Reg. (CEE) n. 1079/77.

¹² Si vedano, in proposito, il 4° ed il 5° considerando del Reg. (CE) n. 856/84: "... considerando che dopo un attento esame delle varie soluzioni possibili per ristabilire l'equilibrio del settore lattiero risulta che, nonostante le eventuali difficoltà amministrative di applicazione, il metodo che nel contempo è il più efficace ed esercita gli effetti meno brutali sui redditi dei produttori consiste nell'instaurare, per un periodo di cinque anni, un prelievo supplementare sui quantitativi di latte raccolti oltre un limite di garanzia; considerando che la somma dei quantitativi di riferimento non deve eccedere un quantitativo globale garantito fissato per la Comunità ...".

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

stesso della politica agricola comune¹³.

Poiché, peraltro, il costo per lo smaltimento delle eccedenze era direttamente proporzionale al tenore di materia grassa del latte, la Comunità ha fin da subito stabilito una penalizzazione del prelievo supplementare legata all'aumento del tenore di materia grassa del latte e, per consentire ciò, ha associato alla quota produttiva un tenore di materia grassa di riferimento, in modo tale che ogni aumento di detto tenore di materia grassa comportasse, appunto, un maggior onere a carico del produttore.

La c.d. *quota latte*, collegata al tenore di materia grassa di riferimento (c.d. TMGR) è quindi, secondo la definizione data dai regolamenti comunitari, un *limite di garanzia* assegnato prima agli Stati membri e da questi ai produttori, che permette di conoscere la quantità di latte commercializzabile – da parte dello Stato membro e quindi da parte dei singoli allevatori dello stesso -, senza rischio di incorrere nella sanzione del prelievo supplementare.

2.1.1. I REGOLAMENTI COMUNITARI CHE HANNO INTRODOTTO IL REGIME: IL REG. (CEE) 856/84 E IL REG. (CEE) 857/84 E LE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Per l'attuazione pratica del regime, i regolamenti comunitari n. 856/84 del Consiglio e n. 857/84 della Commissione hanno inizialmente previsto:

- la ripartizione dell'attività di produzione e commercializzazione del latte in periodi (o c.d. *campagne del latte*) di dodici mesi, dal 1 aprile al 31 marzo;
- la fissazione di un quantitativo globale garantito per l'intera comunità;
- la redistribuzione del quantitativo globale garantito fissato per l'intera comunità ai vari stati membri in base alla loro produzione in un dato anno di riferimento (c.d. *quantitativo globale garantito o QGG*);
- la suddivisione di tale quantitativo in "quota consegne" (calcolata in base ai quantitativi di latte e/o equivalente latte venduti all'interno dello stato membro alle latterie o imprese di trasformazione) e "quota vendite dirette" (calcolata in base ai quantitativi di latte e/o equivalente latte venduti direttamente al consumo);

¹³ In questo senso, esplicitamente, 1°, 2° e 3° considerando del Reg. (CEE) n. 856/84: "*considerando che la situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari nella comunità è caratterizzata da eccedenze strutturali risultanti da uno squilibrio tra l'offerta e la domanda dei prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 804/68 ...; considerando che, per ovviare a tale squilibrio, il regolamento (CEE) n. 1079/77, ... , ha istituito un prelievo di corresponsabilità gravante, in maniera uniforme, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria; considerando che, nonostante l'applicazione di detto prelievo di corresponsabilità, l'aumento della raccolta lattiera continua ad un ritmo tale che lo smaltimento dei quantitativi supplementari crea oneri finanziari e difficoltà di mercato che mettono in causa l'avvenire stesso della politica agricola comune; ...*".

RELAZIONE CONCLUSIVA

- nell'ambito della "quota consegne", la suddivisione di detto quantitativo, a scelta degli Stati membri, o *tra i produttori* che consegnavano latte e/o equivalente latte ad un latteria (formula A, con pagamento di un prelievo pari al 75% del prezzo indicativo del latte) o tra i *primi acquirenti* (formula B, con pagamento di un prelievo pari al 100% del prezzo indicativo del latte);
- nell'ambito della "quota vendite dirette", la suddivisione del quantitativo solo tra i produttori che vendevano direttamente al consumo;
- l'*aggiornamento* dei quantitativi come sopra assegnati (c.d. "quantitativi di riferimento individuali", o QRI) di anno in anno prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione e la comunicazione degli stessi ai produttori e, in caso di scelta della formula B, ai primi acquirenti;
- l'invio di una dichiarazione con l'indicazione specifica dei quantitativi di latte e/o di equivalente latte consegnati agli acquirenti o acquistati da questi e dei prodotti lattiero caseari venduti direttamente nel periodo di riferimento;
- il conteggio ogni fine periodo dei quantitativi di latte e/o equivalente latte effettivamente commercializzate all'interno dello stato membro, calcolato tenendo conto anche delle caratteristiche del latte considerate rappresentative, ed in particolare della materia grassa e delle equivalenze latte dettate, dalla Comunità, per il burro e la panna e, dai vari Stati membri, per i formaggi;
- in caso di superamento del quantitativo globale garantito, la quantificazione del prelievo supplementare complessivamente dovuto dallo Stato membro alla CE;
- la ripartizione di detto prelievo a livello nazionale: - per quanto riguarda le consegne, nell'ambito della formula A, fra i singoli produttori che hanno oltrepassato la quota di riferimento assegnata e, nell'ambito della formula B, fra gli acquirenti per i quantitativi di latte o di equivalente latte che sono stati loro consegnati dai produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano il quantitativo di riferimento loro assegnato (in questo caso l'acquirente, tenuto al versamento, trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento assegnato all'acquirente – nell'ambito della formula B è quindi prevista la "compensazione" tra i produttori di ogni singolo acquirente); - per le vendite dirette, tra tutti i produttori.

Per dare completa attuazione al regime, ai sensi dell'art. 11, lett. c) del Reg. (CEE) n. 857/84, al fine dell'applicazione degli articoli 9 e 10 del medesimo regolamento (che prevedevano le modalità di pagamento del prelievo supplementare), veniva demandato alla Commissione Europea il compito di **stabilire le caratteristiche del latte, ed in particolare il tenore di materia grassa, considerate rappresentative per fissare i quantitativi di latte consegnati o acquistati** ed anche al fine di assicurare che

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

L'importo del prelievo avrebbe coperto i costi di smaltimento delle eccedenze¹⁴.

Ai fini dell'applicazione del regime, come sopra accennato, era infatti necessario:

- stabilire le "equivalenze" tra latte ed i prodotti caseari quali crema, burro e formaggi che venivano consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo dai produttori, al fine di conteggiare l'equivalente latte consegnato o venduto direttamente al consumo;
- stabilire un tenore di materia grassa di riferimento (il c.d. TMGR) su cui rettificare le consegne sulla base del tenore di materia grassa di periodo (il c.d. TMGP), per determinare gli effettivi quantitativi di latte o equivalente latte commercializzato e sanzionare l'aumento del tenore di materie grasse nei vari periodi di commercializzazione, poiché, come detto, l'aumento del tenore di materie grasse di periodo (il TMGP) avrebbe comportato un aumento dei costi per lo smaltimento delle eccedenze alla Comunità.

Ebbene, con il Reg. (CEE) n. 1371/84, è stata data applicazione all'art. 11, lett. c) del Reg. (CEE) n. 857/84: si veda, in questo senso, l'11 considerando del Reg. (CEE) n. 1371/84: " ... considerando che occorre stabilire, a norma dell'art. 11, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84, le caratteristiche del latte e in particolare il tenore di materia grassa, considerate rappresentative per fissare i quantitativi di latte consegnati o acquistati; ... ".

Più in particolare, con il predetto Reg. (CEE) n. 1371/84:

A) per quanto riguarda le equivalenze

- all'art. 8 del medesimo Reg. (CEE) n. 1371/84 è stato stabilito che

"Per il calcolo del prelievo applicabile alle consegne di crema e di burro, si utilizzano le seguenti equivalenze:

a) 1 kg. di crema = $1.2 / / = 26,3$ kg di latte \times % di materia grassa della crema 100

b) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.

Per i formaggi, gli Stati membri possono stabilire le equivalenze tenendo conto del tenore di estratto secco e di materia grassa dei tipi di formaggio in causa, oppure di fissare forfaitariamente i quantitativi di equivalente latte prendendo in considerazione il numero di vacche da latte detenuto dal produttore e la resa media per vacca della regione".

B) per quanto concerne in particolare il tenore di materia grassa del latte

- all'art. 9 del Reg. (CEE) n. 1371/84 è stabilito:

"1. Le caratteristiche del latte considerate come rappresentative ai sensi dell'art. 11, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84 sono quelle constatate sul latte

¹⁴ Si veda, in questo senso, anche 4° considerando del Reg. (CEE) n. 857/84.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

consegnato o acquistato durante i dodici mesi precedenti.

2. Qualora si constati, nel computo finale effettuato per ciascun soggetto passivo del prelievo conformemente all'art. 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 857/84, che il tenore di materia grassa del latte consegnato o acquistato durante il periodo di dodici mesi in causa, presenta in media un divario positivo superiore ad un grammo per chilogrammo di latte rispetto al tenore medio constatato nel precedente periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato del 2,6% per grammo di materia grassa supplementare per chilogrammo di latte¹⁵.

... Tali disposizioni non si applicano se il soggetto passivo è in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'organismo competente dello Stato membro che tale divario è la normale conseguenza delle condizioni di produzione. ...”.

E' quindi importante notare che inizialmente la CE aveva previsto la possibilità di giustificare l'aumento di tenore di materie grasse al fine di non incorrere nella penalizzazione dell'aumento della produzione e quindi del prelievo supplementare.

Per quanto attiene al calcolo dell'equivalente latte, dopo pochi mesi, con il Reg. (CEE) n. 1955/84, considerato “che è opportuno che, se il produttore può fornire la prova dei quantitativi effettivamente impiegati per la fabbricazione dei prodotti in questione, gli Stati membri possono utilizzare tale prova invece delle equivalenze”, veniva rettificato il Reg. (CEE) n. 1371/84 e introdotto il principio con l'art. 8, par. 3 del predetto Reg. (CEE) n. 1955/84: “art. 8 ... 3. Se il produttore può fornire la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, dei quantitativi - di latte, n.d.r. - effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti in questione, gli Stati membri possono utilizzare tale prova invece delle equivalenze di cui ai commi precedenti.”

Per quanto attiene al tenore di materia grassa rappresentativo, la Commissione Europea ha di seguito apportato una serie di modifiche all'art. 9 del Reg. (CEE) n. 1371/84, poi abrogato e definitivamente sostituito dal Reg. (CEE) n. 1546/88.

Con il predetto regolamento (CEE) n. 1546/88, la Commissione Europea, “considerando che occorre stabilire, a norma dell'art. 11, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84, le caratteristiche del latte e, in particolare, il tenore di materie grasse, considerato rappresentativo al fine di fissare i quantitativi di latte consegnati o acquistati; che per raggiungere più facilmente l'obiettivo del controllo della produzione lattiera occorre, da un lato, sanzionare l'aumento del tenore di materie grasse non accordando il beneficio della franchigia, e dall'altro, rapportarsi ad un periodo di riferimento fisso; ...”, ha modificato l'impostazione iniziale, da un lato riducendo la penalizzazione in

¹⁵ Tale maggiorazione è stata ridotta allo 0,21 per 0,1 grammo di materia grassa dal Reg. (CEE) n. 2404/87.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

funzione dell'aumento del tenore di materia grassa di periodo¹⁶, ma, dall'altro, togliendo la possibilità di giustificare detto aumento e quindi di non incorrere nella predetta penalizzazione¹⁷.

Sempre per quanto attiene al tenore delle materie grasse, **con il successivo Reg. (CEE) n. 1033/89**, la Commissione *“considerato che l'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1546/88 determina le caratteristiche del latte considerate rappresentative ai fini del calcolo dell'importo definitivo del prelievo; che tale disposizione, nonostante le numerose modifiche apportate, risulta di difficile applicazione nella pratica; che, a decorrere dal sesto periodo di applicazione, essa deve essere semplificata e resa meno rigida, facendo intervenire al livello del produttore le conseguenze di un eventuale divario negativo tra il tenore medio di grassi del latte consegnato e il tenore rilevato durante il periodo di riferimento”*, **ha apportato ulteriori modifiche al predetto art. 12 del Reg. (CEE) n. 1546/88, mantenendo la penalizzazione in funzione dell'aumento del tenore di materia grassa di periodo ed introducendo per la prima volta un corrispondente beneficio in caso di diminuzione del tenore di materia grassa di periodo¹⁸**; il tutto nella piena consapevolezza che questa nuova disciplina avrebbe potuto comportare, come conseguenza, la sottrazione dal pagamento del prelievo supplementare dei quantitativo di latte che avessero superato il quantitativo globale garantito.

Con l'art. 5 del Reg. (CEE) n. 1033/89, il 2° comma dell'art. 12 del Reg. (CEE) n. 1546/88, è stato quindi modificato come segue:

“Articolo 12

... 2. Ai fini del computo del prelievo, per ogni produttore o acquirente, quale è

¹⁶ Già ridotta da 0,26 a 0,21, ed ora stabilita a 0,18 per 0,1 grammo di materia grassa supplementare per chilogrammo di latte.

¹⁷ Si veda art. 12 del Reg. (CEE) n. 1546/88:

“Articolo 12 - 1. Le caratteristiche del latte considerate come rappresentative ai sensi dell'art. 11, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84 sono quelle constatate sul latte consegnato o acquistato nel secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare. ... Tuttavia: - per i produttori o gli acquirenti per i quali, nel periodo previsto dal primo comma, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è stato maggiorato in seguito all'aumento del tenore di materie grasse del latte consegnato o acquistato, il tenore di materie grasse del latte consegnato o acquistato considerato come rappresentativo è il tenore medio constatato nel corso dell'anno civile 1983;- per i produttori o gli acquirenti che abbiano interrotto le consegne o gli acquisti di latte nel periodo di cui al primo comma, lo Stato membro può decidere, su richiesta dell'interessato, che il tenore di materie grasse considerato come rappresentativo, sia il tenore medio constatato nel corso del primo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione delle disposizioni che precedono; - per i produttori o gli acquirenti che abbiano iniziato la consegna o l'acquisto del latte per la prima volta dopo l'inizio del secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare, il tenore di materia grassa del latte consegnato o acquistato, considerato come rappresentativo, è il tenore medio constatato nei primi dodici mesi di attività. ...

2. Qualora si constati, nel computo finale effettuato per ciascun produttore o acquirente conformemente all'art. 9 paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84, che il tenore di materie grasse del latte consegnato o acquistato durante il periodo in causa presenta, in media, un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel periodo di cui al paragrafo 1, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato dello 0,18% per 0,1 grammo di materie grasse supplementare per chilogrammo di latte. Qualora il quantitativo di latte da utilizzare come base di calcolo del prelievo sia espresso in litri, alla maggiorazione dello 0,18% per 0,1 g di materie grasse supplementare si applica il coefficiente 0,971.”

¹⁸ Dette modifiche sono rimaste invariate fino all'emanazione del Reg. (CE) n. 258/2009, con validità dalla campagna 2009/10 in corso, con il quale è stato mantenuto lo stesso beneficio in caso di diminuzione del tenore di materia grassa di periodo, ma è stata dimezzata la penalizzazione in caso di aumento della materia grassa di periodo.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

previsto dall'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, si determina il tenore medio di grassi del latte consegnato durante il periodo in questione per ogni produttore:

- ove si riscontri un divario positivo rispetto al tenore medio rilevato durante il periodo di cui al paragrafo 1, il quantitativo di latte consegnato è maggiorato dello 0,18% per ogni 0,1 di materia grassa supplementare per ogni chilogrammo di latte;

- ove si riscontri un divario negativo rispetto al tenore medio rilevato durante il periodo di cui al paragrafo 1, il quantitativo di latte consegnato è diminuito dello 0,18% per ogni 0,1 di grassi in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all'adeguamento dello 0,18% per ogni 0,1 di grassi di applica il coefficiente 0,971.

3. L'applicazione del paragrafo 2 per ogni Stato membro può avere come conseguenza che sia sottratto al pagamento del prelievo supplementare ogni quantitativo che superi il quantitativo globale garantito di cui all'art. 5 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68".

2.1.2. LE MODIFICHE APPORTATE AL REGIME DELLE QUOTE LATTE DAL REG. (CEE) N. 3950/92 DEL CONSIGLIO, MODIFICATO DAL REG. (CEE) N. 1256/99 DEL CONSIGLIO, E DAL REG. (CEE) N. 536/93 DELLA COMMISSIONE, MODIFICATO DAL REG. (CEE) N. 1392/01 DELLA COMMISSIONE.

Il Reg. (CEE) n. 1546/88 è stato definitivamente abrogato e sostituito dal Reg. (CEE) n. 536/93, applicativo del nuovo Reg. (CEE) n. 3950/92 che ha radicalmente innovato il regime.

Tra le **maggiori novità** introdotte dal Reg. (CEE) n. 3950/92, con il quale sono stati abrogati i Reg. (CEE) n. 856/84 ed il Reg. (CEE) n. 857/84, e dal Reg. (CEE) n. 536/03, si ricordano:

- per quanto riguarda le consegne, l'abrogazione della differenziazione nell'applicazione del regime tra la formula A¹⁹ e formula B²⁰;

¹⁹ Che prevedeva che la quota fosse considerata come attribuita al singolo produttore, sicché il prelievo era dovuto da ogni produttore per i quantitativi di latte consegnati ad un acquirente quando, nel periodo 1 aprile / 31 marzo, avesse superato il quantitativo di riferimento assegnatogli.

²⁰ Che prevedeva, invece, che la quota fosse attribuita all'acquirente o latteria, sicché il prelievo era dovuto non già dal produttore, bensì da ogni acquirente per i quantitativi di latte consegnatigli e che nel periodo di 12 mesi avessero superato il quantitativo di riferimento, ovviamente con facoltà per l'acquirente di rivalersi sui produttori che avevano sfornato, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo attribuito all'acquirente stesso.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

- l'aumento del tasso del prelievo al 115% del prezzo indicativo del latte, anziché al 100%²¹;
- l'abrogazione delle previsioni della possibilità che una correzione individuale verso il basso, basata sul tenore di materia grassa, potesse esentare dal prelievo un qualsiasi quantitativo che ecceda il quantitativo globale garantito assegnato allo Stato membro²².

In pratica, con il Reg. (CEE) n. 3950/92 e il Reg. (CEE) n. 536/93, sono stati previsti:

- l'assegnazione di quantitativo globale garantito a tutti gli Stati membri (QGG);
- la suddivisione di detto quantitativo tra tutti i produttori, e quindi l'assegnazione individuale ai predetti di un determinato quantitativo di riferimento (QRI);
- l'invio, a fine campagna, di una dichiarazione da parte degli acquirenti in caso di consegne o dei produttori, in caso di vendite dirette, con l'esatta indicazione dei quantitativi di latte e/o di equivalente latte consegnati o venduti direttamente per il consumo, nonché con l'indicazione del tenore di materia grassa di periodo;
- l'applicazione di un prelievo pari al 115% del prezzo indicativo del latte su tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, "commercializzati", ossia consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi (1 aprile / 31 marzo) che superano il QGG nazionale, come suddiviso tra "quota consegne" e "quota vendite dirette";
- ai fini del computo del prelievo individuale, la rettifica del quantitativo consegnato da ogni produttore in aumento o in diminuzione, in funzione del tenore di materia grassa rappresentativo attribuitogli e del tenore di materia grassa di periodo;
- la ripartizione del prelievo tra tutti i produttori che, superando il proprio QRI, hanno contribuito al superamento, da parte dello Stato, del QGG nazionale;
- la possibilità per gli Stati membri di scegliere se riassegnare o meno i quantitativi di riferimento rimasti inutilizzati o a livello di acquirente o a livello nazionale, proporzionalmente tra tutti i produttori che avevano contribuito al superamento del QGG nazionale²³;

²¹ Si ricorda, peraltro, che già con il Reg. (CEE) del Consiglio n. 774/87, considerando che "... l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 857/84 prevede un tasso del prelievo difeso a seconda che si applichi la formula A (75% del prezzo indicativo del latte, n.d.r.) o la formula B (100% del prezzo indicativo del latte, n.d.r.); che, dato che le possibilità di compensazione tra i quantitativi prodotti e i quantitativi non utilizzati risultano essere comparabili fra le due formule, tale differenza non è più giustificata; risulta pertanto necessario unificare i due tassi; ...", era stata abrogata la differenza di pagamento del prelievo tra le due formule, e, in entrambi i casi, il tasso del prelievo era stato fissato al 100% del prezzo indicativo del latte.

²² Così, espressamente, 4° considerando del Reg. (CEE) n. 536/93.

²³ Si veda, in questo senso, 7° considerando del Reg. (CEE) n. 3950/92 che prevede testualmente: "**considerando che, allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, occorre prevedere la perequazione dei superamenti su tutti i quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo all'interno del territorio dello Stato membro; che, per quanto riguarda le consegne, che costituiscono la quasi totalità dei quantitativi commercializzati, la necessità di garantire la piena efficacia del prelievo in tutta la Comunità giustifica, in linea di principio, il mantenimento della possibilità per gli Stati membri di scegliere tra due modalità di perequazione dei superamenti dei quantitativi di riferimento individuali - ossia compensazione nazionale o livello di acquirente, n.d.r. - tenuto conto della diversità delle strutture di produzione e di raccolta lattiere; che, a tale proposito, occorre autorizzare gli Stati membri a non riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti, e a destinare il prelievo riscosso che supera**

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

- la responsabilità, nel versamento del prelievo, per quanto riguarda le consegne, a carico dell'acquirente prevedendo la facoltà in capo a quest'ultimo, di trattenere un importo del prezzo del latte consegnato ai produttori in caso di superamento della quota latte loro attribuita, e per quanto riguarda le vendite dirette, in capo al produttore²⁴;
- nel caso in cui il prelievo sia dovuto, e l'importo riscosso sia superiore (ipotesi che si può verificare qualora uno Stato membro abbia preferito non procedere nel proprio territorio ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati) la possibilità per lo Stato membro di destinare l'eccedenza al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o di restituirlo ai produttori facenti parte di talune categorie o che si trovano in una situazione eccezionale²⁵;
- comunque, ai fini del pagamento del prelievo da parte dello Stato membro, il pagamento dello stesso sulla base del quantitativo di latte consegnato nel caso in cui detto quantitativo risulti superiore al quantitativo di latte rettificato.

il prelievo dovuto al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o a restituirlo ai produttori facenti parte di talune categorie o che si trovano in una situazione eccezionale " e, quindi, l'art. 2, commi 1 e 4, del Reg. (CEE) n. 3950/92: "1. Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro di quantitativi di cui all'art. 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento. A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell'acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore. ... 4. Qualora il prelievo si dovuto e l'importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può destinare l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'art. 8, primo trattino e/o rimborsarlo ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi o confrontati ad un situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime." Si vedano inoltre le norme citate *sub nota* n. 25, nonché i verbali del 2, 10 e 11 dicembre 2009 della presente Commissione, allegati Q, R e S.

²⁴ Si veda in questo senso art. 2, par. 2, 3° comma, Reg. (CEE) n. 3950/92: "Qualora i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento a sua disposizione, l'acquirente è autorizzato a trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, secondo modalità determinate dallo Stato membro, un importo del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento a sua disposizione". Sul fatto che in base a tale norma all'acquirente non può essere imposto l'obbligo della trattenuta, in quanto il legislatore comunitario gli ha concesso in proposito solo una facoltà, si veda Sentenza della Corte di Giustizia CE e, per l'incompatibilità al diritto comunitario e quindi la disapplicazione degli artt. 5 e 11 della L. n. 468/92, si veda la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 26435 del 12 dicembre 2006.

²⁵ Si vedano le norme citate *sub nota* 23, nonché il 6° considerando del Reg. (CEE) n. 536/94: "considerando che, in virtù dell'art. 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92, spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri delle categorie prioritarie di produttori possono beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere nel proprio territorio ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati; che unicamente nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest'ultimo può essere autorizzato a fissare - d'intesa con la Commissione - altri criteri; ...", nonché l'art. 3, comma 3 del Reg. (CEE) n. 536/93: "3. Lo Stato membro può disporre che l'autorità competente notificchi all'acquirente l'importo del prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver rassegnato - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro stesso - la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati od agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi.", ed infine l'art. 5 del Reg. (CEE) n. 536/93: "1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità: a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è indebitamente riscossa; b) la posizione geografica dell'azienda e, in primo luogo, le zone di montagna quali definite all'art. 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio; c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica; d) l'entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale; e) il volume del quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore. Qualora l'applicazione dei summenzionati criteri non esaurisca il finanziamento disponibile per un determinato periodo, vengono adottati, d'intesa con la Commissione, altri criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro. ...".

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Per quanto riguarda le rettifiche dei quantitativi prodotti in funzione del pagamento del prelievo, e di cui si è già accennato, con il Reg. (CEE) n. 536/93, di attuazione del Reg. (CEE) n. 3950/92, è stato previsto (art. 2) che le caratteristiche del latte, fra cui la materia grassa, considerate rappresentative per stabilire i quantitativi di latte consegnati o acquistati, fossero quelle già associate al quantitativo di riferimento individuale disponibile al 31 marzo 1993.

E' stato inoltre confermato, al paragrafo 2 dello stesso art. 2, il metodo già in precedenza adottato per effettuare le rettifiche del latte o equivalente latte consegnato in funzione del tenore di materia grassa di riferimento e del tenore di materia grassa di periodo.

Infine, come già accennato, **diversamente da quanto previsto in precedenza, è stato stabilito, al paragrafo 3, che se il quantitativo di latte rettificato è inferiore al latte consegnato, il prelievo va pagato, da parte dello Stato membro, sulla differenza tra la raccolta e il quantitativo globale garantito "consegne" di cui dispone lo Stato membro**²⁶.

Ai sensi del Reg. (CEE) n. 536/93, invece ***"considerando che è opportuno far chiaramente presente che in nessun caso, una correzione individuale verso il basso, basata sul tenore di materia grassa del latte consegnato, può esentare dal pagamento del prelievo un qualsiasi quantitativo che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro"***²⁷, all'art. 2, par. 2, è stato stabilito in particolare:

"... 2. Ai fini del computo finale del prelievo previsto all'art. 3 per ogni produttore, il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte da lui consegnato viene raffrontato al tenore rappresentativo attribuitogli:

- ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in più per chilogrammo di latte;

- ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0,18 % per ogni 0,1 di materia grassa in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, sull'adeguamento dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa, si applica il coefficiente 0,971.

3. Se la raccolta in uno Stato membro supera la raccolta rettificata a norma del

²⁶ In precedenza, infatti, come si è sopra visto, veniva chiaramente indicato all'art. 12 del Reg. (CEE) n. 1546/88, come modificato all'art. 5 del Reg. (CEE) 1033/89, che in base alle rettifiche delle quantità prodotte in funzione del TMGP, poteva aversi come conseguenza che fosse **"sottratto al pagamento del prelievo supplementare ogni quantitativo che superi il quantitativo globale garantito di cui all'art. 5 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68"**.

²⁷ Così, 4° considerando del Reg. (CEE) n. 536/93.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

paragrafo 2, il prelievo va pagato sulla differenza tra la raccolta e il quantitativo globale garantito “consegne” di cui dispone lo Stato membro.”

In base alle nuove disposizioni, essendo comunque tenuto lo Stato membro, nel caso in cui la raccolta (ossia i quantitativi di latte commercializzati) superi la raccolta rettificata, a pagare il prelievo supplementare sulla differenza tra la raccolta ed il quantitativo globale garantito “consegne” di cui lo Stato dispone, ed essendo invece il prelievo individuale calcolato sulla differenza tra il QRI e le consegne rettificate, si ha che, in astratto, lo Stato membro può essere tenuto a versare la differenza senza poterla far incidere sui produttori se il totale del prelievo derivato dagli esuberi individuali è inferiore al prelievo dovuto dallo Stato alla Comunità.

Sempre da notare, che per le equivalenze latte i nuovi regolamenti CEE n. 3950/92 e 536/93, hanno di fatto ribadito i principi già espressi nei precedenti regolamenti, innovando solo nella parte in cui all'art. 1, punto 2 del Reg. CEE n. 536/93 è stato previsto che gli Stati membri potevano anche fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che fosse rappresentativa dell'allevamento e non più della regione.

2.1.3. LE MODIFICHE APPORTATE AL REGIME DAL REG. (CE) 1788/03 E DAL REG. (CE) N. 595/04

Le maggiori novità introdotte dal Reg. CE n. 1788/03 del Consiglio, che ha abrogato il Reg. CEE 3950/92, e dal Reg. CE n. 595/04 della Commissione, che ha abrogato i precedenti regolamenti applicativi, riguardano:

- la diretta responsabilità dello Stato membro del pagamento del prelievo supplementare alla Comunità²⁸;
- **l'assegnazione ad ogni Stato membro di un determinato tenore di riferimento di grassi associato al quantitativo globale garantito²⁹** – per l'Italia pari a 36,88 (g/kg), v. allegato II del predetto Reg. (CE) n. 1788/03;

²⁸ Si veda, in questo senso, 5° considerando: “E’ opportuno che il prelievo sia fissato ad un livello dissuasivo, sia dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento nazionale viene superato e sia ripartito dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili”. Ricordiamo in proposito che fino all’entrata in vigore del Reg. CE n. 1788/03, lo Stato non era direttamente responsabile del mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, ma solo del mancato versamento del prelievo supplementare già recuperato. Sul punto, si veda anche *infra*, sub nota 63.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

- **il conteggio, nell'ambito della quota consegne, del solo "latte intero",** ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero – caseario, e il conteggio di questi ultimi solo nell'ambito della quota vendite dirette con obbligo per gli Stati di informare i produttori interessati³⁰;
- **la previsione, nel caso in cui le consegne rettificata (c.d. "adeguate") in funzione del raffronto tra TMGR e TMGP risultino inferiori alle consegne effettive, della proporzionale riduzione degli adeguamenti verso il basso, in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive (così art. 10, paragrafo 2),** il tutto in considerazione anche del fatto che *"... in nessun caso una correzione individuale verso il basso del tenore di grassi del latte consegnato o la separazione del latte nei suoi diversi componenti possono escludere dal pagamento del prelievo qualsiasi quantitativo di latte che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro. ..."* ed evitare, evidentemente, il pagamento il proprio, da parte dello Stato membro, della differenza del prelievo supplementare dovuto (così, 11 considerando del Reg. CE n. 1788/03)³¹;
- l'introduzione della possibilità, per gli Stati membri, di effettuare la compensazione nazionale non più solo proporzionalmente tra tutti i produttori in funzione del superamento del QRI individuale, ma anche per categorie prioritarie (così art. 10 del Reg. (CE) n. 1788/03);
- l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di inviare, anteriormente al 1 settembre di ogni anno alla Commissione, un questionario secondo il modello poi previsto dal Reg. (CE) n. 595/04, all'allegato I;
- la previsione, per quanto riguarda il **tenore di materia grassa di riferimento individuale**, dell'adeguamento annuale dello stesso ogniqualvolta la media ponderata del suddetto tenore per ciascuno Stato membro superi di più di 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi attribuito agli Stati membri dallo stesso regolamento (così art. 9, par. 5 del Reg. (CE) n. 1788/03³²).

²⁹ Si veda, in questo senso, 4° considerando: *"E' opportuno che sia confermato il metodo adottato nel 1984, che consiste nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di granaria. Detto limite è fissato, per ciascuno degli Stati membri, come un quantitativo globale garantito ad un determinato tenore di riferimento di grassi"*.

³⁰ Si veda, in questo senso, (8) considerando del Reg. (CE) n. 1788/03: *"Il Reg. CEE n. 3950/92 ha operato una distinzione tra consegne e vendite dirette. L'esperienza dimostra che è opportuno semplificare la gestione, limitando le consegne al latte intero, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero – caseario. Le vendite dirette dovrebbero pertanto comprendere le vendite e le cessioni dirette di latte ai consumatori, nonché tutte le vendite e le cessioni di altri prodotti lattiero – caseari"* nonché art. 5, lett. f); circa il dovere degli Stati membri di informare i produttori delle nuove disposizioni, si veda inoltre 2° considerando del Reg. (CE) n. 595/04: *"... (2) Occorre stabilire norme che consentano di ripartire i quantitativi nazionale tra consegne e vendite dirette per ciascuno Stato membro, A tal fine è necessario che gli Stati membri tengano conto delle nuove definizioni di "consegna" e "vendita diretta" di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1788/03 e informino i produttori interessati dalle nuove definizioni in questione"*.

³¹ Sul punto si veda anche *infra*, sub paragrafi 3 e 4 della presente relazione.

³² Così, art. 9 del Reg. (CE) n. 1788/03:

"Articolo 9 – Tenore di grassi

1. A ciascun produttore che ha un quantitativo di riferimento individuale per le consegne è assegnato un tenore di riferimento di grassi.

2. Per i quantitativi di riferimento attribuiti ai produttori al 31 marzo 2004 a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari al tenore di riferimento di detto quantitativo a tale data.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Per quanto riguarda il prelievo sulle consegne (da intendersi, come detto, solo quali consegne di “latte intero”) è rilevante l’art. 10 del Reg. (CE) n. 1788/03 che ha stabilito:

“Articolo 10 – Prelievo sulle consegne

1. Per stabilire il computo finale del prelievo, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore effettivo di grassi e il tenore di riferimento, applicando coefficienti e condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all’art. 23, paragrafo 2.

2. Se la somma a livello nazionale delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è inferiore alle consegne effettive, il prelievo è calcolato sulle consegne effettive. In questo caso gli adeguamenti verso il basso sono ridotti proporzionalmente in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive.

Se la somma delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è superiore alle consegne effettive, il prelievo è calcolato sulle consegne adeguate.

3. A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri:

a) a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale.”

Interessante è sottolineare l’introduzione ad opera del medesimo Reg. (CE) n. 1788/03, dell’obbligo dell’invio di un questionario, anche perché questo riguarda specificatamente le problematiche legate al tenore di materia grassa.

In funzione di dette modifiche, il Reg. (CE) 595/04, applicativo, ha stabilito, per quanto riguarda il tenore di materia grassa:

3. Tale tenore è modificato all’atto delle conversioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2 e in caso di acquisto o di trasferimento di quantitativo di riferimento o di cessioni temporanee in base a norma da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4. Per i nuovi produttori che hanno un quantitativo di riferimento individuale per le consegne risultante totalmente dalla riserva nazionale, il tenore è fissato in base a norma da stabilirsi secondo la procedura di cui all’art. 23, paragrafo 2.

5. Il tenore di riferimento individuale di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all’inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta ciò sia necessario in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del suddetto tenore non superi di più di 0.1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all’allegato II.”

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

“Art. 9 – Adeguamento del tenore di riferimento di grassi individuale

1. *Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1788/03, gli Stati membri registrano anteriormente al 1° luglio di ogni anno eventuali superamenti del tenore di riferimento di grassi nazionale verificatesi nel periodo di dodici mesi terminato il 31 marzo dell'anno in questione.*

2. *Il tenore di riferimento di grassi individuale è adeguato applicando lo stesso coefficiente a tutti i produttori, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del suddetto tenore non superi di più di 0.1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003. L'adeguamento è notificato ai produttori anteriormente al 1° agosto e si applica a decorrere dal periodo di dodici mesi che inizia il 1 aprile dell'anno in questione.”*

E ancora:

“Art. 10 – Raffronti fra il tenore di riferimento di grassi e il tenore effettivo

1. *Per consentire a ciascun produttore di effettuare il conteggio di cui all'art. 8, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell'art. 10 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi di cui all'art. 9, paragrafo 1, del summenzionato regolamento.*

Ove si constati un divario positivo, in quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,18 % per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte.

Ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18% per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all'adeguamento dello 0,18% per ogni 0,1 g di grassi si applica il coefficiente 0,971.

2. *Gli Stati membri stabiliscono l'adeguamento delle consegne a livello nazionale conformemente all'art. 190, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003”.*

Per quanto riguarda le equivalenze, sono stati mantenuti gli stessi principi già dettati nei precedenti regolamenti comunitari.

2.1.4. LE ULTIME MODIFICHE APPORTATE AL REGIME E LA DISCIPLINA ATTUALMENTE VIGENTE

Con il Reg. (CE) n. 1243/07, il Consiglio ha chiaramente ribadito le finalità del regime, rifacendosi ai principi generali già fissati in passato, e specificandoli ulteriormente³³.

³³ Significative risultano le considerazioni riportate nel 36° e nel 37° considerando del regolamento: “... (36) *Sussiste sempre l'obiettivo principale del regime delle quote latte, vale a dire, ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto mantenere l'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è in certa misura necessario prevedere, in particolare, un'armonizzazione terminologica fra i regimi delle quote nei settori dello zucchero e del latte, pur preservandone integralmente lo status quo giuridico. E' pertanto opportuno uniformare la terminologia nel settore del latte a quella nel settore dello zucchero. I termini “quantitativi di riferimento nazionali” e “quantitativi di riferimento individuali” nel regolamento (CE) n. 1788/2003 dovrebbero pertanto essere sostituiti con termini “quota nazionale” e “quota individuale”, senza tuttavia modificare il concetto giuridico che viene definito. (37) In sostanza il regime delle quote latte di cui al presente regolamento dovrebbe essere configurato secondo il regolamento (CE) n. 1788/2003. Andrebbe mantenuta, in particolare, la distinzione tra consegne e vendite dirette e il regime dovrebbe essere applicato sulla base del tenore di grassi rappresentativo individuale e del tenore di riferimento di grassi nazionale. ...”*

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Con il Reg. (CE) n. 79/2009 il Consiglio è però tornato sulle precedenti considerazioni, precisando al 7° ed 8° considerando quando segue:

“(7) Le prospettive a medio termine per il settore lattiero-caseario sono caratterizzate da una costante crescita della domanda comunitaria di prodotti di alto valore aggiunto, da un notevole espansione della domanda mondiale i materia prime lattiere determinata dall’aumento della popolazione e del reddito in molte parti del globo nonché da una più marcata preferenze dei consumatori per i prodotti lattiero-caseari.

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, la produzione comunitaria di latte, costretta nei limiti delle quote esistenti, subirà un calo graduale, benché moderato, dovuto alla diminuzione della produzione di latte destinata al consumo diretto in conseguenza delle continue ristrutturazione del settore negli Stati membri che non facevano parte della Comunità prima del 1° maggio, mentre l’aumento della produzione continuerà ad essere frenato dall’esistenza delle quote. Nel contempo le consegne di latte destinato alla trasformazione dovrebbero aumentare lungo tutto il periodo di proiezione. Il regime delle quote latte, concepito come risposta ad una situazione di sovrapproduzione, è diventato, nell’attuale situazione opposta di forte domanda interna ed esterna, un fattore limitativo dell’espansione della produzione. In una simile situazione di mercato, le quote ostacolano l’orientamento al mercato, falsando la risposta dei produttori ai segnali di prezzo e impediscono al settore di acquisire maggiore efficienza in quanto rallentano il processo di ristrutturazione. La fine del regime delle quote è programmata per il 2015. ... Gli aumenti delle quote previsti dal regolamento (CE) n. 248/2009 del Consiglio del 17 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte, e l’aumento annuale dell’1% assieme agli altri cambiamenti che rendono meno probabile l’applicazione del prelievo sulle eccedenze, fanno sì che in base all’attuale andamento della produzione solo l’Italia correrebbe il rischio di essere soggetta al prelievo se fossero applicati aumenti dell’1% dal periodo 2009/2010 – 2013/2014. Pertanto tenendo conto dell’attuale andamento della produzione in tutti gli Stati membri, l’aumento delle quote dovrebbe essere concentrato in Italia onde evitare tale rischio. ...”.

Per quanto riguarda il **tenore di grasso di riferimento individuale**, al paragrafo 5 dell’art. 70 del Reg. (CE) n. 1234/07, è stato ribadito quanto già stabilito ai sensi del par. 5 dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 1788/03, ossia: *“Il tenore di riferimento di grassi individuale di cui*

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all'inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del tenore di grassi rappresentativo individuale non superi di oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all'allegato X".

Di rilevante interesse è ancora l'art. (80) del Reg. CE n. 1234/07 con il quale è stata prevista la disciplina del prelievo sulle eccedenze:

“art. 80 - Prelievo sulle eccedenze

1. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e il tenore di grassi di riferimento, applicando coefficienti e condizioni che devono essere stabiliti dalla Commissione.

2. Se a livello nazionale la somma delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è inferiore alle consegne effettive, il prelievo sulle eccedenze è calcolato in base alle consegne effettive. In questo caso gli adeguamenti verso il basso sono ridotti proporzionalmente in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive.

Se la somma delle consegne, adeguate conformemente al paragrafo 1, è superiore alle consegne effettive, il prelievo sulle eccedenze è calcolato in base alle consegne adeguate.

3. Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo che è stata rassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri:

a) a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore;

b) oppure in un primo tempo a livello dell'acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale.”

Da segnalare che l'art. 4, punto 14, del Reg. (CE) n. 72/258 ha modificato il paragrafo 1 dell'art. 80 ed ha soppresso il paragrafo 2 del medesimo articolo: pertanto, a partire dal 1 aprile 2009, l'art. 80 del Reg. (CE) n. 1234/07 risulta del seguente tenore:

“art. 80 - Prelievo sulle eccedenze

1. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e il tenore di grassi di

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

riferimento, applicando coefficienti e condizioni che devono essere stabiliti dalla Commissione.

A livello nazionale il prelievo sulle eccedenze è calcolato sulla somma delle consegne adeguate a norma del primo comma.

2. (soppresso)

... “

Significativa risulta inoltre la modifica, apportata all'art. 10, paragrafo 1, secondo e quinto comma, del Reg. (CE) n. 595/04, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 258/2009, con il quale è stato previsto appunto che, in caso di divario positivo, tra il tenore dei grassi del latte consegnato ed il tenore dei grassi di periodo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato solo dello 0,09%, anziché dello 0,18%, per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte³⁴.

In base alla nuova formulazione, l'art. 10 del Reg. (CE) n. 595/04, risulta pertanto del seguente tenore:

“Art. 10 – Raffronti fra il tenore di riferimento di grassi e il tenore effettivo

1. Per consentire a ciascun produttore di effettuare il conteggio di cui all'art. 8, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell'art. 10 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi di cui all'art. 9, paragrafo 1, del summenzionato regolamento.

Ove si constati un divario positivo, in quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 % per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte.

Ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18% per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all'adeguamento si applica il coefficiente 0.971.

2. Gli Stati membri stabiliscono l'adeguamento delle consegne a livello nazionale conformemente all'art. 190, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003”.

³⁴ Si vedano, in proposito, 1, 2 e 3 considerando del Reg. (CE) n. 285/09: “(1) L'art. 10 del regolamento (CE) n. 595/04 della Commissione indica il modo in cui occorre prendere in considerazione il tenore di grassi del latte al momento di effettuare il conteggio definitivo delle consegne. (2) I coefficienti di adeguamento applicati alle consegne di latte il cui tenore di grassi è superiore o inferiore al livello di riferimento sono rimasti identici dal 1989 in poi. In considerazione dei numerosi cambiamenti verificatisi da allora per quanto riguarda la natura dei rimeni di aiuti al settore lattiero-caseario, occorre ridurre il livello di adeguamenti applicato alle consegna di latte il cui tenore di grassi è superiore al livello di riferimento. Il coefficiente applicabile alle consegne di latte il cui tenore effettivo di grassi è inferiore al livello di riferimento deve rimanere invariato. (3) A causa della differenza fra questi tassi d'adeguamento, occorre anche modificare la informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione nel questionario annuo in modo da farvi figurare i particolari relativi sia agli adeguamenti al rialzo che a quelli al ribasso.”

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

E' infine interessante notare che con il Reg. (CE) 258/09 sono state introdotte alcune modifiche al questionario che gli Stati membri debbono compilare ed inviare alla Commissione anteriormente al 1 settembre di ogni anno, in funzione proprio del tenore di materia grassa.

2.2. L'APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE QUOTE LATTE IN ITALIA

2.2.1. LA L. N. 468/92 ED IL D.P.R. N. 569/93

Lo Stato italiano - in particolare per quanto riguarda la corretta assegnazione dei QRI ai produttori e del TMG di riferimento e le operazioni di compensazione – fino alla campagna lattiera 1992/93 non ha dato attuazione al sistema sopra delineato con le garanzie e nei termini imposti dal diritto comunitario³⁵ e che **solo a partire dal periodo 1993/94, in base alla L. n. 468/92**, ha dato tardiva³⁶ applicazione al regime³⁷.

³⁵ Per quanto attiene alle vicende legate alla mancata applicazione del regime in Italia fino all'entrata in vigore della L. n. 468/92, si rinvia ai paragrafi da 6.1 a 6.6. della Relazione della Commissione Governativa d'indagine sulle quote latte istituita ai sensi dell'art. 1, comma 31, della L. n. 28 marzo 1997 n. 81 (di seguito anche "Commissione Lecca") e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1997 (v. allegato n. 8).

³⁶ Si ricorda che la L. 468/92 è stata emanata in data 26 novembre 1992, per dare applicazione al Reg. CEE 856/84, sostituito il mese successivo, ossia in data 28 dicembre 1992 con il Reg. CEE 3950/92 del Consiglio, e che quindi la L. 468/92 è nata già obsoleta, come evidenzia lo stesso legislatore nel D.P.R. n. 569/93.

³⁷ In particolare ai sensi della L. n. 468/92, è stata prevista:

- la pubblicazione da parte di AIMA (come detto con validità a partire dal periodo 1993/94 – art. 2), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, dei c.d. "elenchi dei produttori titolari di quota" in appositi bollettini articolati per provincia, differenziando tra: a. - produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT) nonché all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), ai quali doveva essere assegnato un QRI suddiviso in quota A (corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1998/99) e quota B (corrispondente alla maggior quantità commercializzata nel periodo 1991/1992 rispetto al periodo 1998/99); b. - produttori non associati, ai quali veniva attribuita solo una quota A; **il tutto con l'espressa previsione che "... le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori con riserva, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti all'Italia a decorrere dal periodo 1993/94..."** (art. 2 L. n. 468/92);
- la possibilità da parte delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 12, lettera c) del Reg. CEE n. 857/84 di effettuare la "gestione unitaria" delle quote dei propri associati (art. 3);
- l'aggiornamento **annuale, entro il 31 gennaio, ossia prima dell'inizio di ogni campagna del latte (1 aprile / 31 marzo), degli elenchi dei produttori titolari di quota nonché dei QRI loro spettanti** da mettere a disposizione degli operatori presso ciascun servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia (art. 4 L. n. 468/92);
- l'invio da parte degli acquirenti, a fine campagna, di una dichiarazione contenente i quantitativi di latte e di equivalente latte consegnati da ogni produttore e, se del caso, i quantitativi eccedenti il QRI assegnato ai produttori medesimi (art. 5);
- l'imposizione agli acquirenti dell'obbligo della trattenuta, nei confronti dei produttori, del prelievo supplementare per le consegne che oltrepassano la quota assegnata in corso di campagna, con la previsione di una pesante sanzione in caso di violazione (artt. 5 e 11, comma 2, L. n. 468/92);
- l'effettuazione di una prima compensazione, tra le maggiori e minori quantità prodotte, da parte delle associazioni di produttori che avevano optato per la "gestione unitaria" delle quote entro quattro mesi dalla fine della campagna (art. 5);
- una seconda compensazione a livello nazionale da parte di AIMA per categorie prioritarie (art. 5);
- la responsabilità delle funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare, in capo alle regioni e province autonome, con obbligo degli acquirenti e dei produttori di consentire ai funzionari regionali addetti al controllo, l'accesso presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale (art. 8).

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Da notare che, in base alla predetta normativa, non veniva data nessuna indicazione circa l'assegnazione del tenore di materia grassa di riferimento (TMGR) da associare alla quota, né alcuna indicazione circa il tenore di materia grassa di periodo (TMGP) per effettuare il calcolo finale dei quantitativi di latte commercializzati da ciascun produttore ai fini della verifica del superamento o meno del QRI e, quindi, della compensazione nonché dell'eventuale imputazione del prelievo supplementare.

Solo infatti con il D.P.R. n. 569/03 è stata (per la prima volta) normata l'assegnazione del tenore di materia grassa di riferimento, da associare alla quota di produzione individuale, nonché imposto l'obbligo, a partire dal 1 aprile 1993, di effettuare le analisi mensili per calcolare il tenore di materia grassa di periodo³⁸.

A tal fine, all'art. 8 del D.P.R. n. 569/93 del 23 dicembre 1993, è stato previsto:

“Articolo 8 – Tenore di materia grassa

- 1. Il tenore di grassi del latte, considerato rappresentativo per la quota consegne individuale di ciascun produttore, è costituito dal tenore medio rilevato per ciascun produttore durante il periodo 1991/92.*
- 2. In assenza di tale dato il tenore di grassi del latte consegnato da considerarsi rappresentativo è costituito dal tenore medio nazionale rilevato dall'ISTAT nell'anno civile 1992 (pari al 3,59 per cento).*
- 3. L'acquirente deve indicare nelle dichiarazioni di cui all'art. 7 il tenore rappresentativo di grassi del latte per ciascun produttore secondo quanto previsto nei commi 1 e 2.*
- 4. A partire dal mese di aprile 1993 l'acquirente effettua mensilmente due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.*
- 5. Per le aziende situate nelle zone di montagna di cui all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore ai 60.000 kg. l'acquirente effettua un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.*
- 6. A tal fine l'acquirente utilizza i prelievi ed i risultati delle analisi eseguite per il pagamento del latte in base a qualità, oppure effettua le analisi nei laboratori degli istituti zooprofilattici od in altri laboratori riconosciuti o indicati dalla regione.*
- 7. I certificati delle analisi devono essere conservati con la documentazione*

³⁸ Sul punto si veda anche oltre, sub par. 4.1. della presente relazione.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

contabile dell'acquirente prevista nel successivo art. 10.

8. Il tenore medio di grasso del latte di ciascun produttore, registrato nell'arco di ogni periodo, deve essere indicato nelle dichiarazioni di cui all'art. 7.

9. Ai fini del computo del prelievo eventualmente dovuto, l'acquirente calcola per ogni produttore il tenore di grassi del latte consegnato effettuando la media dei tenori rilevati nel periodo considerato.

10. Qualora l'acquirente riscontri rispetto al tenore rappresentativo indicato nei commi 1 e 2:

a) - un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18 per ogni 0,1 g di materia grassa in più per chilogrammo di latte;

b) - un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0.18% per ogni 0,1 g di materia grassa in meno per chilogrammo di latte.

11. Nel caso in cui il quantitativo di latte consegnato sia espresso in litri, all'operazione sopra descritta (maggiorazione o di munizione dello 0.18% per ogni 0,1 di materia grassa) si applica il coefficiente 0,971.

12. Il prelievo deve essere comunque applicato a cura dell'acquirente secondo le modalità previste dal regolamento CEE n. 3950/1992.”

Per quanto riguarda le vendite dirette, si segnala che l'art. 10 dello stesso D.P.R. n. 569/93, imponeva ai produttori di tenere una apposita contabilità di magazzino nella quale doveva risultare, mese per mese e prodotto per prodotto, il volume di latte o di prodotti lattieri venduti direttamente.

L'applicazione della nuova normativa (ossia della L. 468/92 e del D.P.R. n. 569/93) si è rivelata da subito inattuabile, per la mancanza di dati certi circa il numero di produttori di latte e circa il quantitativo di latte effettivamente prodotto e commercializzato in Italia nei periodi richiamati dalla legge, e quindi AIMA non è stata in grado di rispettare l'obbligo di compilare gli elenchi dei titolari di QRI prima dell'inizio della campagna lattiera³⁹.

Per ogni campagna, a partire appunto dal periodo 1993/94, AIMA ha infatti continuato a pubblicare più bollettini e tutti definiti “*provvisori*”⁴⁰ ed ha rettificare le conseguenti

³⁹ Si veda sul punto anche Relazione della Commissione Governativa di Indagine, par. 6.8., cit., doc. n. 8 agli atti.

⁴⁰ Per il periodo 1993/94 AIMA emanava ben quattro bollettini e precisamente:

- un primo bollettino, il 17 gennaio 1993, con un'assegnazione di 12.126.101.- tonnellate di quote;

- un secondo bollettino, il 31.3.1993, con un'assegnazione di 12.037.880.- tonnellate;

- un terzo bollettino, il 31.7.93, contenente gli elenchi aggiornati dei produttori per la campagna 1993/94 riguardante oltre 165.000.- aziende, con un'assegnazione di 12.161.156.- di tonnellate;

- un quarto bollettino, il 10 dicembre 1993, riguardante circa 138.000.- aziende, con un'assegnazione di 11.471.957.- tonnellate – si veda in

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

compensazioni nazionali⁴¹.

Tutto il sistema è entrato in crisi con l'emanazione del D.L. n. 440/96 (reiterato con D.L. n. 542/96 e conv. in L. n. 649/96) con il quale veniva dichiarata cessata la compensazione a livello di APL e stabilito con effetto retroattivo che AIMA avrebbe dovuto procedere, già per la campagna 1995/96 conclusa, ad un'unica compensazione a livello nazionale⁴².

Da quel momento, infatti, AIMA non è più stata in grado di verificare e correggere gli errori negli elenchi dei titolari di quota, né di assegnare loro i QRI e quindi procedere alle relative compensazioni.

Per il periodo 1995/96 si sono dapprima succedute due compensazioni, sospese e annullate dai vari TAR⁴³, mentre di seguito con una serie di decreti leggi, il Governo ha continuato a prorogare i termini per gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli elenchi dei titolari di quota e alle compensazioni nazionali (v.: D.L. n. 124/96, D.L. n.

proposito anche par. 6.8. e segg. della Relazione della Commissione Governativa di indagine, agli atti.

In tale situazione, con il D.P.R. 569/93 del 23 dicembre 1993, attuativo della L. n. 468/92, all'art. 1, comma 4° veniva precisato: "... 4. Per il primo periodo di applicazione del regime (1 aprile 1993 – 31 marzo 1994), ai fini del presente regolamento, le quote attribuite a ciascun produttore sono quelle assegnate dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993 e successivi, come determinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 468/1992, ed a seguito dei controlli da essa esperiti sulla effettività della produzione nelle campagne 1988/89 e 1991/92. Con successivo regolamento sono determinati i criteri di assegnazione delle quote per i periodi successivi".

Per la successiva stagione 1994/95, venivano quindi emanati due bollettini, e precisamente:

- un primo bollettino il 29 aprile 1994, che riguardava circa 107.000 aziende, con una assegnazione di 9.583.811.- tonnellate di quota;
- un secondo, del 15 dicembre 1994, che riguardava circa 112.000.- azienda, con una assegnazione pari a 10.500.000.- tonnellate di quota, a seguito dei controlli operati dalla CEE – detto bollettino veniva impugnato e sospeso dai vari TAR competenti - si veda, in proposito, anche sub par. 6.9 e 6.10 della relazione della Commissione Governativa di indagine, agli atti.

⁴¹ Per quanto concerne i **successivi periodi 1995/96 e 1996/97**, si ricorda quanto segue.

Con D.l. 23 dicembre 1994 n. 727, poi convertito in L. n. 24 febbraio 1995 n. 46, è stata prevista la riduzione obbligatoria della quota B (con esclusione dei produttori delle zone montane, delle aree sfavorite, delle isole e delle zone equiparate a quelle svantaggiate), con effetto a partire dal periodo 1995/96 (art. 2, legge cit.).

Per il **periodo 1995/96**, quindi, AIMA pubblicava un primo bollettino il 1 aprile 1995, a favore di 110.000 aziende, per un'assegnazione totale di 9.600.000.- tonnellate di quote, con una riduzione della quota B pari al 47, 41 % rispetto all'ultimo bollettino del 1994/95, bollettino che, come quelli precedenti, veniva sospeso e poi annullato in sede giurisdizionale.

Nel frattempo, con sentenza 28 dicembre 1995 n. 520, interveniva anche la Corte Costituzionale, dichiarando incostituzionale l'art. 2, comma 2, L. n. 46/1995 nella parte in cui stabiliva la procedura di riduzione delle quote senza prevedere quantomeno il previo parere delle Regioni.

A quel punto, in data 29 marzo 1996, ossia a campagna oramai conclusa, veniva pubblicato un ulteriore bollettino di aggiornamento per la campagna 1995/96 riguardante circa 110.000.- aziende, con assegnazioni di QRI pari a 9.700.000.-, con riduzione della quota B di un ulteriore 25% rispetto al precedente primo bollettino emanata per la stessa campagna, e quindi, rispetto alla assegnazione 1994/95 (peraltro mai divenuta definitiva, ed anzi sospesa in sede giurisdizionale), con una riduzione della quota B pari ad oltre il 74% - anche tale bollettino veniva impugnato e quindi annullato dai TAR competenti.

Da ultimo si ricorda che **anche per la campagna 1996/97**, AIMA pubblicava più bollettini, sempre provvisori ed in corso di campagna, il primo il 30.09.96 ed il secondo il 28.02.97 – tutti pure impugnati e sospesi dai TAR competenti.

⁴² Si ricorda che detta legge segue un parere della Commissione della Comunità del 20 maggio 1996, in cui si afferma che l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, avendo disposto la compensazione prima a livello di associazioni di produttori e poi a livello nazionale; sul punto si veda anche quanto riferito nella Relazione della Commissione di Indagine Governativa, agli atti, doc. n. 8.

⁴³ V. tra le altre, Ord. TAR Veneto nn. 1645-1660 del 1996.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

440/96, D.L. n. 463/96, D.L. n. 542/96, conv. in L. n. 649/96, D.L. n. 552/96, conv. in L. n. 642/96, D.L. n. 118/97, conv. in L. n. 204/97, D.L. n. 305/97).

2.1.2.2. LA COMMISSIONE DI INDAGINE GOVERNATIVA ISTITUITA AI SENSI DEL D.L. N. 11/97 E IL D.L. 1 DICEMBRE 1997 N. 411 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 27 GENNAIO 1998 N. 5

Nel frattempo, a seguito delle proteste degli allevatori italiani, con D.L. n. 11/97⁴⁴ veniva istituita una Commissione Governativa di indagine, che accertava la presenza di tutta una serie di c.d. “fenomeni truffaldini” nella gestione delle quote-latte (si va dalla assegnazione di quote a soggetti inesistenti o non allevatori, alla falsa fatturazione come prodotto in Italia di latte importato in nero, ecc.), i contrasti tra la normativa comunitaria e la legislazione italiana di attuazione, nonché l’illegittimità dei QRI assegnati da AIMA fino ad allora e l’illegittimità delle conseguenti compensazioni⁴⁵.

A seguito delle risultanze della predetta Commissione di Indagine Governativa⁴⁶, nel **dicembre del 1997 veniva emanato il D.L. n. 411/97 (poi convertito con modificazioni in L. n. 5/98⁴⁷)** con il quale, tra l’altro, AIMA veniva incaricata di determinare gli “*effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nel periodo 1995/96 e 1996/97*”, di aggiornare, in base alle precedenti determinazioni, i quantitativi individuali di riferimento (QRI) dei singoli produttori per le campagne 1995/96, 1996/97 e 1997/98 e di comunicarli ai produttori a mezzo di raccomandata a.r. dando la possibilità agli stessi di presentare ricorso per riesame presso le regioni e province autonome⁴⁸.

Da segnalare, per quanto interessa la presente Commissione, che **nelle comunicazioni inviate ai produttori tra aprile e maggio 1998, oltre all’indicazione del QRI, veniva**

⁴⁴ V. art. 7. D.L. n. 11/97: “*E’ istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare le modalità della gestione delle quote, l’eventuale sussistenza di irregolarità nella commercializzazione di latte e prodotto lattiero da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti ... anche in relazione all’effettiva produzione nazionale, e l’efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti... La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ...*”.

⁴⁵ Da notare, che la Commissione di Indagine Governativa istituita ai sensi del D.L. n. 411/97 non ha preso in considerazione le problematiche inerenti l’assegnazione del tenore di materia grassa di riferimento e del tenore di materia grassa di periodo, ed in particolare la rilevanza delle predette assegnazioni in riferimento al calcolo del prelievo supplementare sia a livello nazionale che a livello individuale.

⁴⁶ Si vedano le relazioni allegate, doc. n. 8 e doc. n. 9.

⁴⁷ Cui è stata data attuazione, con il D.M. 17 febbraio 1998.

⁴⁸ Ed inoltre: - di apportare, all’esito degli accertamenti effettuati e delle decisioni dei ricorsi di riesame, le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 ed ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare (art. 2, comma 11); - di rettificare le compensazioni nazionali per i periodi 1995/96 e 1996/97; - procedere ad effettuare la compensazione a livello nazionale, ma sempre sulla base delle categorie prioritaria già previste all’art. 5, comma 12, della L. n. 468/92, per gli stessi periodi.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

anche indicato il dato del tenore di materia grassa di riferimento⁴⁹, ricavato dai dati rilevati nel corso della rilevazione effettuata dal CCIA su incarico di AIMA nel 1993⁵⁰ ai fini della pubblicazione del 4° bollettino relativo alla campagna 1993/94⁵¹.

2.1.2.3. LA COMMISSIONE DI GARANZIA ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 4 BIS DELLA L. N. 5/98

Sulle operazioni di accertamento dei quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995/96 e 1996/97, così come sulle assegnazioni dei QRI per i medesimi periodi 1995/96 e 1996/97 effettuate da AIMA e comunicate ai produttori ai sensi dell'art. 2, comma 5 L. n. 5/98 e sui conseguenti ricorsi per riesame, ha dato ampiamente conto la Commissione di Garanzia istituita ai sensi dell'art. 4 *bis* della L. n. 5/98 nella Relazione del 4 febbraio 1999⁵², cui si rinvia⁵³.

Anche la Commissione di Garanzia istituita ai sensi dell'art. 4 bis della L. n. 5/98, come risulta dalla predetta Relazione, non ha preso in considerazione le problematiche legate all'assegnazione del tenore di materia grassa di riferimento (TMGR) e di periodo (TMGP) ed alle conseguenti ricadute sull'accertamento della produzione nazionale ed aziendale e sul superamento del quantitativo globale garantito (QGG) e del quantitativo di riferimento individuale (QRI) che, da tali assegnazioni, derivano.

La Commissione di Garanzia, nella sua Relazione finale, ha concluso che ***"... può affermarsi che, dopo diversi anni di incertezza assoluta sui dati individuali e complessivi, in cui non vi è stato un quadro esaustivo dell'effettiva produzione e del reale commercio di latte italiano, la legge n. 5/1998 ha introdotto un sistema di verifica che consente un notevole grado di approssimazione della realtà. ..."***⁵⁴.

⁴⁹ Le comunicazioni inviate da AIMA ai produttori ai sensi della L. n. 5/98 sono le prime comunicazioni individuali dei QRI e dei TMGR ai produttori; in precedenza, i TMGR associati ai QRI dei singoli produttori, erano stati pubblicati per la prima volta solo con 1° bollettino relativo alla campagna 1995/96, di cui abbiamo detto sopra sub n. 41.

⁵⁰ Su tale rilevazione straordinaria, si rinvia al par. 6.8 della Relazione della Commissione di Indagine Governativa, doc. n. 9 agli atti.

⁵¹ In proposito si rinvia *infra*, sub par. 4.1. della presente Relazione.

⁵² Che si allega, doc. n. 10.

⁵³ Ci limitiamo a sottolineare in questa sede che la Commissione di Garanzia ha dato atto nella sua relazione (in particolare par. 8) che la rilevazione straordinaria delle vacche lattifere disposta ai sensi del D.L. n. 130/97 (di cui si era occupata anche la prima Commissione di Indagine Governativa, in particolare sub par. 18.6 e 23.4), e di cui AIMA aveva tenuto conto per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, della L. n. 5/98, non era stata ultimata alla data di invio delle predette comunicazioni e che pertanto per centinaia di migliaia di aziende non vi era stato alcun riscontro ufficiale effettivo da parte del settore veterinario delle dichiarazioni fatte pervenire, fino al quel momento, dagli acquirenti e che comunque erano state riscontrate svariate anomalie nelle decisioni dei ricorsi di riesame effettuate dalle Regioni.

⁵⁴ V. pag. 99 della Relazione conclusiva, doc. n. 10, allegato.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

2.1.2.4. LE MODIFICHE ALLE L. N. 5/98 APPORTATE CON LA L. N. 118/99 E LA L. N. 71/00

Nel frattempo, in attesa della definizione dei ricorsi di riesame, da parte delle regioni, sulle comunicazioni inviate da AIMA ai sensi dell'art. 2 L. n. 5/98⁵⁵, veniva a scadere la proroga dei termini di cui alla L. n. 5/98 per la compensazione dei periodi 1995/96 e 1996/97, nonché i termini per l'assegnazione dei QRI per le annate 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 e per le conseguenti compensazioni.

Allo scadere della proroga dei termini di cui alla L. n. 5/98, il Governo, **con D.L. n. 43 del 1 marzo 1999, convertito in L. n. 118/99**, è tornato ad incaricare AIMA (prorogando ancora una volta i termini) di effettuare la compensazione per i periodi 1995/96 e 1996/97, **peraltro modificando all'art. 1, comma 8, le categorie prioritarie di compensazione, ossia prevedendo che la compensazione venisse effettuata, prioritariamente, per le categorie e nell'ordine già indicato all'art. 5, comma 12, della L. n. 468/92 per tutti i produttori titolari di quota e, infine, in favore di tutti i produttori anche non titolari di quota (diversamente, ai sensi dell'art. 5, comma 12, L. n. 468/92, anche i produttori non titolari di quota godevano fin da subito della compensazione solo sulla base della loro appartenenza alle categorie prioritarie)**⁵⁶.

⁵⁵ Sul fatto che la Commissione di Garanzia non ha avuto precisa contezza dell'impugnazione, da parte di molti allevatori, avanti il TAR del Lazio e della sospensione, tutt'ora valida, delle comunicazioni AIMA inviate ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. n. 5/98 e del presupposto decreto ministeriale, si veda in particolare pag. 18 della Relazione della Commissione di Garanzia, doc. cit. agli atti.

⁵⁶ In base alla citata legge, veniva quindi:

- previsto l'invio da parte di AIMA ai produttori ed agli acquirenti, della compensazione per i periodi dal 1995/96 e 1996/97 (art. 1, comma 1);
- introdotta la possibilità di pagare a rate gli importi imputati a titolo di prelievo supplementare per i periodi 1995/96 e 1996/97 (art. 1, comma 16);
- previsto che gli acquirenti, entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati della compensazione 1995/96 e 1996/97, in caso di mancata richiesta di rateizzazione da parte dei produttori, provvedessero a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute (art. 1, comma 15);
- previsto l'aggiornamento dei QRI per i periodi 1997/98 e 1998/99;
- prevista l'effettuazione della compensazione per i periodi 1997/98 e successivi sulla base di "dati certi" (i cui termini sono stati ulteriormente differiti ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 79/00).

E con il conseguente **D.M. n. 159 del 21 maggio 1999** (attuativo dell'art. 1, comma 5, L. n. 118/99) il Ministero ha stabilito:

- che la comunicazione AIMA di QRI per il periodo 1998/99 doveva intendersi comunicazione di inizio periodo;
- che per i periodi 1997/98 e 1998/99 le Regioni e Province autonome dovevano eseguire accertamenti d'ufficio delle produzioni e dei QRI assegnati solo su segnalazione di situazione anomala da parte di AIMA e, in caso di conferma delle anomalie, dovevano applicare l'art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 17.02.1998 (già sospeso dal Tar del Lazio);
- che i produttori potevano presentare istanza di riesame entro 15 giorni dal ricevimento delle comunicazioni solo per richiedere la modifica dei dati "...che non risultino già definitivamente accertati ai sensi della L. n. 5/98..." (art. 3, comma 2).

Il risultato ottenuto da queste norme è stato che AIMA e le regioni hanno continuato a reiterare gli accertamenti dei dati produttivi, le assegnazioni di QRI - sempre basandosi sulle assegnazioni operate ex L. n. 5/98, comprensive del c.d. taglio della quota B effettuato ai

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

2.1.2.5. LA COMMISSIONE DI INDAGINE SUL “LATTE IN NERO”.

sensi della L. n. 46/95, già dichiarata incostituzionale dalla Suprema Corte con sentenza n. 520 del 1995 -, le compensazioni e gli importi imputati agli allevatori a titolo di prelievo supplementare.

In particolare, per i periodi 1995/96 e 1996/97, ex art. 1, comma 1, L. n. 118/99 AIMA ha inviato sia ai produttori ed agli acquirenti una prima comunicazione della compensazione nel mese di luglio 1999, la quale unitamente alla presupposta compensazione ed a tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, è stata impugnata avanti il TAR del Lazio, sia dai produttori che dagli acquirenti italiani, e sospesa con una serie ordinanza del 29.7.99. Una seconda comunicazione “ad integrale sostituzione di quanto già comunicato” giungeva nel mese di ottobre 1999: pure questa comunicazione è stata impugnata sempre da centinaia di produttori e di acquirenti, e sospesa con una serie di ordinanza in data 2 novembre 1999. E di seguito, man mano che i soggetti deputati, definivano gli accertamenti sulla produzione lattiera e sulle conseguenti assegnazioni di QRI per i periodi 1995/96 e 1996/97, AIMA ha rettificato più volte di conseguenza le compensazione per i predetti periodi.

Ma anche per le annate successive (ossia per le annate 1997/98 e seguenti) AIMA (ora AGEA) ha continuato a reiterare nel corso degli anni sia le comunicazioni di QRI, divenute poi definitivamente di competenza delle Regioni ai sensi della L. n. 79/2000, che le compensazioni; dette assegnazioni, così come le compensazioni di fine periodo, e tutti i presupposti decreti ministeriali, sono state impugnate e sospese in sede amministrativa.

Si ricorda che per i periodi 1997/98 e 1998/99, AIMA ha inviato nel febbraio 2000 (in ritardo di mesi sul termine ultimo previsto) una prima comunicazione dei dati produttivi e dei QRI ex art. 1, comma 3 e 4, L. n. 118/99, ai fini della compensazione retroattiva per detti periodi; e di seguito, senza attendere i risultati delle verifiche regionali previste ex D.M. n. 159/99 sul latte prodotto in Italia e i QRI assegnati per i periodi 1997/98 e 1998/99, nel mese di luglio 2000 ha comunicato i risultati della compensazione nazionale per i predetti periodi⁵⁶, poi nel corso del mese di agosto ha avvertito gli acquirenti che i dati comunicati erano soggetti a rettifica (appunto perché calcolati senza aver atteso le verifiche regionali), infine nel corso del mese di ottobre ha inviato solo ad alcuni produttori i dati dei nuovi prelievi supplementari senza, a quanto è dato di capire, aver operato una nuova compensazione (v. nota di Prot. n. 6501/Comm. Liq. del 9 ottobre 2000).

Ancora, **per il periodo 1999/2000**, AIMA ha inviato con un unico atto i QRI e la compensazione a distanza di mesi dalla chiusura della relativa campagna, successivamente alle comunicazioni di QRI relative alla campagna 2000/2001 e comunque senza aver effettuato le verifiche dei dati produttivi delle campagne precedenti; anche per detta campagna altri dati sono giunti con un nuova comunicazione AGEA nel luglio 2002.

Nel frattempo, per dare attuazione al Reg. CE n. 1256/99, il legislatore italiano ha emanato il D.L. n. 8/2000 contenente “disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale garantito di latte e per la regolazione provvisoria del rettore lattiero-caseario”, poi convertito in L. n. 79/2000.

Con detta normativa è stato previsto:

- **per il periodo 2000/2001:** l'aggiornamento definitivo da parte delle regioni dei QRI per il periodo 1999/2000 sulla base degli accertamenti dei dati produttivi e dei QRI dei precedenti periodi; l'invio di tali dati ad AIMA entro il 15 marzo 2000; il recepimento di tali dati da parte di AIMA e quindi la comunicazioni da parte di AIMA dei QRI per il periodo 2000/2001; l'ulteriore verifica di tali dati da parte delle regioni e la comunicazioni definitiva ai produttori ed agli acquirenti, sempre da parte delle regioni, entro il 30.6.00, unitamente alle quote aggiuntive derivanti dall'aumento comunitario del QGG nazionale ex Reg. CE n. 1256/99 (art. 1, commi 1 e 3);
- **per il 2001/2002:** l'assegnazione di una ulteriore quote aggiuntiva assegnata all'Italia con validità dal 1 aprile 2001 ex Reg. CE n. 1256/99 (art. 1, comma 8bis);
- **per i successivi periodi:** l'assegnazione dei QRI sui dati dei precedenti periodi.

Ebbene, **per il periodo 2000/2001**, nonostante le regioni, alla data del 15 marzo 2000, non avessero comunicato ad AIMA alcun aggiornamento (avevano appena iniziato ad effettuare gli accertamenti sui dati produttivi e sui QRI per i periodi 1997/98 e 1998/99) AIMA ha inviato ai produttori la comunicazione dei QRI per il periodo 2000/2001, ossia ha consapevolmente inviato ai produttori un QRI su dati non aggiornati⁵⁶.

E, nel corso del mese di agosto 2000, anche le Regioni hanno proceduto ad inviare la comunicazione di QRI per il periodo 2000/2001, senza aver recepito le verifiche dei dati di produzione e QRI relative ai periodi precedenti, e senza aver comunque attribuito alcuna quota integrativa come previsto dall'art. 1, comma 1, L. n. 79/00.

Nonostante ciò, a fine luglio 2001, AGEA, senza aver comunicato nulla ai produttori nei modi previsti dall'art. 1, comma 1, L. n. 118/99, ha richiesto agli acquirenti il versamento del prelievo supplementare per il periodo 2000/2001⁵⁶.

Successivamente, con comunicazione di Prot. n. 1423 del 22 maggio 2002, AGEA, ha comunicato delle rettifiche alle imputazioni di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2000/2001⁵⁶.

Per il periodo 2001/2002, ricordiamo che ex art. 8bis, L. n. 79/00 è stata prevista l'assegnazione agli allevatori del QGG aggiuntivo assegnato all'Italia ex Reg. CEE 1256/99, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali. Ma poiché solo con D.M. 19 aprile 2001 sono stati stabiliti i criteri di assegnazione, le Regioni e Province autonome hanno comunicato il QRI per detto periodo 2001/2002 senza alcun QRI aggiuntivo sulla base delle precedente assegnazioni di AIMA e delle Regioni stesse.

E sulla base di dette assegnazioni di QRI per il periodo 2001/2002, AGEA ha provveduto ad effettuare la compensazione di fine periodo, comunicandola sempre ai soli acquirenti.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Dopo anni di continue incertezze, in data 2 agosto 2002, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 30803, veniva istituita una Commissione di Indagine per accertare la coerenza tra i quantitativi di latte dichiarati commercializzati in Italia e la consistenza di stalla certificata dall'anagrafe zootecnica.

I risultati di questa Commissione sono stati presentati in data 20 marzo 2003⁵⁷.

Tra l'altro nella Relazione si dà atto dell'esistenza del fenomeno della "non corretta contabilizzazione" della produzione di latte⁵⁸, essendo state *"verificate ed appurate condotte irregolari da parte di determinati soggetti della filiera – ben individuati e individuabili – tese a conseguire illegittimi vantaggi economici sia diretti, in termini di elusione delle sanzioni connesse all'esubero rispetto alle quote assegnate, sia indiretti, in termini di evasione fiscale connessa alla mancata fatturazione"*⁵⁹.

2.1.2.6. LA RIFORMA DEL SETTORE ATTUATA CON IL D.L. N. 49/03 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 119/03

A pochi giorni di distanza dalla presentazione dei risultati della Commissione di Indagine sul latte in nero, il Governo, in data 28 marzo 2003, ha approvato il D.L. n. 49/03, poi convertito con modificazione in L. n. 119/03, con il quale sono state introdotte importanti novità nel settore.

⁵⁷ Si veda la Relazione agli atti, doc. n. 11.

⁵⁸ Così, pag. 100 della Relazione finale, doc. cit. agli atti.

⁵⁹ In proposito, richiamiamo le considerazioni dell'allora Comandante del Gruppo dei Carabinieri Antifrode del Ministero delle Politiche Agricole, Colonnello Giuseppe Messina contenute in una relazione del 2 settembre 2002, agli atti della Relazione della Commissione, e che si allega, doc. n. 12: *"... Dato per assunto che i quantitativi di riferimento individuali (QRI ovvero quote) non sono stati assegnati in maniera legittima e ancora oggi non è detto che sia legale lo stato di possesso e di concessione dei QRI. Ne deriva che le operazioni fraudolente e truffaldine sulle consegne di latte agli acquirenti, siano diventate per ciò una problematica molto complessa. ... Ecco spiegato come essi acquirenti in tale ambito e contesto siano riusciti in modo maldestro anche malavitoso ad organizzare una macchina perfetta con la quale hanno ottenuto vantaggi indicibili. In breve gli acquirenti di solito dispongono di QRI quote di carta o per averle da amministratori regionali ... compiacenti o dall'autorità statale collusa – NOTA BENE è possibile provarlo. Con tali QRI essi possono ritirare i seguenti prodotti in nero alla font: 1 – Latte estero di dubbia qualità (igiene – sanità mancando ormai la dogana al confine transita di tutto); 2 – Latte in polvere; 3 - Burro; 4 – Creme di latte; 5 - Formaggi e cagliate; 6 - Fuori quota nazionale. Nota bene che tutte queste tipologie di latte, con fattori di conversione (macchinari e purificatori imposti dalla CEE) diventano latte vaccino genuino. E' bene qui evidenziare come con le quote di carta, gli acquirenti giustificano di avere ritirato tale latte presso produttori fittizi o inesistenti in modo di averne benefici sia per compensazione, sia per fatturare il latte, così da renderlo legale e scaricare l'Iva, sia per affittare o cedere le quote ottenendone entrate illecite. Di solito tali quote risultano di produttori che sono residenti in zone coperte (garantite cioè) da compensazione prioritaria, zone disagiate, zona montane, dove occorrerebbe fare controlli sinora mai fatti. Non esistono e hanno aziende fantasma con capi bovini zero ..."*

La commissione ha altresì accertato una vera e propria mancanza di dati certi sulla reale produzione di latte italiano, anche in funzione del fatto che migliaia di aziende italiane, pur dichiarando di produrre latte alimentare, non risultano autorizzate a detta produzione ai sensi della direttiva comunitaria 92/46 recepita dal DPR 54/97: la commissione ha infatti riscontrato che delle 61.043 aziende dichiaranti produrre latte vaccino alimentare solo 40.227 risultavano autorizzate alla produzione di latte alimentare - si veda in proposito sub par. 4.1.3. della Relazione conclusiva, doc. cit. agli atti.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

E' significativo richiamare integralmente il preambolo contenuto nel decreto-legge n. 49/2003, a giustificazione della ricorrenza dei requisiti di urgenza per l'emissione dello stesso, laddove è disposto espressamente che ***è ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna di commercializzazione (01.04.2003), di "riformare" la normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento e della Corte dei conti.***

Tra le più importanti novità introdotte dalla nuova normativa si ricordano:

- l'unificazione delle quote A e B in un'unica quota: ex art. 2 è stato infatti stabilito che a partire dal periodo 2003/2004, già in corso, i quantitativi individuali di riferimento erano dati dalla sommatoria delle quote A e B, di cui all'art. 2 L. 468/92, considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1994 n. 727 convertito nella legge 46/95 nonché le assegnazioni aggiuntive di cui all'art. 1, comma 21, L. n. 118/99 e all'art. 1 L. n. 79/00⁶⁰;
- l'introduzione dell'obbligo per i primi acquirenti di versare mensilmente un importo, calcolato in via telematica da AGEA, pari a quello del prelievo supplementare per tutte le consegne di latte eccedenti la quota assegnata ai propri conferenti o comunque di garantirlo con una fideiussione bancaria a prima richiesta⁶¹;
- l'introduzione del criterio di restituzione del prelievo versato in eccesso, ossia in funzione dei versamenti mensili⁶²;
- la possibilità di rateizzazione i prelievi supplementari imputati dal 1995/96 fino al 2001/02 senza interessi, previa rinuncia del contenzioso in essere⁶³.

⁶⁰ Si consideri, peraltro, che l'art. 2 della L. n. 119/03, nel prevedere l'assegnazione dei quantitativi individuali di riferimento assegnati in base alla L. 468/92, così come modificata della L. n. 46 del 1995 (ossia con il taglio della quota B), ha previsto l'assegnazione di quote che sono già state dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte Costituzionale n. 520 del 28.12.1995, quantomeno per quanto attiene al taglio della quota B. Anche per i periodi dal 2003/04 in avanti, regolati dalla nuova normativa citata, sia le assegnazioni dei QRI che le operazioni di compensazione risultano impugnate da parte di produttori.

⁶¹ Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 119/03 è stato infatti imposto agli acquirenti:

- di comunicare ad AGEA su supporto informativo tramite il SIAN entro 30 giorni dalla fine del mese di riferimento i dati produttivi dei propri conferenti;
- di trattenere il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti;
- di versare entro i successivi trenta giorni gli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare o, in alternativa, di presentare una garanzia fideiussoria a prima richiesta pari all'importo da versare.

⁶² Da segnalare che anche per i periodi dal 2003/04 in avanti, regolati dalla nuova normativa citata, sia le assegnazioni di QRI che le operazioni di compensazione / restituzione di fine periodo risultano impugnate da parte di vari produttori.

⁶³ Si ricorda che con Sentenza 13 novembre 2001 in causa C-277/98 la Corte di Giustizia CE (che si allega, doc. n. 13) ha statuito che ***"1. Dal sistema istituito dal regolamento 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, risulta che lo Stato membro, se è tenuto a riversare alla Commissione gli importi da esso riscossi, non è lui stesso debitore del prelievo supplementare. Infatti, il regime comunitario di prelievo supplementare non***

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Inoltre, con la L. n. 119/03, sono state confermate in capo alle regioni e province autonome le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime⁶⁴.

Per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è stato di fatto confermato quanto già previsto all'art. 8 del D.P.R. n. 569/93⁶⁵.

Per quanto infine riguarda le vendite dirette, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.M. 31 luglio 2003 è stato inoltre previsto:

“articolo 14 – Contabilità degli acquirente e dei produttori

4. I prodotti lattiero - caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 2. Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato 2 dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regine per i tipi di formaggi interessati.”⁶⁶

prevede la sostituzione dello Stato membro all'acquirente in quanto debitore, qualora detto acquirente proponga ricorsi secondo i procedimenti nazionali vigenti al fine di contestare gli importi che gli sono chiesti in base al prelievo supplementare. Siffatta sostituzione dello Stato membro all'acquirente in quanto debitore, anche per un durata limitata a quella dei procedimenti giudiziaria, presuppone una previa base legale che ne definisca i presupposti. (v. punto 37). ...”. Sulla base di tale principio, è stata annullata la decisione della Commissione 6 maggio 1998, 98/358/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOG) sezione garanzia, nella parte in cui essa applica alla Repubblica francese “correzioni negative” concernenti i prelievi supplementari per il latte corrispondenti a somme il cui recupero costituisce oggetto di procedimenti giudiziari pendenti, alla data della predetta decisione della Corte di Giustizia, dinanzi ai giudici nazionali competenti. Anche a seguito di tale pronuncia, con il Reg. CE n. 1788/2003 il Consiglio ha posto in capo agli Stati membri la diretta responsabilità del pagamento del prelievo supplementare, a partire dalla campagna 2004/05. Lo Stato italiano, che aveva sempre subito correzioni negative in riferimento ai prelievi supplementari, ha peraltro preferito riconoscere espressamente quanto imputato dalla Ce a tale titolo per tutti i periodi dal 1995/96 al 2001/02, caricandosi un debito pari a Euro 1.386.475.250, e trattando con la Commissione la possibilità di farsi pagare le relative somme dai produttori a rate, senza interessi, previa rinuncia del contenzioso da parte degli stessi, come risulta chiaramente dalla Decisione del Consiglio del 16 luglio 2003 n. 2003/530/CE..

⁶⁴ Inoltre, all'art. 16, del D.M. 31 luglio 2003 n. 11633, attuativo della L. n. 119/03, è stato espressamente stabilito quanto segue: *“Articolo 16 – Controlli - 1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, entro il 30 settembre successivo al termine di ciascun periodo, l'AGEA, sulla base dell'analisi del rischio di cui al predetto art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001, individua le aziende da sottoporre a controllo e determina le modalità operative per la rendicontazione dei controlli stessi in accordo con le regioni. 2. Le regioni, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 4 della legge n. 119/2003, effettuano, nell'ambito dei poteri e dei compiti loro attribuiti ogni altro controllo ritenuto necessario ai fini della corretta applicazione del regime delle quote nei confronti degli acquirenti, dei produttori e dei trasportatori. 3. Le regioni, sulla base dell'esito dei controlli svolti dai propri funzionari o dagli altri soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 119/2003, ovvero sulla base di comunicazioni di rettifica inviate dai dichiaranti, aggiornano la contabilizzazione delle consegne e delle vendite dirette registrata nella banca dati del SLAN. 4. I funzionari delle regioni incaricati dello svolgimento di compiti di controllo relativi all'applicazione della normativa sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino devono essere muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'ufficio di appartenenza.”*

⁶⁵ Ed infatti:

- all'art. 13 del D.M. 31 luglio 2003, attuativo della L. n. 119/03, è stato stabilito:

“Articolo 13 – Tenore di materia grassa

1. L'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.
2. Per le aziende situate nelle zone di montagna e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore ai 60.000 kg l'acquirente effettua almeno un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.
3. A tal fine l'acquirente effettua le analisi nei laboratori degli istituti zooprofilattici od in altri laboratori indicati dalla regione o provincia autonoma, o che operano secondo criteri definiti dalla regione stessa.
4. I certificati delle analisi effettuate devono essere conservati con la documentazione contabile di cui all'art. 14 del presente decreto.
5. Le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione delle analisi che comunque garantiscano l'effettivo controllo delle stesse.”

- all'art. 6, comma 1, del medesimo D.M. 31 luglio 2003, è stato inoltre imposto agli acquirenti di tenere un registro mensile nel quale deve essere indicato anche il quantitativo complessivo rettificato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione.

⁶⁶ Si ricorda pertanto:

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

2.1.2.7. LA DISCIPLINA ATTUALMENTE VIGENTE CON LE MODIFICHE E LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. N. 33/09

La normativa italiana è stata da ultimo modificata ai sensi della L. n. 33/09.

Le maggiori novità introdotte dalla citata normativa riguardano:

- la redistribuzione delle quote aggiuntive assegnate all'Italia con validità dal 2009/2010, prioritariamente alle aziende che, nel periodo 2007/08 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota;
- la possibilità per i produttori di rateizzare gli importi imputati a titolo di prelievo supplementare per tutti i periodi, dal 1995/06 fino al 2008/09, gravati degli interessi.

Di particolare interesse, è il fatto che, ai sensi dell'art. 8-*bis* della L. n. 33/09, è stato introdotto, dopo l'art. 10 della L. n. 119/03, l'art. 10-*bis*, con il quale, al comma 5, sono stati dettati i criteri per calcolare le consegne di latte, effettuate nel periodo 2007/08, non coperte da quota, ai fini della redistribuzione delle quote aggiuntive:

“5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/08, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

- a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;***
- b) ove si constati un divario positivo il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;***
- c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.”***

- che l'art. 14, comma 5, del Reg. (CE) n. 1392/2001 prevedeva: “... 5. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, sia una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, indicano, mese per mese e prodotto per prodotto, i quantitativi di latte e/o dei produttori lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura e dettaglianti, sia il registro degli animali che utilizzano nell'azienda per la produzione di latte, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio e i documenti giustificativi che permettono di controllare la suddetta contabilità di magazzino”;

- che detta norma è stata ripresa e parzialmente modificata dall'art. 24, par. 6 del Reg. CE n. 595/04, che ha imposto la registrazione anche dei prodotti che non sono stati venduti o trasferiti: “... 6. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, sono indicati, mese per mese e prodotto per prodotto, le vendite o i trasferimenti di latte o di prodotti lattiero - caseari **nonché i prodotto che non sono stati venduti o trasferiti**. Egli tiene inoltre a disposizione dell'autorità competente il registro degli animali dell'azienda utilizzati per la produzione di latte, conformemente all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e i documenti giustificativi che permettono di controllare la suddetta contabilità di magazzino.”

RELAZIONE CONCLUSIVA

3. L'INCIDENZA DEL TENORE DELLA MATERIA GRASSA DEL LATTE NELL'APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE QUOTE LATTE

3.1. RILEVANZA DEL TENORE DELLA MATERIA GRASSA DEL LATTE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PRODUZIONE INDIVIDUALE

Fin dall'introduzione del regime delle quote latte (Reg. (CEE) n. 856/84 e n. 857/84) ad ogni quantitativo individuale di riferimento deve essere associato il tenore di materia grassa del latte relativo alla produzione di ogni singolo allevatore nello stesso anno di riferimento sul quale doveva essere calcolato il QRI, ossia il c.d. "tenore di materia grassa di riferimento", o "TMGR".

Nel corso di ogni periodo di commercializzazione (1 aprile / 31 marzo di ogni anno), deve poi essere rilevato, mediante analisi mensili, il c.d. "tenore di materia grassa di periodo", o "TMGP".

Attraverso il raffronto tra il TMGR ed il TMGP, alla fine di ogni periodo di commercializzazione, viene stabilito per ogni singolo produttore il "quantitativo di latte rettificato" che serve per determinare la produzione di periodo di ogni produttore rilevante ai fini del regime delle quote.

Da notare che, come evidenziato anche nel 2° considerando del Reg. CE n. 285/09, i coefficienti applicabili alle consegne di latte il cui tenore di grassi è superiore o inferiore al livello di riferimento, sono rimasti identici dal 1989 fino al periodo corrente, in quanto, soltanto con l'entrata in vigore del predetto Reg. (CE) n. 285/09, e quindi dalla corrente campagna 2009/2010, è stato modificato il solo coefficiente applicabile alle consegne di latte il cui tenore effettivo di grassi è superiore al tenore di grasso di riferimento, al fine di ridurre il livello di adeguamenti applicato alle predette consegne, mentre è rimasto invariato il coefficiente applicabile alle consegne di latte il cui tenore di grassi è inferiore al livello di riferimento.

In pratica, per tutte le campagne dal 1989/90 in avanti:

- ove si constatava un divario positivo tra il tenore di grasso di periodo (TMGP) ed il tenore di grasso di riferimento (TMGR), il quantitativo di latte consegnato doveva essere maggiorato dello 0,18% per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;
- ove si constatava un divario negativo tra il tenore di grasso di periodo (TMGP) ed il tenore di grasso di riferimento (TMGR), il quantitativo di latte consegnato doveva essere diminuito dello 0,18% per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Ebbene, a partire dal periodo 2009/2010,

- ove si constaterà un divario negativo tra il tenore di grasso di periodo (TMGP) ed il tenore di grasso di riferimento (TMGR), il quantitativo di latte consegnato dovrà essere maggiorato dello 0,09% per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;
- ove si constaterà un divario positivo tra il tenore di grasso di periodo (TMGP) ed il tenore di grasso di riferimento (TMGR), il quantitativo di latte consegnato dovrà essere diminuito dello 0,18% per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte.

In base alle predette formule si ha che:

- se la differenza tra il TMGP e TMGR è negativa, allora il produttore avrà un quantitativo di latte rettificato in base al grasso inferiore al latte consegnato, con evidente vantaggio nel calcolo dell'eventuale prelievo supplementare, ma con svantaggio nel calcolo della produzione ai fini della verifica di utilizzo del QRI;
- se la differenza tra il TMGP e TMGR è positiva, allora il produttore avrà un quantitativo di latte rettificato in base al grasso superiore al latte consegnato, con evidente penalizzazione nel calcolo del prelievo supplementare e vantaggio nel calcolo della produzione ai fini della verifica di utilizzo del QRI;
- se non vi è differenza, il quantitativo di latte consegnato risulterà identico al quantitativo di latte rettificato.

Poiché, come detto, il quantitativo di latte che viene preso in considerazione per ogni allevatore ai fini dell'applicazione del regime delle quote è sempre e soltanto quello rettificato, e mai quello consegnato, la rettifica, e quindi i dati del TMGR e del TMGP, sono rilevanti:

- ai fini del calcolo del conteggio del superamento individuale del QRI;
- (in ambito italiano) ai fini del calcolo del superamento o meno del taglio della quota B (per poter usufruire della compensazione prioritaria);
- ai fini del mantenimento della quota latte (per la verifica di utilizzo di almeno il 70% del QRI assegnato);
- ai fini dell'affitto della parte di QRI non prodotta in corso di campagna.

Ed infatti, un produttore deficitario di quota, ossia con una produzione superiore alla quota che gli è stata attribuita, ha tutto l'interesse a cercare di produrre latte con un tenore di materia grassa di periodo inferiore a quella di riferimento, ossia a far risultare una differenza positiva tra TMGR e TMGP, poiché, con la rettifica, la sua produzione risulta inferiore e quindi ha maggiore possibilità di "rimanere in quota", ossia di non pagare il prelievo supplementare.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Per quanto poi riguarda la situazione italiana, per il meccanismo di compensazione adottato dallo Stato italiano fino a tutto il periodo 2003/04, deve essere tenuto presente anche un altro importante aspetto.

Come detto, lo Stato italiano, infatti, quanto meno fino all'introduzione della L. n. 119/03, ossia fino alla campagna 2003/04, ha previsto che la compensazione avvenisse a livello nazionale per "categorie prioritarie".

Si ricorda, infatti, che le compensazioni nazionali di tutti i periodi dal 1995/96 al 2002/03 sono avvenute sulla base delle categorie prioritarie indicate all'art. 1, comma 8 della L. n. 118/99, ossia:

- a. in favore dei produttori titolari di quota della zone di montagna;
- b. in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
- c. in favore dei produttori titolari di quota ubicati in zone svantaggiate;
- d. in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima;
- e. in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;
- f. in favore di tutti gli altri produttori.

Ebbene, in ambito italiano, per effetto di questa situazione, i produttori deficitari di quota non avevano solo l'interesse a rimanere il più possibile entro la quota, ma anche quello di rientrare tra i produttori che godevano della compensazione prioritaria in riferimento al taglio della quota B.

Ed infatti, come risulta dai prospetti di sintesi delle operazioni di compensazione messi a disposizione da AGEA⁶⁷, per tutti i periodi 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02 è stato interamente compensato il taglio della quota B, mentre nel periodo 2002/03, il taglio della quota B è stato compensato fino al 75,32%.

Nel corso della sedute della presente Commissione⁶⁸, è peraltro risultato che, in particolare nel centro – sud, diversi produttori hanno dimostrato l'interesse contrario, ossia l'interesse ad effettuare una produzione di latte con un TMGP superiore al TMGR, al fine di per ottenere un aumento della produzione e quindi far risultare di aver prodotto almeno il 70% del QRI loro assegnato per non incorrere nella decadenza della quota latte⁶⁹.

⁶⁷ V. doc. n. 14, agli atti.

⁶⁸ Vedi quanto riferito dal dott. Giulio Costantino della Regione Lazio, e di cui al verbale del 20 ottobre 2009, allegato I.

⁶⁹ Si veda, in questo senso, art. 3 D.M. 31 luglio 2003.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Altra situazione messa in evidenza nel corso dei lavori, è il fatto che comunque, minore è la produzione rettificata e maggiore è la possibilità per i produttori non eccedentari di affittare la parte di quota non prodotta in corso di campagna (sempre dopo aver prodotto almeno il 70% del QRI loro attribuito al fine di non incorrere nelle scadenze sopra citate).

3.2. RILEVANZA DEL TENORE DELLA MATERIA GRASSA DEL LATTE AI FINI DEL CALCOLO DEL SUPERAMENTO DEL QGG NAZIONALE

Se quindi, a livello di produttori, il quantitativo di latte che viene preso a riferimento per verificare il superamento del QRI assegnato agli stessi è il quantitativo di latte rettificato in base al rapporto tra TMGR e TMGP come sopra indicato, per gli Stati membri, fino alla presente campagna, così non è sempre stato.

Si è visto infatti nelle premesse normative, che la Comunità, a partire dal Reg. (CEE) 3950/92 – e quindi dalla campagna 1993/94 -, poiché la rettifica verso il basso delle produzioni individuali in funzione della diminuzione del tenore di materia grassa di periodo poteva comportare come conseguenza che lo Stato membro avrebbe potuto non pagare il prelievo supplementare nonostante il superamento della quota nazionale consegne in base al quantitativo di latte non rettificato, ha previsto che gli Stati membri fossero comunque tenuti a pagare il prelievo supplementare sulla differenza tra quantitativo di latte consegnato e QGG consegne nel caso in cui il quantitativo di latte rettificato totale fosse inferiore al quantitativo di latte totale consegnato.

I principi di cui sopra sono stati mantenuti in vigore fino a tutta la campagna 2003/04, poiché a partire dalla campagna 2004/05, a seguito dell'introduzione del Reg. (CE) n. 1788/03, è stato previsto che se la somma delle consegne adeguate è inferiore alle consegne effettive, il prelievo è calcolato sempre sulle consegne effettive, ma che gli adeguamenti verso il basso sono ridotti proporzionalmente in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive⁷⁰.

Da ultimo, infine, con il Reg. (CE) n. 72/09, con validità a partire dalla corrente campagna 2009/2010, è stato previsto che in ogni caso il prelievo a carico dello Stato sia calcolato sulle consegne adeguate.

⁷⁰ Si noti che dopo l'introduzione di tale principio, in Italia solo nella campagna 2006/07 le produzioni rettificate sono risultate inferiori alle consegne, ma che AGEA, ai sensi della modifiche apportate alla L. n. 119/03 dalla L. n. 71/05, non ha applicato detto principio in quanto la sommatoria degli esuberi individuali era comunque superiore al prelievo dovuto dallo Stato membro.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

3.3. RILEVANZA DEL TENORE DI MATERIA GRASSA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO OGGETTO DI ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA AI SENSI DELLA L. N. 33/09

Ai sensi della L. n. 33/09, il TMGR ed il TMGP registrato nel corso del periodo 2007/08, assumono poi importanza anche ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento aggiuntivi ivi previsti con validità dalla campagna 2009/2010.

Il secondo comma dell'art. 8-*bis* della predetta L. n. 33/09, ha inserito l'art. 10-bis alla L. n. 119/03 che, al comma 5, prevede testualmente:

“... 5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/08, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

- a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;***
- b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;***
- c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.”***

In pratica, in base a tale disposizione, dopo aver verificato che il produttore rientri nella categoria indicata nel comma 1 dello stesso art. 10 bis, per l'assegnazione delle quote aggiuntive, la produzione da lui dichiarata nel 2007/08 viene ricalcolata sulla base dei parametri sopra indicati.

Da quanto sopra, risulta pertanto di tutta evidenza l'importanza che assumono sia il TMGR che il TMGP, tanto per il calcolo della produzione e quindi per l'imputazione del prelievo supplementare, così come per il mantenimento della quota di produzione, quanto per l'assegnazione delle quote aggiuntive di cui all'art. 10-bis della L. n. 119/03, introdotto dall'art. 8-bis della L. n. 33/09, e quindi l'importanza che assume la verifica circa la correttezza iniziale dell'assegnazione del TGMR associato alla quota di produzione e circa l'attendibilità e la correttezza del metodo con cui vengono eseguite le analisi mensili che portano alla determinazione del TGMP.

RELAZIONE CONCLUSIVA

4. ESAME DEI DATI

4.1. SULL'ASSEGNAZIONE INIZIALE DEL TENORE DI MATERIA GRASSA DI RIFERIMENTO (TMGR)

Per quanto concerne l'assegnazione iniziale del tenore di materia grassa di riferimento (TMGR) in base ai regolamenti comunitari, questa andava riferita al tenore di materia grassa che presentava la produzione di ogni singolo allevatore nell'anno che doveva essere preso a riferimento anche per l'assegnazione dei QRI, ossia, per l'Italia il 1983/84.

Poiché peraltro l'Italia ha dato applicazione al regime solo a partire dal periodo 1993/94, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 569/93 è stato previsto che il TMGR avesse come riferimento il tenore medio di grassi (che avrebbe dovuto essere stato) rilevato per ciascun produttore durante il periodo 1991/92 e che, in assenza di tale dato, venisse utilizzato il tenore medio nazionale rilevato dall'ISTAT, ossia 3,59%.

Il legislatore imponeva inoltre agli acquirenti di indicare nella dichiarazione di fine periodo (i futuri L1) a partire dal 1993/94 per ciascun produttore anche il TMGR, sulla base di quanto sopra indicato.

Si ricorda in proposito che all'epoca le dichiarazioni di fine periodo non dovevano essere sottoscritte anche dai produttori e che i produttori non potevano pertanto confermare i dati contenuti nella predetta dichiarazione di fine periodo predisposta dagli acquirenti.

Poiché, peraltro, solo ai sensi dello stesso art. 8 del D.P.R. n. 569/93 è stato imposto l'obbligo di effettuare due prelievi mensili al fine di determinare il tenore di materia grassa di periodo e ciò a partire dal 1 aprile 1993, con tutta probabilità solo gli acquirenti che utilizzavano il metodo di pagamento del latte basato sul latte qualità avevano a disposizione delle analisi di grasso dei produttori per il periodo 1991/92.

Rimane comunque il fatto che non risulta che, all'epoca, tutti i laboratori che effettuavano le analisi per il pagamento del latte in base alla qualità fossero pubblici (come lo sono gli istituti zooprofilattici) o, se privati, comunque non accreditati o indicati dalle Regioni, e che pertanto non è possibile esprimere alcuna valutazione circa l'attendibilità o meno delle dichiarazioni iniziali del grasso (ossia relative al 1993/94 ed al 1994/95) basate sulle analisi in possesso degli acquirenti.

AGEA peraltro riferisce che l'allora AIMA nel 1993 incaricò il CCIA (Consorzio Controlli Integrati in Agricoltura) di effettuare una rilevazione presso le aziende per

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

verificare le vacche da latte presenti nonché il quantitativo di latte prodotto nelle annate 1988/89 e 1991/92 e la percentuale di grasso per i medesimi periodi, desunti da documenti fiscalmente rilevanti; in mancanza di documenti di analisi per ricavare il tenore di grasso, doveva essere indicato l'indice ISTAT (ossia 3,59).

AGEA riferisce ancora che AIMA, a suo tempo, aveva ricevuto la predetta rilevazione per tutte le aziende censite nel bollettino n. 3 per la campagna 1993/94 pubblicato da UNALAT e che dette informazioni sono state utilizzate per l'aggiornamento dei bollettini delle campagne successive.

Specifica altresì AGEA che per i dati dei QRI e del TMGR sono stati presi in considerazione quelli ricavati dalle schede di rilevazione di cui sopra e che il TMGR è stato ufficializzato nei bollettini solo a partire dal 1 bollettino relativo alla campagna 1995/96.

In sede di rilevazione, pertanto, come confermato anche da AGEA, è stato fatto solo un accertamento documentale e gli incaricati del CCIA hanno rilevato il contenuto di quanto indicato nelle fatture e nelle analisi esibite dai produttori, ma in tale ambito non stati fatti approfondimenti circa i dati riportati nella predetta documentazione, per esempio in base alla razza ed alla genetica degli animali allevati o in base alla razione alimentare degli stessi o ancora in base alle successive dichiarazioni di TMGP, né è stato effettuato alcun raffronto con i dati del grasso rilevati dall'Associazione Italiana Allevatori per quanto concerne le aziende aderenti.

C'è anche da dire che nel momento in cui la rilevazione è stata fatta (anno 1993) non era ancora stato pubblicato il D.P.R. n. 569/93 e che pertanto non si sapeva ancora che anno di riferimento avrebbe scelto il legislatore italiano per fissare il TMGR.

Dopo la predetta rilevazione, venne data la possibilità ai produttori di effettuare istanza di riesame dei dati rilevati come sopra, presso AIMA e, successivamente, anche presso le organizzazioni professionali di categoria più rappresentative.

La Commissione di Indagine Governativa istituita ai sensi dell'art. 1, comma 31, della L. n. 81/97, la c.d. Commissione Lecca, non ebbe modo di occuparsi del TMGR, in quanto aveva il compito di controllare il sistema di assegnazione delle quote e di accertare la quantità di latte commercializzata; ebbe però modo di controllare i rilevamenti e i riesami di cui sopra con riferimento al numero delle vacche da latte, al latte prodotto ed all'ubicazione delle stalle, esprimendo dubbi sugli stessi⁷¹.

⁷¹ In proposito si rinvia alle Relazioni della Commissione Lecca, allegate alla presente Relazione, doc. n. 8 e 9.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Come è stato rilevato nel corso delle sedute della presente Commissione, il TMGR è stato poi ufficialmente comunicato da AIMA ai produttori unitamente alle quote per i periodi 1995/96 e 1996/97 ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. n. 5/98 e, a seguito di tale comunicazione, i produttori hanno avuto una ulteriore possibilità di presentare istanza motivata di riesame alle regioni, anche in riferimento al TMGR.

Resta comunque il fatto che chi ha avuto inizialmente una assegnazione di QRI e di TMGR superiori a quanto effettivamente spettante, è improbabile che abbia chiesto la diminuzione del QRI o la rettifica verso il basso del TMGR.

Da tutte le valutazioni sopra riportate, la presente Commissione non può che prendere atto del fatto che l'assegnazione del TMGR si è basata esclusivamente sul supporto documentale sopra indicato.

AGEA, su richiesta della Commissione, ha fornito una serie di tabulati in base ai quali risulta il TMGR attribuito ai produttori italiani, il tutto suddiviso per fasce e per tutte le campagne, a partire dalla 2000/01, nella quali il quantitativo di latte consegnato è risultato superiore al quantitativo di latte rettificato, ossia per le campagne 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2006/07, nonché per la campagna 2008/09⁷².

In base a detti dati risulta che, nella campagna 2008/09, su un totale di 42.932 modelli L1 fatti pervenire ad AGEA:

- n. 424 riportano un dato di TMGR tra il 2,5% ed il 3,5%
- n. 10.720 riportano un dato di TMGR tra il 3,5% ed il 3,6%
- n. 15.130 riportano un dato di TMGR tra il 3,6% ed il 3,7%
- n. 10.139 riportano un dato di TMGR tra il 3,7% ed il 3,8%
- n. 1.122 riportano un dato di TMGR tra il 3,8% ed il 3,9%
- n. 2.453 riportano un dato di TMGR tra il 3,9% ed il 4,0%
- n. 2.944 riportano un dato di TMGR oltre il 4,0%

Pertanto, n. 16.658 L1 su 42.932, ossia il 39% del totale delle dichiarazioni di produzione, riportano un dato di TMGR superiore al dato di riferimento attualmente assegnato all'Italia, pari a 3,68%.

⁷² V. doc. n. 15.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Di contro 26.274 su 42.932, ossia il 61% del totale delle dichiarazioni di produzione, riportano un dato di TMGR inferiore al dato di riferimento attualmente assegnato all'Italia, pari al 3,68%

Anche per le precedenti campagne le percentuali oscillano intorno agli stessi valori.

4.2. SUI DATI E SULLA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI MATERIA GRASSA DI PERIODO (TMGP)

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 569/93, oltre ad essere stato normato il metodo per l'assegnazione del TMGR, è stato anche previsto:

- che a partire dal 1 aprile 1993, gli acquirenti dovessero effettuare due analisi mensili del latte acquistato dai produttori di pianura e una analisi mensile per i produttori delle zone di montagna o che producevano meno di 60.000 chili, al fine di calcolare il tenore di grassi del medesimo latte, e che a tale scopo gli acquirenti o potessero utilizzare i prelievi ed i risultati delle analisi eseguite per il pagamento del latte in base alla qualità, oppure dovessero effettuare le predette analisi in laboratori riconosciuti o indicati dalla regione;
- che gli acquirenti conservassero per almeno 3 anni i certificati delle analisi;
- che sempre gli acquirenti calcolassero e registrassero il tenore medio di grasso di latte di ciascun produttore nelle dichiarazioni di fine periodo (gli L1) nonché nell'apposita contabilità di magazzino.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. n. 468/92, è stato demandato alle regioni e province autonome il compito di svolgere *“periodici controlli sull'entità della produzione effettiva di latte dei singoli produttori e, nel caso in cui verificchino che essa è inferiore alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima sulla quota effettiva, dandone comunicazione all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'art. 4”* il tutto ai fini della verifica dell'utilizzo del QRI per non incorrere nella decadenze di legge.

Inoltre, sia in base alla L. n. 468/92 (art. 8), che al D.P.R. n. 569/93 (art. 16), le regioni e le province autonome sono state incaricate di effettuare i controlli sulla corretta applicazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e quindi anche sulla corretta rilevazione e contabilizzazione del TMGP.

In particolare ai sensi dell'art. 8 della L. n. 468/92 è stato espressamente previsto:

“art. 8 – 1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria delle quote latte ed al prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. ... 3. I

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonché dei funzionari dell'ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, presso le proprie sedi, impianti aziende magazzini od altri locali, nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

Si ricorda ancora che ai sensi della L. n. 119/03, sono stati ribaditi i poteri e le funzioni di controllo delle regioni e province autonome: alle stesse sono state infatti demandati ***“gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari”*** con la specificazione che alle medesime spettano anche ***“le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo”*** (art. 1, comma 1); ***“tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto. ...”*** (così, comma 5 dell'art. 1, della L. n. 119/03).

Su tali presupposti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 119/03, le regioni e le province autonome sono state specificatamente incaricate di verificare, tra l'altro, ***“la corretta determinazione degli esuberi individuali”*** che, come si è visto, dipendono anche dal raffronto tra il TMGR ed il TMGP, nonché ***“la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuta nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina.”***

Ai sensi dell'art. 16 del D.M. 31 luglio 2003, applicativo della L. n. 119/03, è stato inoltre previsto:

“articolo 16 – Controlli

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, entro il 30 settembre successivo al termine di ciascun periodo, l'AGEA, sulla base dell'analisi del rischio di cui al predetto art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001, individua le aziende da sottoporre a controllo e determina le modalità operative per la rendicontazione dei controlli stessi in accordo con le regioni.

2. Le regioni, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 119/03, effettuano, nell'ambito dei poteri e dei compiti loro attribuiti ogni altro controllo ritenuto necessario ai fini della corretta applicazione del regime delle quote nei confronti degli acquirenti, dei produttori e dei trasportatori.

3. Le regioni, sulla base dell'esito dei controlli svolti dai propri funzionari o dagli altri soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 119/03, ovvero sulla base di comunicazioni di rettifica inviata dai dichiaranti, aggiornano la contabilizzazione delle consegne e delle vendite dirette registrata nella banca dati del SIAN. ...”

Infine all'art. 8, comma 2, del D.M. 31 luglio 2003, sono stati individuati i parametri che le regioni e province autonome debbono prendere a riferimento **per accertare la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte presenti in stalla** e tali parametri sono:

- a) il conteggio dei giorni di presenza in stalla di ogni singolo capo potenzialmente in grado di produrre latte;
- b) il periodo di lattazione di ogni singolo capo, così come registrato nell'anagrafe bovina;
- c) la resa produttiva della razza prevalente dei capi in stalla;
- d) la resa provinciale media dichiarata dai produttori.

Prendendo atto di quanto sopra, la Commissione ha chiesto ad AGEA di fornire una tabella con i dati delle dichiarazioni dei TMGP risultanti negli L1 per i periodi dal 2000/01 fino al 2008/09 suddivisi per fasce⁷³.

AGEA, come già per il TMGR, ha fornito una serie di tabelle con i dati delle dichiarazioni dei TMGP risultanti negli L1, suddivisi per fasce e per tutte le campagne, a partire dalla 2000/01, nella quali il quantitativo di latte consegnato è risultato superiore al quantitativo di latte rettificato, ossia per le campagne 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2006/07, nonché per la campagna 2008/09

⁷³ Si veda allegato doc. n. 16.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

In base a detti dati risulta che, nella campagna 2008/09, su un totale di 42.932 modelli L1 fatti pervenire ad AGEA:

- n. 103 riportano un dato di TMGP fino al 3,0% con una produzione totale consegnata pari a 7.374 ton. e una produzione rettificata pari a 6.399 ton. (pari al 0,07% del consegnato ed al 0,06% del rettificato)
- n. 6.515 riportano un dato di TMGP tra il 3,0% ed il 3,5% con una produzione totale consegnata pari a 1.101.728 ton. e una produzione rettificata pari a 1.048.307 ton. (pari al 10,43% del consegnato ed al 9,92% del rettificato)
- n. 5.497 riportano un dato di TMGP tra il 3,5% ed il 3,6% con una produzione totale consegnata pari a 1.056.043 ton. e una produzione rettificata pari a 1.041.944 ton. (pari al 10% del consegnato ed al 9,86% del rettificato)
- n. 7.279 riportano un dato di TMGP tra il 3,6% ed il 3,7% con una produzione totale consegnata pari a 1.797.004 ton. e una produzione rettificata pari a 1.796.887 ton. (pari al 17,01% del consegnato ed al 17,0% del rettificato)
- n. 12.973 riportano un dato di TMGP tra il 3,7% ed il 3,8% con una produzione totale consegnata pari a 5.165.021 ton. e una produzione rettificata pari a 5.216.773 ton. (pari al 48,90% del consegnato ed al 49,37% del rettificato)
- n. 3.974 riportano un dato di TMGP tra il 3,8% ed il 3,9% con una produzione totale consegnata pari a 914.850 ton. e una produzione rettificata pari a 931.479 ton. (pari al 8,66% del consegnato ed al 8,81% del rettificato)
- n. 3.630 riportano un dato di TMGP tra il 3,9% ed il 4,0% con una produzione totale consegnata pari a 299.248 ton. e una produzione rettificata pari a 304.108 ton. (pari al 2,83% del consegnato ed al 2,88% del rettificato)
- n. 2.961 riportano un dato di TMGP oltre il 4,0% con una produzione totale consegnata pari a 220.186 ton. e una produzione rettificata pari a 221.686 ton. (pari al 2,08% del consegnato ed al 2,10% del rettificato)

Pertanto, n. 6.618 L1 su 42.932, ossia il 15% del totale delle dichiarazioni di produzione, riportano un dato di TMGP inferiore al dato di riferimento attualmente assegnato all'Italia, pari a 3,68%.

Di contro n. 25.749 su 42.932, ossia circa il 60% del totale delle dichiarazioni di produzione, riportano un dato di TMGP tra il 3,6% ed il 3,8%, in linea con il TMGP medio nazionale.

Infine, n. 10.565 su 42.932, ossia circa il 25% del totale delle dichiarazioni di produzione, riportano un dato di TMGP superiore al 3,8%

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Le percentuali di cui sopra non subiscono importanti variazioni nei precedenti periodi.

Acquisiti i predetti dati AGEA, la Commissione ha richiesto al dott. Varisco, Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico di Brescia, di fornire i dati di analisi del TMGP dei produttori lombardi per l'anno 2008.

I dati forniti dal dott. Varisco⁷⁴ si riferiscono a 5.025 aziende lombarde (pari a circa l'80% dei produttori di quella regione), sono relativi al periodo gennaio / dicembre 2008 e riportano i TMGP suddivisi per fasce espressi in peso / volume.

Di seguito, la Commissione ha chiesto ad AGEA di confrontare i predetti dati con quelli registrati nel SIAN per lo stesso periodo e per la medesima regione⁷⁵.

Il confronto delle distribuzioni (fasce) delle medie annuali (e non di campagna, ossia riferiti al periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2008) effettuato su base percentuale, evidenzia coerenza tra le banche dati⁷⁶.

Per verificare la correttezza delle operazioni di contabilizzazione del TMGP, la Commissione ha inoltre esaminato i seguenti aspetti:

- **il sistema di prelevamento dei campioni di latte da inviare ai laboratori accreditati per la verifica del TMGP;**
- **le responsabilità in ordine a detti campionamenti;**
- **le responsabilità dei laboratori di analisi;**
- **le verifiche effettuate dalle regioni e province autonome in riferimento agli aspetti sopra considerati;**
- **i possibili indicatori di anomalie nei risultati delle analisi.**

⁷⁴ Si veda doc. n. 17

⁷⁵ Si veda doc. n. 18

⁷⁶ Nella nota allegata alla rielaborazione effettuata (sub doc. n. 18), AGEA precisa che "Allo scopo di confrontare la distribuzione delle medie annuali dei TMGP degli allevatori della Regione Lombardia con quella presentata dal Dott. Varisco dell'IZS di Brescia per l'anno 2008" ha rielaborato "i dati relativi al tenore di materia grassa di periodo registrati nel SIAN ... nel seguente modo: 1. sono stati estratti i TMGP relativi alle aziende ubicate nella regione Lombardia, dichiarati attraverso il SIAN dagli acquirenti a cui tali soggetti hanno conferito latte o registrati nel SIAN dalle regioni che hanno effettuato accertamenti in corso di periodo, relativi al periodo gennaio - dicembre 2008; 2. per ogni singola azienda, è stato ricavato il tmgp annuale come media aritmetica di tutti i tmgp registrati mensilmente; 3. il valore medio ottenuto, espresso in peso/peso, è stato convertito in peso/volume dividendo per il coefficiente 0,971 (1 Lt = 0,971 Kg)". Poiché inoltre il numero di aziende esaminate da AGEA è stato pari a 5.664 ed il dati dell'IZS di Brescia sono stati forniti sulla base di un campione di 5.025 aziende, il confronto effettuato da AGEA è stato fatto su base percentuale.

RELAZIONE CONCLUSIVA

4.2.1. Sul metodo con cui vengono eseguiti i campioni ai fini delle analisi mensili per stabilire il TMGP

Nel corso delle sedute della Commissione è stato rilevato che, per quanto riguarda le analisi mensili che gli acquirenti debbono effettuare ai fini della determinazione del TMGP imposte dalla legislazione sulle quote latte, **non esiste alcuna specifica normativa che preveda: - come debbano essere effettuati i campioni; - la responsabilità in capo al prelevatore; - la tracciabilità del campione.**

Più precisamente il prelievo del latte presso l'azienda agricola al fine di effettuare le analisi nei laboratori autorizzati, non è vincolato da alcun procedimento legale, ovvero non esiste normativa che imponga l'effettuazione del medesimo secondo una determinata modalità anche al fine di conferire valore di prova certa al campione di latte prelevato in azienda.

Non esiste nel contempo neppure una procedura di controllo per verificare che il campione presso l'azienda sia stato prelevato in maniera corretta o comunque idonea a garantirne l'attendibilità.

Né esiste autorità amministrativa statale, regionale o provinciale che abbia disciplinato le metodologie per l'effettuazione del prelievo e nel contempo le procedure per gli eventuali controlli circa la corretta applicazione delle medesime.

La problematica dell'osservanza di rigide procedure per l'esecuzione del prelievo del latte presso l'azienda agricola è, invece, quanto mai assorbente anche per ogni e successiva valutazione in tema di incidenza del grasso nell'ambito del regime delle quote latte.

Peraltro è importante evidenziare che, oltre all'assenza di procedure vincolate ovvero a verifiche e controlli nel prelevamento del campione, neppure esistono soggetti che assumono specifica responsabilità (ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare o anche ai fini della decadenza delle quote), per le operazioni di prelevamento.

Sulla base delle audizioni delle Regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna e Lombardia, è stato confermato quanto già a conoscenza dei Commissari, ossia che per la quasi totalità dei casi i campioni vengono portati all'acquirente dal trasportatore del latte, che quindi si suppone essere il soggetto che effettua materialmente il prelievo del campione.

In proposito, più in particolare, la Commissione ha appreso che in alcune regioni (tra cui la regione Lombardia e la regione Emilia Romagna) esistono degli accordi interprofessionali per la determinazione del prezzo del latte in base alla qualità dello stesso (latte qualità), che prevedono che i prelevatori per tale tipo di analisi debbano seguire un corso di due ore presso gli Istituti Zooprofilattici (IZT) e che tale corso viene normalmente seguito dai trasportatori.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Parimenti, anche per effettuare i campionamenti imposti dalla legge ai fini sanitari, i prelevatori devono aver seguito il predetto corso.

Non sono invece previsti corsi di aggiornamento, sicché basta che un prelevatore abbia fatto il corso una sola volta, per essere abilitato ad effettuare i campioni per l'analisi del latte qualità o per le analisi sanitarie.

Se pertanto gli acquirenti utilizzano, per la verifica del TMGP ai fini della normativa delle quote latte, le analisi che sono state effettuate anche per il pagamento latte-qualità o ai fini sanitari, il prelevatore deve aver effettuato il predetto corso presso l'IZT.

Allo stato, in ogni caso, non esistono normative ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte, che impongono la formazione, la responsabilità e l'identificazione del prelevatore, così come la tracciabilità del campione.

La competenza del prelevatore e la sua responsabilità nella correttezza del campionamento non è di poco conto.

Come spiegato dal Dott. Varisco (direttore dell'IZT di Brescia) nel corso della seduta della commissione del 14 ottobre 2009⁷⁷, infatti, a seconda di come viene effettuato il campionamento si possono avere notevoli differenze per quanto riguarda il tenore di grasso.

Ed infatti se il campione viene effettuato senza “mescolare” adeguatamente il latte nel refrigeratore aziendale, e viene prelevato nella parte inferiore della vasca, il latte analizzato presenta un tenore di grasso basso, poiché il grasso tende ad affiorare.

In pratica, anche secondo quanto riferito dal dott. Varisco, si deduce che il fatto che la legge imponga agli acquirenti di effettuare le analisi in laboratori pubblici o comunque indicati dalle regioni, non dà garanzie sulla genuinità e provenienza del campione, poiché il laboratorio di analisi non è responsabile se non della correttezza dell'analisi che viene effettuata sul campione, e quindi non è responsabile né del campionamento né della corretta conservazione del campione stesso se non da quando arriva in laboratorio, ossia non risponde di quanto avviene al di fuori del laboratorio⁷⁸.

In sintesi, per quanto riguarda le analisi che l'acquirente è tenuto per legge ad effettuare ai fini della determinazione del TMG, non esiste alcuna normativa specifica di riferimento.

⁷⁷ Si veda allegato H sub doc. n. 7.

⁷⁸ Si riporta in proposito un passaggio del verbale del 14 ottobre 2009: “Il dott. Varisco spiega che bisogna tener presente anche il “latte di qualità” dove emerge un interesse diverso in quanto più è alto il grasso più il produttore viene pagato. L'Avv. Aldegberi a tal proposito chiede se si può ritenere possibile che esistano caseifici che utilizzano un doppio binario per le analisi, a seconda se debbano vendere latte di qualità o meno. A tal proposito il Prof. Varisco risponde che visto che le analisi sono poco costose, circa 3 euro l'una, ciò sarebbe possibile”.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

4.2.2. Sulle verifiche regionali

Come si è visto le Regioni hanno per legge il compito di verificare l'esatta contabilizzazione del latte.

Le Regioni interpellate hanno tutte messo in risalto che effettuano due tipi di controlli:

- un controllo sulla contabilità, che serve per avere il riscontro documentale del fatto che le analisi vengano effettuate in laboratori accreditati e che i dati indicati nelle dichiarazioni mensili e negli L1 corrispondano alle analisi stesse (e detti controlli rientrano tra quelli effettuati in base agli elenchi inviati annualmente da AGEA);
- un controllo più approfondito ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. n. 119/03 ai fini della verifica della coerenza produttiva dell'azienda in base al numero delle vacche lattifere mediamente presenti e la produzione dichiarata.

La Commissione in proposito ha richiesto ad Agea lo "stato di avanzamento dei controlli a campione degli acquirenti" che le Regioni devono effettuare in base alla normativa comunitaria e nazionale e che riguardano i controlli del primo tipo di quelli sopra indicati che, nell'arco di 5 anni, debbono comprendere tutti gli acquirenti riconosciuti.

I riepiloghi forniti da AGEA⁷⁹ evidenziano:

- in quanti casi le Regioni hanno riscontrato una non-corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli accertati in sede di controllo;
- quanti controlli (a campione) siano stati "richiesti" da AGEA in base alla percentuale prevista dalla normativa comunitaria;
- quanti, dei controlli richiesti, siano stati "conclusi";
- quanti verbali regionali di controllo siano "rientrati" all'AGEA.

AGEA, inoltre, ha fornito – con riguardo alle stesse campagne dal 2003-2004 al 2007-2008 – l'indicazione del numero delle anomalie che le Regioni hanno riscontrato.

Per quanto riguarda il tenore di materia grassa, le anomalie indicate nelle tabelle fornite da AGEA riguardano:

- se sono stati o meno utilizzati laboratori abilitati (denominata "Anom. Lab.)
- se le analisi mensili sono state effettuate regolarmente (denominata "Anom. Analisi");

⁷⁹ Si vedano i doc. 19.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

- se il TMGP registrato coincide con le analisi (denominata “Anom. TMG”).

Le anomalie di tale ultimo tipo (ossia le anomalie denominate “Anom. TMG”) sono risultate:

- ***61** nella campagna lattiera 2003-04;
- ***20** nella campagna lattiera 2004-05;
- ***14** nella campagna lattiera 2005-06;
- ***11** nella campagna lattiera 2006-07;
- ***6** nella campagna lattiera 2007-08.

La Commissione ha quindi provveduto ad approfondire come avvengono le modalità di controllo da parte delle Regioni, ascoltando il dott. Giulio Costantino della Regione Lazio, il dott. Vincenzo De Lucia della Regione Campania e la dott.ssa Maria Cristina Zarri della Regione Emilia Romagna, nonché la dott.ssa Cattaneo della Regione Lombardia: le loro audizioni sono state verbalizzate e a tali verbali si rinvia⁸⁰.

Tali audizioni hanno ribadito:

- che i controlli sul tenore grasso del latte, quando compiuti, non sono che documentali;
- che non vi sono regole certe per i “campionatori” e per le modalità di campionamento del latte, che spesso è opera degli stessi trasportatori;
- che frequentemente le analisi utilizzate per il rilevamento del TMGP sono utilizzate anche per il pagamento latte qualità;
- che in diverse regioni le analisi utilizzate per il pagamento latte qualità vengono utilizzate anche ai fini sanitari.

4.2.3. I possibili indicatori di anomalie nel rilevamento del TGMP

Tra gli indicatori di anomalie nei risultati delle analisi sul TMGP, verificabili anche dalla semplice visione dei documenti, vi sono, secondo quanto anche riferito dal dott. Varisco:

- il fatto che il dato del TMGP risulti incoerente con il dato del tenore di grasso normalmente presente nel latte intero alla stalla, che è pari a circa il 3,5%;
- il fatto che il grasso presenti un tenore percentuale inferiore rispetto a quello delle proteine, il cui tenore è regolarmente riportato nel medesimo certificato di analisi;

⁸⁰ Le relative audizioni sono riportate nei verbali I, L, M e O, *sub* allegato n. 7.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

- il fatto che vi sia elevata discontinuità nel TMGP rilevato nel medesimo allevamento nell'ambito di una stagione e nel corso della stessa campagna;
- il fatto che il TMGP risulti incoerente rispetto alla media del TMG rilevato nell'ambito provinciale;
- il fatto che il TMGP non sia compatibile con il tenore di grasso medio relativo al latte utilizzato per la produzione di specifici prodotti lattiero – caseari cui è destinato anche il latte dell'azienda analizzata;
- il fatto che il TMGP risulti incoerente rispetto ai dati dello stesso allevamento registrati dall'APA (in caso di azienda aderente) o dai dati provinciali registrati sempre dall'APA (anche per le aziende non aderenti).

4.2.4. Il raffronto tra il TMGP ed i dati AIA

Con riferimento all'ultimo indicatore di anomalie sopra evidenziato, si specifica quanto di seguito⁸¹.

AIA pubblica annualmente i dati rilevati presso le aziende aderente in appositi bollettini. Tali bollettini riportano i risultati dei controlli funzionali che scaturiscono dall'attività istituzionale regolata dalla L. n. 30/1991 e affidata all'Associazione Italiana Allevatori (AIA) operante sul territorio per mezzo delle Associazioni Provinciali Allevatori (APA). I controlli effettuati dall'AIA hanno per oggetto l'effettiva produzione di latte, sono finanziati con risorse pubbliche e risultano essere i dati ufficiali ai fini della selezione del bestiame ai sensi della medesima L. n. 30/1991.

I dati AIA sul grasso del latte dell'azienda sono rilevati con una metodologia propria specifica, che risulta diversa da quella prevista per il rilevamento del TMGP.

AIA effettua i prelievi in base ad una disciplina specificamente normata: il prelievo viene effettuato per ogni vacca e non sulla massa del latte aziendale per cui il dato AIA è un indicatore.

I dati AIA presentano un alto grado di attendibilità in quanto le procedure dalla stessa adottate vengono testate a livello mondiale⁸².

Secondo la stessa AIA, i suoi dati, pur avendo un alto grado di attendibilità, non possono essere immediatamente messi a comparazione con i dati del TMGP risultanti negli L1.

⁸¹ In proposito si rinvia anche a quanto riportato anche nel verbale della Commissione del 20 ottobre 2009 (allegato I al doc. n. 7) ed alle tabelle di raffronto elaborate dall'Avv. Tomaselli per il periodo 2004/05 allegate al predetto.

⁸² Si veda quanto dichiarato dal Direttore dell'AIA dott. Scrocchi e dalla dott. Tonda durante l'audizione del 27 ottobre 2009, all. L al doc. n. 7.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

In proposito AIA, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2009, si era riservata di effettuare la rielaborazione degli stessi, aggregandoli per codice fiscale di allevamento e in base alla media ponderata per mese.

Dette rielaborazioni sono state messe a disposizione della Commissione in data 10 dicembre 2009 su supporto informatico⁸³.

AGEA ha quindi provveduto a effettuare il confronto richiesto dalla Commissione.

Il materiale elaborato da AGEA è stato messo a disposizione della Commissione il 26 gennaio 2010⁸⁴.

Come si legge nel documento che accompagna i dati consegnati da AIA "Spiegazione Contenuto file"⁸⁵, nell'elaborato AIA compare una riga per ogni azienda in cui sono riportati i dati per tutti i controlli funzionali eseguiti nel periodo 01/01/2008 – 31/12/2008 per l'azienda stessa.

Sono previsti 13 campi, in quanto per alcune aziende ci sono fino a 13 controlli in un anno.

L'aggregazione dei dati effettuata da AIA, però, non è avvenuta a livello di codice fiscale identificativo dell'azienda (come richiesto dalla Commissione), ma a livello di codice ASL di stalla o di un codice identificativo attribuito dall'AIA stessa all'azienda controllata.

I valori di grasso presentati in corrispondenza di ogni rilevazione effettuata da AIA (ovvero i dati del controllo funzionale di un mese) sono il frutto della rielaborazione statistica sui valori risultanti dal prelievo del campione di ogni singola vacca nel giorno del controllo funzionale, in modo tale da ottenere un valore medio per la mandria e per il mese in cui è avvenuto il controllo.

I dati relativi al TMGP del mese registrati nel SIAN rappresentano la media dei due prelievi mensili effettuati sul latte raccolto dall'intera mandria (latte di massa) e sono riferiti all'azienda intesa come UTE (unità tecnico economica).

Per quanto sopra, come si legge nel documento che accompagna i dati consegnati da AGEA⁸⁶, l'assenza del codice fiscale dell'allevatore (o conduttore) della stalla non ha permesso un confronto diretto con i dati registrati mensilmente nel SIAN.

⁸³ Si veda in proposito doc. n. 20, agli atti.

⁸⁴ Si veda doc. n. 21, agli atti.

⁸⁵ Si veda sempre doc. n. 20, agli atti.

⁸⁶ Si veda sempre doc. n. 21, agli atti.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Infatti, per ogni stalla possiamo avere più aziende dichiaranti (è il caso di stalle condivise da diversi soggetti) e non è possibile, dai dati forniti, individuare quale delle aziende dichiaranti registrate nel SIAN ha di fatto subito il controllo funzionale.

Inoltre, ad ogni azienda dichiarante nel SIAN possono corrispondere diverse stalle e, nel caso AIA ne abbia controllata una sola, non è possibile disgregare il dato dichiarato per risalire alla parte di dichiarazione relativa a quella sola stalla.

Di conseguenza AGEA ha dovuto procedere ad una ulteriore elaborazione preliminare al confronto, aggregando i dati AIA ed i dati SIAN, in modo da rendere il più omogenei possibili i termini di paragone.

Il frutto di queste successive elaborazioni è riportato nella tabella riassuntiva intitolata Confronto rilevazioni del grasso AIA – SIAN⁸⁷; in essa sono riportate le percentuali di “Scostamento aia per fascia e mese” e di “Scostamento aia per fascia e regione”.

Dalle sopra indicate elaborazioni effettuate da AGEA risulta che per il periodo di osservazione 1 gennaio / 31 dicembre 2008, lo scostamento è indicato nel modo seguente:

- 0,40% AIA inferiore per più del 25%
- 8,83 % AIA inferiore per più del 10%
- 16,38% AIA inferiore per più del 5%
- 47,56% AIA corrispondente al SIAN (+/- 5%)
- 13,45% AIA superiore per più del 5%
- 11,63% AIA superiore per più del 10%
- 1,55% AIA superiore per più del 25%

La Commissione rileva che la Regione Lombardia, nell'audizione tenutasi il 18 novembre 2009⁸⁸, ha dichiarato che in sede di controllo sugli acquirenti, in specifiche situazione ha utilizzato anche i dati dei controlli funzionali AIA come un elemento di riscontro, nel singolo caso, della veridicità o meno del TMGP dichiarati in L1.

In proposito agli atti della Commissione, è stato prodotto il decreto della Regione Lombardia n. 16123 del 7 novembre 2005⁸⁹, la cui opposizione è stata respinta con sentenza n. 895 del 2007 dal Tribunale di Lodi⁹⁰, con il quale è stata irrogata una

⁸⁷ Si veda doc. n. 21, già informalmente reso disponibile da AGEA nel corso della riunione del 12 gennaio 2010 e ulteriormente affinato e reso disponibile il 20 gennaio 2010.

⁸⁸ Si veda in proposito verbale O, *sub* doc. n. 7.

⁸⁹ Si veda doc. n. 22.

⁹⁰ I predetti documenti sono stati prodotti dall'Avv. Tomaselli nel corso della riunione dell'11 dicembre 2009 e risultano allegati al medesimo (v. verbale 11.12.09 allegato S del doc. n. 7)

RELAZIONE CONCLUSIVA

sanzione amministrativa ad un acquirente per la violazione dell'obbligo di corretta contabilità con riferimento alla materia grassa in quanto il tenore di materia grassa attribuito al latte raccolto era discordante con quello risultante dai Bollettini AIA che riportava un tenore di grasso maggiore di quello indicato in L1 del determinato produttore.

4.2.5. ULTERIORE ESAME DEI DATI DISPONIBILI

Su richiesta della Commissione sono state presentate da Agea delle tabelle relative ai soggetti che sono "rientrati in quota" a causa della rettifica verso il basso, vale a dire quei soggetti con un quantitativo di latte consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)⁹¹.

Le campagne prese in esame per l'elaborazione dei dati sono state: l'ultima conclusa (2008/09) e le campagne in cui, a livello nazionale, il quantitativo consegnato ha superato il quantitativo rettificato.

E' solo in questo caso, infatti, che un eventuale comportamento doloso (da parte di produttori che hanno ottenuto la rettifica verso il basso delle proprie produzioni si da rientrare in quota o entro la quota B tagliata) può avere provocato un effetto nei confronti di altri produttori riducendo la capienza della compensazione.

Esaminando i dati della Tabella 1, emerge che, a livello nazionale, il numero di tali soggetti oscilla tra un massimo di 5.672 su 53.750 che hanno realizzato consegne nella campagna 2003/04 ed un minimo di 3.227 su 60.299 nella campagna 2001/02.

Per quanto riguarda i quantitativi di latte in gioco, occorre misurare il quantitativo "teoricamente" in esubero per ciascun produttore se si fosse utilizzato il consegnato "tal quale" invece del rettificato; per i produttori che hanno subito il taglio della quota B, visto che come riportato nel paragrafo 3.1. è risultata sempre compensata per intero tranne che in una campagna, occorre misurare il quantitativo che supera anche la quota tagliata.

Esaminando i dati di Tabella 1, emerge che, a livello nazionale, tale quantitativo oscilla tra un massimo di 41.234 ton nella campagna 2006/07 (pari al 4,7% della sommatoria degli esuberi individuali di campagna, pari a 878.096 ton.) ed un minimo di 26.616 ton

⁹¹ V. doc. n. 23.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

nella campagna 2008/09 (pari al 3,2% della sommatoria degli esuberi individuali di campagna, pari a 843.843 ton.).

Al fine di individuare degli indicatori che potessero evidenziare un eventuale comportamento doloso dei soggetti “rientrati in quota” con la rettifica, ed al fine di valutare la possibilità di proporre, in esito ai lavori della Commissione, delle indagini di approfondimento presso tali soggetti, sono state effettuate ulteriori elaborazioni (a partire dall'insieme dei soggetti in Tabella 1)⁹² con i seguenti criteri :

- soggetti ancora in attività nella campagna 2009/10 (Tabella 2)
- soggetti che con la rettifica sono rientrati in quota (o nella quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5% (Tabella 3)
- soggetti che per almeno un mese nella campagna hanno dichiarato un TMGP inferiore al 2,5% (Tabella 4)
- soggetti che mostrano, nelle dichiarazioni mensili della campagna, un andamento del TMGP dichiarato maggiormente discontinuo (Tabella 5)
- soggetti che nella campagna hanno TMGP inferiore al 3% (Tabella 6)
- soggetti che hanno subito un controllo da parte delle regioni (Tabella 7)
- soggetti che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di periodo (Tabella 8) - tale indicatore definisce un insieme di produttori per i quali il “rientro” in quota può essersi verificato proprio a causa del trasferimento di quota verso la fine della campagna, più che per la rettifica verso il basso.

Nel dettaglio segnaliamo:

- con riguardo ai produttori che con la rettifica sono rientrati in quota (o nella quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5% (Tabella 3):
 - o per il 2000/01: - 3526 produttori
 - o per il 2001/02: - 2915 produttori
 - o per il 2002/03: - 3270 produttori
 - o per il 2003/04: - 5305 produttori
 - o per il 2006/07: - 5288 produttori
 - o per il 2008/09: - 3435 produttori

⁹² Si potrebbe applicare all'insieme dei dati della Tabella 1, un filtro progressivo definito dai criteri sopra elencati, al fine di individuare l'insieme dei soggetti per i quali, riscontrati uno o più fattori di rischio, procedere ad un'indagine approfondita.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

- con riguardo ai produttori che per almeno un mese nella campagna hanno dichiarato un TMGP inferiore al 2,5% (Tabella 4):
 - o per il periodo 2006/07: - 324 produttori
 - o per il periodo 2008/09: - 170 produttori

- con riguardo ai produttori che hanno dimostrato, nelle dichiarazioni mensili della campagna, un andamento del TMGP dichiarato maggiormente discontinuo (Tabella 5):
 - o per il periodo 2006/07: - 336 produttori con deviazione superiore allo 0,40% e 1.458 con deviazione superiore allo 0,20%
 - o per il periodo 2008/09: - 210 produttori con deviazione superiore allo 0,40% e 827 con deviazione superiore allo 0,20%

- con riguardo ai produttori che nella campagna hanno TMGP inferiore al 3% (Tabella 6):
 - o per il periodo 2000/01: - 133 produttori
 - o per il periodo 2001/02: - 99 produttori
 - o per il periodo 2002/03: - 121 produttori
 - o per il periodo 2003/04: - 151 produttori
 - o per il periodo 2006/07: - 130 produttori
 - o per il periodo 2008/09: - 130 produttori

- soggetti che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di periodo (Tabella 8)
 - o per il periodo 2000/01: - 428 produttori
 - o per il periodo 2001/02: - 410 produttori
 - o per il periodo 2002/03: - 935 produttori
 - o per il periodo 2003/04: - 2.522 produttori
 - o per il periodo 2006/07: - 2.071 produttori
 - o per il periodo 2008/09: - 1.197 produttori

4.2.6. CONSIDERAZIONI FINALI SUL TMGP

Come si è detto, la normativa comunitaria e nazionale che regola il regime delle quote latte non individua alcun riferimento per disciplinare e vigilare sulle metodologie di effettuazione del prelievo.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

E il vuoto nella normativa è talmente importante e rilevante che rende necessario per il futuro un intervento per colmarlo.

4.3. INCIDENZA DEL TENORE DI GRASSO NEL RAPPORTO TRA PRODUTTORI E STATO MEMBRO

Nel corso dei lavori la Commissione ha preso in esame i dati relativi al prelievo supplementare imputato all'Italia dalla campagna 1995/96 fino alla campagna 2008/09, resi disponibili da AGEA sia in forma sintetica che campagna per campagna⁹³.

Dall'esame dei predetti dati risulta che l'Italia per tutte le campagne dal 1995/96 al 2003/04, nonché per la campagna 2006/07, ha pagato il prelievo sulla differenza tra i quantitativi di latte totale consegnati ed il QGG consegne, in quanto il quantitativo totale di latte rettificato risultava inferiore.

In particolare dalle tabelle risulta che l'incidenza percentuale tra quantitativo consegnato e quantitativo rettificato, ha comportato una aumento del prelievo dovuto dall'Italia alla Comunità Europea pari alle seguenti percentuali:

- per 1995/96: - 8,79%
- per 1996/97: - 21,21%
- per 1997/98: - 15,29%
- per 1998/99: - 0,77%
- per 1999/00: - 18,54%
- per 2000/01: - 36,91%
- per 2001/02: - 20,25%
- per 2002/03: - 15,35%
- per 2003/04: - 12,82%
- per 2006/07: - 5,08%

Poiché si è visto che per i produttori, ai fini del pagamento del prelievo, valgono le consegne rettificate, mentre appunto, per le annate sopra indicate lo Stato ha pagato sulle consegne tal quali, la Commissione si è interrogata su chi sia gravata la differenza (sopra espressa in percentuale).

⁹³ Si veda allegato n. 14 e allegato n. 24.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

In proposito AGEA ha riferito che in base alla regola imposta ai sensi del Reg. CEE n. 3950/92, ossia in base alla regola secondo la quale se le consegne totali rettificata sono inferiori alle consegne tal quali lo Stato membro è tenuto a pagare il prelievo supplementare sulla differenza tra quantitativo consegnato e QGG consegne nazionale, si ha che:

- se il quantitativo di latte consegnato è superiore al quantitativo di latte rettificato, ma gli esuberi individuali superano la differenza tra quantitativo di latte consegnato e QGG nazionale consegne, comunque il pagamento del prelievo da parte dello Stato membro alla comunità ricade interamente sui produttori che eventualmente, nel caso in cui lo Stato membro abbia previsto l'effettuazione della compensazione nazionale, godono di una minor compensazione;
- se il quantitativo di latte consegnato è superiore al quantitativo di latte rettificato, ma gli esuberi individuali non superano la differenza tra quantitativo di latte consegnato e QGG nazionale consegne, allora lo Stato membro è tenuto a pagare in proprio la differenza.

AGEA ha quindi spiegato che in Italia tale ultima situazione non si è mai verificata e che pertanto la differenza tra quantitativo di latte consegnato e quantitativo di latte rettificato rispetto al QGG nazionale, ha inciso sui produttori eccedentari (che comunque mai sono tenuti a pagare oltre il proprio splafonamento individuale) non come maggior imputazione di prelievo supplementare, ma come minor compensazione.

AGEA ha inoltre spiegato che, anche per la campagna 2006/07, per la quale valeva la nuova regola di cui al Reg. CE n. 1788/03 che prevede che se le consegne di latte rettificata sono inferiori alle consegne di latte tal quali, il prelievo si applica sulla differenza tra queste ultime ed il QGG consegne, ma le rettifiche individuali verso il basso sono gradualmente aumentate in modo da far coincidere le consegne rettificata con le consegne tali quali, poiché in ogni caso la somma degli esuberi individuali era superiore all'esubero nazionale, come imposto dalla L. n. 119/03, non si è proceduto ad effettuare le predette rettifiche.

AGEA ricorda infine che dalla presente campagna, in base all'ultima modifica dei regolamenti europei introdotta dal Reg. (CE) n. 72/09, lo Stato membro paga sulla differenza tra quantitativo di latte totale rettificato e QGG nazionale.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Per tutte le problematiche legate e sollevate dai membri della Commissione in considerazioni delle affermazioni di cui sopra di AGEA, si rinvia, in particolare, ai verbali del 14 ottobre e del 2, 10 e 11 dicembre 2009⁹⁴.

⁹⁴ V. allegati H, Q, R e S al doc. n. 7.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

5. SUL METODO DI CALCOLO ADOTTATO DALL'AGEA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA RETTIFICA DELLE PRODUZIONI DI LATTE IN BASE AL RAFFRONTO TRA TMGR E TMGP

Per effettuare le rettifiche ai fini della determinazione di quantitativi di latte consegnato dai produttori, Agea ha indicato come segue la procedura operativa:

“Il rettificato è aggiornato mensilmente come somma del quantitativo consegnato dichiarato dall'inizio della campagna al mese in esame, rettificata utilizzando il tenore di materia grassa di riferimento (determinato dal SIAN al momento della conferma della dichiarazione) e la media ponderata dei tenori di materia grassa del latte consegnato.

Detti C la somma del quantitativo consegnato, R il quantitativo rettificato da calcolare, TMGR il tenore di materia grassa di riferimento e TMGP la media ponderata del tenore di materia grassa di periodo, il rettificato si ricava dalla seguente formula:

$R = C + [C * (TMGP - TMGR) * 0,18]$ se $TMGP < TMGR$, oppure

$R = C + [C * (TMGP - TMGR) * 0,09]$ se $TMGP > TMGR$

n.b. i tenori devono essere espressi come percentuale, cioè indicando i grammi di materia grassa per ettogrammo di latte

La media ponderata è calcolata nel seguente modo:

X: tenore di materia grassa di periodo del mese

Y: quantitativo consegnato nel mese

TMGP = Media ponderata tenore di materia grassa di periodo =

$$\frac{[(X_{1\text{mese}} * Y_{1\text{mese}}) + (X_{2\text{mese}} * Y_{2\text{mese}}) + \dots + (X_{12\text{mese}} * Y_{12\text{mese}})]}{(Y_{1\text{mese}} + Y_{2\text{mese}} + \dots + Y_{12\text{mese}})}$$

Esempio:

Consegne e tenore di materia grassa di periodo dichiarate dall'acquirente

Mese	Consegne (kg)	Materia Grassa
Aprile	100	3,70
Maggio	110	3,72
Giugno	115	3,70

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Luglio	112	3,64
Agosto	98	3,72
Settembre	104	3,78
Ottobre	112	3,73
Novembre	107	3,70

Media ponderata tenore di materia grassa di periodo =

$$[(100*3,70)+(110*3,72)+(115*3,70)+(112*3,64)+(98*3,72)+(104*3,78)+(112*3,73)+(107*3,70)] / 858 = 3,71$$

Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo la regola del 5.

Se il produttore non ha quota, il tenore di materia grassa di riferimento deve essere considerato pari al tenore di materia grassa di periodo”.

Sulla base delle suddette indicazioni, la Commissione deve concludere che il metodo di calcolo adottato da AGEA per la rettifica delle produzioni individuali in base al raffronto tra il TMGP ed il TMGR è corretto.

Deve peraltro essere sottolineato che l'AGEA, per i sopradetti conteggi, utilizza i dati riportati negli L1, controfirmati dagli acquirenti e dai produttori. Essa infatti non ha né il compito né il potere di controllare se quanto dichiarato in tali documenti corrisponda alla realtà, in quanto tali funzioni spettano alle Regioni.

Per quanto riguarda il dato del TMGR occorre ricordare che lo stesso è stato assegnato su base documentale, come rilevato sub par. 4.1. della presente relazione, cui si rinvia.

Per quanto invece riguarda il TMGP, la Commissione ha già messo in evidenza tutte le problematiche derivanti dalla mancanza di una normativa sul metodo di campionamento e sulla responsabilità dei prelevatori.

RELAZIONE CONCLUSIVA

6. L'EQUIVALENZA IN LATTE DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

6.1. LE PROBLEMATICHE SOLLEVATE DALL'ING. FAVA

L'ing. Fava nelle relazioni e note trasmesse alla Commissione⁹⁵, ribadite nel suo intervento del 27 ottobre u.s., ha sollevato una serie di problematiche legate all'applicazione del regime delle quote in Italia, inerenti sia la produzione dichiarata nelle quote "consegne", sia la produzione dichiarata nelle quote "vendite dirette", che deriverebbero dall'errata applicazione del concetto di "latte equivalente" in ambito italiano e che avrebbero tra l'altro, comportato un errato conteggio, per eccesso, del latte prodotto e commercializzato in Italia tale da mettere in dubbio lo stesso splafonamento del QGG assegnato all'Italia, e ciò sicuramente anche per le annate dal 1995/96 in avanti.

6.1.1. Punto di partenza del ragionamento dell'Ing. Fava è il fatto che con una serie di decreti ministeriali (D.M. del 30/09/1985; D.M. del 07/06/1989; D.M. del 21/01/2003; D.M. del 31/07/2003) lo Stato italiano avrebbe fissato dei coefficienti errati per stabilire le equivalenze dei prodotti lattiero caseari, confondendo tra il concetto di "latte utilizzato" per la produzione dei prodotti ed il concetto di "latte utilizzato equivalente a (o contenente) 36,88 gr di grasso".

Spiega l'Ing. Fava che il concetto di "equivalente latte" sarebbe stato introdotto dalla CE per due motivi:

- il fattore tempo, tuttora valido: una volta ottenuti i prodotti da un certo quantitativo latte, questi devono essere caricati nel regime quote latte solo nel momento della commercializzazione o del loro impiego a fini commerciali (es. agriturismo). In pratica, i prodotti come i formaggi possono essere venduti anche in un'altra campagna di riferimento del regime quote rispetto ad altri prodotti, come per esempio il burro. Per poterlo fare, si deve poter contabilizzare in modo separato i vari prodotti.
- il fattore acquirente, valido fino al 31/03/2004: fino a tale data vi era anche il fattore acquirente a rendere indispensabile la contabilizzazione singola dei vari prodotti nel regime quote. Infatti se un produttore vendeva una parte dei prodotti, ad esempio, al consumo doveva essere lui a denunciarli direttamente nel regime di vendita diretta. Viceversa se vendeva i suoi prodotti ad un "primo acquirente", doveva essere il primo acquirente a denunciarli, però nel regime di consegna.

In altre parole una volta ottenuti i prodotti dal latte, questi possono prendere strade diverse: possono essere venduti all'acquirente A per il burro, all'acquirente B per i

⁹⁵ Le relazioni e note messe a disposizione dall'Ing. Daniele Fava sono allegate al doc. n. 25

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

formaggi, oppure direttamente al consumatore finale (dettagliante o impiego in agriturismo).

Inoltre questi prodotti possono venire venduti in annate diverse.

Quindi, per poter attribuire ad ogni Kg di prodotto venduto, qualunque esso sia, un certo quantitativo di latte di partenza con cui questo prodotto è stato realizzato, occorre stabile un metodo di calcolo.

Nel fare questa operazione occorre però tenere conto di tutti i prodotti ottenuti da uno stesso quantitativo di latte, e **la CE avrebbe stabilito di tenere conto solo dei prodotti a base di grasso.**

In pratica, quindi, la Comunità avrebbe fatto una semplificazione, ben sapendo che, fra i prodotti ottenuti dal latte, quelli a base di grasso hanno un ben preciso prezzo di mercato, vengono certamente venduti ed è pertanto possibile averne un riscontro preciso.

La CE, quindi, per conteggiare la commercializzazione di latte nell'ambito del regime di contingentamento delle quote latte, avrebbe stabilito che ci si basasse sul bilancio del grasso invece che sul bilancio di massa.

E la CE avrebbe scelto questo metodo perché il bilancio di massa è molto più aleatorio. Infatti, sarebbe stato semplice contare, senza alcuna necessità di usare dei coefficienti, tutti i prodotti ottenuti dal latte, compreso quindi anche il siero magro, se non fosse che il siero è usato anche nell'alimentazione dei suini da ingrasso e può passare dal caseificio all'allevamento di suini senza tante formalità e senza spesso nemmeno essere pesato.

Questo sarebbe il motivo per cui tutto si basa sul grasso, essendo un elemento certamente recuperabile all'interno dei prodotti e venduto con un peso certo.

In pratica nel momento in cui il produttore vende un prodotto a base di grasso la CE chiede di applicare al quantitativo venduto un determinato coefficiente in modo da potergli attribuire un certo quantitativo del latte di partenza con cui è stato realizzato.

Si tratta di un calcolo puramente teorico, matematico⁹⁶.

Per chiarire meglio il proprio pensiero, l'Ing. Fava porta seguente esempio a riguardo della produzione di Parmigiano Reggiano.

In un caseificio di parmigiano reggiano ogni 100 kg di latte in ingresso che contengono 36,88 gr di grasso per kg di latte, si ottengono circa 7/7,3 kg di formaggio e 2,1 kg di burro (naturalmente sono possibili lievi differenze a seconda di quanto grasso residui dopo la lavorazione del formaggio).

⁹⁶ Non è detto che sia il metodo migliore perché ad esempio non tiene conto delle proteine contenute nei prodotti. Ma se la norma dice che occorre tenere conto del tenore di grasso e di secco dei prodotti è evidente che, piaccia o no, bisogna fare così.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

I coefficienti in vigore sono:

- per il Parmigiano Reggiano 15,15
- per il burro 22,5

Se applichiamo i coefficienti in vigore si ottiene: $7,3 \times 15,15 = 110$ kg di latte, a cui vanno aggiunti i 2,1 kg di burro che equivalgono a: $2,1 \times 22,5 = 47$ kg di latte.

Il tutto, per un totale complessivo di 157 kg di latte, ossia per un totale ben maggiore degli effettivi 100 kg di latte di partenza.

Secondo l'Ing. Fava, se si va a verificare cosa sia succeduto in Italia, si rileverebbe che:

- fino al 31/03/2004 :

- il produttore doveva denunciare i 100 kg di latte nel regime di vendita diretta, questo a seguito delle istruzioni di compilazione del modello di vendita diretta, anche se non aveva venduto tutti i prodotti, poiché doveva dichiarare il latte utilizzato, mese per mese, per la produzione dei produttori caseari derivati;
- questi prodotti poi venivano acquistati spesso da primi acquirenti, anche diversi fra loro; nel caso dei formaggi, anche dopo 1-2 anni dal momento della loro produzione; nel caso del burro e della panna, a pochi giorni dalla lavorazione. I primi acquirenti a loro volta dovevano denunciare nel regime di consegna i quantitativi acquistati, ovviamente con l'ausilio dei coefficienti.

- dopo il 31/03/2004:

- il produttore agricolo deve continuare a denunciare i 100 kg di latte, senza alcun riferimento ai prodotti venduti.
- il primo acquirente non deve più denunciare alcunché nel regime di consegna.

In sintesi, sempre secondo l'Ing. Fava, se per trovare i coefficienti dei formaggi dividiamo tutto il latte in ingresso al caseificio per la quantità di formaggio ottenuto, commetteremmo l'errore di addebitare tutto il latte in ingresso al caseificio solo ai formaggi. Poiché però come è noto nel processo di trasformazione del latte si ottengono anche altri prodotti, come ad esempio il burro, che a sua volta ha un suo coefficiente, addirittura stabilito dalla CE, è evidente che all'atto della commercializzazione, applicando i coefficienti ai vari prodotti ottenuti, aumenteremmo surrettiziamente la produzione di latte.

E si è visto che sono soggetti diversi e totalmente indipendenti fra loro come i primi acquirenti che lo devono fare.

In altri termini, poiché un chilo di latte che entra in Caseificio ha un certo tenore di grasso (supponiamo 36,88, ossia il tenore di grasso medio assegnato all'Italia), per

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

stabilire le equivalenze doveva essere tenuto presente che da quel chilo di latte con quei coefficienti di grasso, si producono oltre al formaggio anche altri prodotti come panna e burro, con un certo tenore di grasso, cosa che non è avvenuta.

Il concetto, che può sembrare a prima vista complicato, secondo l'Ing. Fava può essere ancor meglio chiarito con il seguente esempio.

Se 1 kg di formaggio Parmigiano Reggiano a 12 mesi di stagionatura contiene 268 gr. di grasso e se 1 kg. di latte contiene 36,88 gr. di grasso per poter capire quanti kg. di latte equivalente a 36,88 gr di grasso corrispondono ad 1 kg di formaggio che contiene 268 gr. di grasso, si deve applicare la seguente la seguente applicare:

$268 \text{ gr. di grasso per kg di formaggio} / x \text{ kg di latte equivalente per kg di formaggio} = 36,88 \text{ gr. di grasso per kg di latte} / 1 \text{ kg di latte}$

E la risposta è **7,27 kg di latte equivalenti a 36,88 gr. di grasso.**

In pratica l'Ing. Fava afferma che non intende negare che per fare un kg di parmigiano servono 15,15 kg di latte, ma sostiene che questo non è il dato che deve essere preso in considerazione per il regime delle quote latte, poiché per detto regime si deve tener conto del contenuto di grasso nel latte e nel prodotto che si ottiene dal latte e, tenendo conto del grasso, si ha che 1 kg di parmigiano a 12 mesi di stagionatura con un contenuto di grasso pari a 268 grammi, equivale a 7,27 kg di latte equivalente a 36,88 gr. di grasso.

Il tutto anche, perché oltre al Parmigiano Reggiano, con i 15,15 kg di latte di partenza, si producono anche panna e burro, e per questi prodotti che saranno conteggiati i kg di latte residui rispetto a 7,27.

A questo punto l'Ing. Fava riprende l'esempio del caseificio di parmigiano reggiano e sostiene che applicando i coefficienti matematici da lui indicati per il formaggio e quelli imposti dalla CE per il burro, ossia:

- per il Parmigiano 7,27
- per il burro 22,5

si ottiene $7,3 \times 7,27 = 53 \text{ kg di latte}$ a cui vanno aggiunti $2,1 \text{ kg di burro} \times 22,5 = 47 \text{ kg di latte}$.

e quindi si arriva ai 100kg di latte iniziali.

In definitiva, secondo l'Ing. Fava, correggendo il coefficiente del grasso del formaggio, si arriva ad avere il vero quantitativo di latte dal quale si sono ricavati i vari prodotti venduti, oltre al formaggio.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

6.1.2. Dagli errati coefficienti, secondo l'Ing. Fava deriverebbe una sovrastima della produzione di latte in Italia, sovrastima che avrebbe riguardato, fino al 2003/04, sia le consegne che le vendite dirette, e, dal 2004/05 in poi, solo le vendite dirette.

L'ing. Fava ricorda, infatti, che fino alla campagna 2003/04 ai sensi della normativa europea, dovevano essere conteggiati dai primi acquirenti, con il sistema delle equivalenze, sulla quota consegne, anche i prodotti lattiero caseari venduti dai produttori agricoli ai "primi acquirenti" e non ceduti direttamente per il consumo, per il dettaglio o impiegati a fini commerciali direttamente nell'azienda agricola (es. agriturismo)

Solo a partire dal 2004/05, con l'entrata in vigore il Reg. CEE n. 1788/03, è stato previsto che tutti i prodotti lattiero caseari, sia venduti agli acquirenti, che ceduti direttamente per il consumo, dovessero essere conteggiate nella quota vendite dirette.

Ebbene, secondo l'Ing. Fava, fino a tutto il 2003/04, a causa degli errati coefficienti indicati per la trasformazione in equivalente latte dei formaggi, poiché nel fissare i predetti coefficienti non si è tenuto conto del grasso e quindi del fatto che da uno stesso quantitativo di latte non si ricava solo formaggio, ma anche altri prodotti a base di grasso (in particolare burro e panna), si sono duplicate le dichiarazioni.

Ed infatti, sempre secondo l'Ing. Fava, chi produceva dallo stesso latte formaggio, burro e panna, vende subito il burro e la panna e poi il formaggio. Ebbene, l'acquirente che comprava il burro e la panna doveva trasformarli in equivalente latte al momento della dichiarazione e così pure al momento dell'acquisto del formaggio, che poteva avvenire anche in periodi successivi: pertanto, nel caso dei formaggi a lunga stagionatura (grana padano e parmigiano reggiano) questo avrebbe comportato che, applicando in periodi diversi le equivalenze dettate dai decreti ministeriali, 1 kg di latte è diventato 1,5 kg di latte.

Secondo l'Ing. Fava, una ulteriore problematica che avrebbe comportato una sovrastima della produzione e comunque una non corretta contabilizzazione delle produzioni commercializzate sia nel regime consegne che nel regime delle vendite dirette, e quindi una non corretta applicazione del regime, è data dal fatto che la modulistica predisposta per le dichiarazioni di fine periodo avrebbe sempre previsto la dichiarazione, per i prodotti lattiero caseari diversi dal latte, non del prodotto venduto ma del latte trasformato nel corso del periodo stesso.

In questo modo, nell'ambito delle "vendite dirette", si sarebbe avuto un maggior dichiarazione di prodotto (con necessità di comprare o affittare quote non necessarie per coprire la produzione), senza tener conto del fatto che non tutto il prodotto trasformato poi viene effettivamente venduto (ipotesi prevista anche dall'art. 6 del Reg. (CE) n.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

595/2004) e comunque del fatto che ai fini del regime delle quote latte, i regolamenti comunitari impongono di denunciare il prodotto “venduto” e non il latte “trasformato”.

La denunciata sovrastima, secondo l'Ing. Fava, sarebbe confermata dall'analisi dei dati che gli Stati membri debbono inviare alla Commissione ai sensi della Direttiva 96/16/CE, nonché dalle indagini effettuate ai sensi della Decisione 97/80 del 18 dicembre 1996 della Commissione, che riguardano mensilmente un campione di acquirenti e annualmente tutti gli acquirenti in quanto, se si confrontano le banche dati, secondo l'Ing. Fava, si ha una differenza annuale di produzione di circa 6 milioni di quintali e pertanto i dati inviati dagli acquirenti ad AGEA sarebbero maggiori di circa 6 milioni di quintali rispetto ai dati rilevati presso i primi acquirenti ai sensi delle direttive citate.

Da ultimo l'Ing. Fava sottolinea che all'atto dell'assegnazione delle quote ai produttori, per i sopra esposti motivi, si sarebbe tenuto conto erroneamente di una produzione (sovrastimata) inesistente dovuta all'applicazione dei coefficienti sbagliati: dunque per l'Ing. Fava sono state assegnate quote a soggetti che non ne avevano diritto⁹⁷.

6.2. VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE

6.2.1. LA NORMATIVA COMUNITARIA

Nelle “premesse normative” (parg. 2) della presente relazione, si è dato conto delle fonti comunitarie istitutive del regime delle quote latte, anche con riferimento al concetto di “vendite dirette” e di “consegne” ed a quello di “equivalente latte”.

In particolare, si è ricordato che, dall'introduzione del regime del prelievo supplementare (Regg. (CEE) n. 856/1984 e 857/1984) e fino all'introduzione del Reg. (CE) n. 1788/2003, nella quota “consegne” doveva essere conteggiato tutto il latte o “equivalente latte” venduto all'interno degli stati membri ad una latteria o impresa di trasformazione, mentre doveva essere conteggiato nella quota “vendite dirette” il latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo.

In pratica:

- dall'inizio del regime e fino al periodo 2003/04:
 - o il latte e i prodotti lattiero caseari consegnati ad un latteria o impresa di trasformazione, dovevano essere conteggiati nella quota “consegne”;

⁹⁷ Si veda, in particolare racc. a.r. dell'Ing. Fava del 18 ottobre 2009, nonché il documento dello stesso Ing. Fava denominato “Sintesi per Punti”, del 3 giugno 2009, allegato agli atti inviati dall'ing. Fava il 16 giugno 2009 (allegati tutti al doc. n. 25, agli atti.).

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

- il latte e i prodotti lattiero caseari venduti direttamente per il consumo finale, dovevano essere conteggiati nella quota “vendite dirette”.
- dal periodo 2004/05:
 - nella quota “consegne” deve essere conteggiato solo il “latte” (ossia il prodotto della mungitura tal quale) consegnato agli acquirenti;
 - nella quota “vendite dirette” deve essere conteggiato sia il latte (ossia il latte della mungitura tal quale) venduto direttamente al consumo sia i prodotti lattiero caseari derivati, venduti direttamente per il consumo o consegnati ad un acquirente.

Sempre nelle premesse normative della presente Relazione, si è altresì ricordato che **per “equivalente latte”, i regolamenti comunitari intendono i prodotti lattiero – caseari convertiti in equivalente latte e che, ai fini del calcolo del prelievo applicabile a detti prodotti, il legislatore comunitario**⁹⁸:

- **ha fissato delle equivalenze vevoli in tutti gli stati membri per la crema ed il burro;**
- **per i formaggi, ha demandato agli Stati di “*stabile le equivalenze tenendo conto del tenore di estratto secco e di materia grassa dei tipi di formaggio in causa*” oppure in alternativa “*di fissare forfaitariamente i quantitativi di latte prendendo in considerazione il numero di vacche da latte detenuto dal produttore e la resa media per vacca della regione*”⁹⁹;**
- **ha infine previsto una deroga a quanto sopra, dando agli Stati membri la possibilità, nel caso in cui il produttore fornisca la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, dei quantitativi di latte effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti in questione, di utilizzare tale prova invece delle equivalenze di cui sopra.**

Per quanto infine riguarda la Direttiva 96/16/CE, nonché le indagini effettuate ai sensi della Decisione 97/80 del 18 dicembre 1996 della Commissione, le stessa hanno rilevanza statistica.

⁹⁸ Si veda, in questo senso, art. 8 del Reg. (CEE) n. 1371/84, come modificato dal Reg. (CEE) n. 1955/84, di cui si è parlato sub par. 2.1.1. della presente relazione.

⁹⁹ Si ricorda in proposito, che ai sensi dell'art. 1, punto 2, del Reg. (CEE) n. 536/93 è stato previsto che gli Stati membri potessero fissare forfaitariamente i quantitativi di latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore ed una resa lattiera media per vacca che fosse rappresentativa dell'allevamento e non più della regione – in proposito, si veda anche sub par. 2.1.2. della presente relazione, in fine.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

6.2.2. LA NORMATIVA INTERNA DI RECEPIMENTO E LA MODULISTICA PREDISPOSTA PER LE DICHIARAZIONI DI FINE PERIODO

Per quanto riguarda **l'applicazione delle citate regole comunitarie in ambito italiano, risulta quanto segue.**

A. – SULLA DISTINZIONE TRA CONSEGNE E VENDITE DIRETTE FINO AL PERIODO 2003/04 E SULLA MODIFICA INTRODOLTA DAL REG. (CE) N. 1782/2003 A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2004/05.

Il D.M. 30 settembre 1985 è chiaro nel distinguere le produzioni che debbono essere dichiarate nel regime consegne e nel regime vendite dirette e fa espresso riferimento, per la dichiarazione, alla vendita dei prodotti e non al momento della loro trasformazione.

Nella L. n. 468/92, che è considerata la normativa base dell'attuazione in Italia del regime, la distinzione viene data per scontata, così come nel D.P.R. n. 569/93 applicativo.

Anche la successiva L. n. 119/03, così come il D.M. 31 luglio 2003 applicativo, presuppongono gli stessi concetti di cui ai regolamenti comunitari¹⁰⁰.

Non esiste una norma specifica di settore che abbia recepito la modifica del regime introdotta dal Reg. (CE) n. 1788/2003, ossia il fatto che nel regime consegne, a partire dal periodo 2004/05, debbono essere conteggiate solo le vendite di latte tal quali, anche perché l'ultima legge italiana di revisione del regime delle quote, ossia la L. n. 119/03, è antecedente all'emanazione del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Peraltro risulta che la modulistica e le note esplicative predisposte da AGEA per le dichiarazioni di fine periodo per il regime consegne, ne hanno tenuto conto, poiché dal periodo 2004/05 viene imposto agli acquirenti ed ai produttori la dichiarazione del solo latte rispettivamente acquistato e commercializzato nel corso del periodo e non più anche dell'equivalente latte¹⁰¹.

B. – SUL CALCOLO DELL' "EQUIVALENTE LATTE"

Il legislatore italiano, fin dall'introduzione del regime, ha tenuto conto del solo metodo basato sui "coefficienti", senza quindi indicare agli acquirenti ed ai

¹⁰⁰ Si noti che il legislatore con la L. n. 119/03 per le vendite dirette, all'art. 10, comma 4, per indicare il contenuto della dichiarazione dei produttori, si richiama esplicitamente l'art. 6, paragrafi 1 e 2 del Reg. (CE) n. 1392/2001 e, all'art. 10, comma 7, nell'ambito dei controlli su detta dichiarazione, impone che le regioni effettuino l'accertamento del "quantitativo – di prodotto, n.d.r. - effettivamente venduto" (art. 10, comma 7) in linea con i regolamenti comunitari.

¹⁰¹ Si veda anche *infra, sub* lett. C del presente paragrafo.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

produttori che potevano utilizzare anche gli altri metodi di calcolo previsti dai regolamenti comunitari (ossia senza dar conto della possibilità di poter fissare forfaitariamente i quantitativi di latte prendendo in considerazione il numero di vacche da latte detenuto dal produttore e la resa media per vacca della regione e, poi, dell'allevamento, e senza prevedere la possibilità per il produttore di fornire la prova dei quantitativi di latte effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti in questione).

Si vedano in proposito:

- l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 30 settembre 1985, dove, al 6° comma, viene chiaramente indicato che i produttori devono convertire i formaggi in equivalente latte utilizzando i coefficienti di conversione fissati nello stesso decreto (per il Grana Padano, 15,15), nonché l'art. 3, punto 2, del D.M. 7 giugno 1989 n. 258;
- nessuna diversa indicazione viene data nella L. n. 468/92 e nel D.P.R. n. 569/93;
- nessuna diversa indicazione nel D.M. 21 gennaio 2003, emanato in applicazione del Reg. (CE) n. 1392/2001 che all'art. 1 stabilisce espressamente *"I produttori lattiero-caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato I"*; da notare, peraltro, che nel predetto allegato i coefficienti di alcuni formaggi risultano modificati rispetto a quelli del D.M. 30.9.85 (vedere se tra il 1985 ed il 2001 vi sono state altre modificazioni).
- nessuna diversa indicazione nella L. n. 119/03 e del D.M. 31 luglio 2003, che pure riporta, in allegato, gli stessi coefficienti già stabiliti nel precedente D.M. 21 gennaio 2003.

C. LA MODULISTICA PREDISPOSTA PER LE DICHIARAZIONI DI FINE PERIODO

Verificato quanto sopra, la Commissione ha preso in esame anche la modulistica predisposta da AGEA per le dichiarazioni di fine periodo, sia per il regime consegne che per il regime vendite dirette, nonché le allegato note esplicative della stessa, per alcune campagne ricomprese tra il 1 aprile 1999 ed il 31 marzo 2009¹⁰².

a. La modulistica predisposta per le dichiarazioni annuali nel regime "consegne"

¹⁰² Si vedano gli allegati sub doc. n. 26.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Come già detto, nella modulistica predisposta da AGEA per le dichiarazioni annuali nell'ambito del regime "consegne", fino a tutto il 2003/04 era previsto l'inserimento, oltre che dei quantitativi di latte, anche dei quantitativi di prodotti lattiero caseari consegnati agli acquirenti.

E nelle note esplicative, AGEA chiariva che l'acquirente doveva indicare i prodotti lattiero caseari diversi dal latte "convertiti in equivalente latte".

A partire dal periodo 2004/05, nella predetta modulistica viene prevista solo la dichiarazione del "latte" e non più dell'"equivalente latte", ossia dei quantitativi di prodotti lattiero caseari, convertiti appunto in "equivalente latte", consegnati agli acquirenti, che deve infatti essere registrata nelle dichiarazioni inerenti le "vendite dirette".

b. La modulistica predisposta per le dichiarazioni annuali nel regime "vendite dirette"

Nei modelli di dichiarazione presi in esame (a partire dal 1 aprile 1999), risulta sempre inserita una "Sezione III" intitolata "vendite dirette".

Nelle note esplicative allegate ai modelli, viene indicato di riportare nella detta Sezione III i quantitativi venduti calcolati in equivalente latte.

Inoltre, a partire dalle dichiarazioni della campagna 2000/2001, risulta inserita, all'interno di tale sezione, una nuova voce, denominata "latte utilizzato" al fine di consentire "... di evidenziare il quantitativo di latte effettivamente trasformato, differenziandolo dalla somma delle equivalenze di più prodotti che vengono realizzati a partire dal medesimo quantitativo di latte ...", come espressamente spiegato da AGEA nella circolare n. 19 di Prot. N. 377 del 20 marzo 2001¹⁰³.

Per la compilazione di detta voce, nelle note esplicative, risulta inserito l'avvertimento di evitare sovrapposizioni di prodotto, ossia di indicare nella predetta voce solo in quantitativo totale netto di latte trasformato "nel caso in cui siano stati realizzati più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta"

A maggior chiarimento, a partire dal periodo 2004/05, viene espressamente indicato di riportare nella predetta voce "totale latte utilizzato" della Sezione III, nel caso in cui siano stati realizzati e venduti più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, il quantitativo

¹⁰³ V. doc. n. 27.

RELAZIONE CONCLUSIVA

netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapproduzioni di prodotto.

Infine, nel modello 2005/06 è stata introdotta una casella apposita sempre, nella Sezione III, intitolata “Formaggio a lunga stagionatura” nella quale, secondo le note esplicative di AGEA, deve essere indicato il quantitativo di latte prodotto nella campagna 2005/06 e utilizzato per produrre formaggi tipo parmigiano reggiano o altri che necessitano di un periodo di lunga stagionatura (almeno 12 mesi).

In tutte le dichiarazioni è inoltre indicato che il “quantitativo di latte eccedente”, ossia l'eventuale esubero conseguito nel corso del periodo, deve essere calcolato in base alla differenza tra il quantitativo totale venduto ed il quantitativo disponibile.

6.2.3. CONSIDERAZIONI FINALI SULLA DENUNCIATA SOVRAPPOSIZIONI DI DICHIARAZIONI DI EQUIVALENTE LATTE NELLE QUOTE “CONSEGNE” E NELLE QUOTE “VENDITE DIRETTE”

Dall'analisi di quanto sopra, risulta che in Italia gli indici di equivalenza per effettuare la trasformazione del formaggio in “equivalente latte”, sono stati dettati da una serie di decreti ministeriali (da ultimo, il D.M. 31 luglio 2003).

In effetti, dette equivalenze non tengono conto del fatto che da uno stesso quantitativo di latte, oltre che formaggio, si ricavano anche altri “prodotti”, ed in particolare burro, panna e ricotta.

Per tale motivo, fino all'introduzione del Reg. (CE) n. 1788/2003, ossia fino a tutta la campagna 2003/04 non può essere escluso, in via di principio, che vi sia stata, in alcuni casi, una “sovrapposizione” di dichiarazione di latte tra vendite dirette e consegne.

In altri termini, se un produttore, da uno stesso quantitativo di latte, ha prodotto panna, burro e formaggio, può essere avvenuto che, vendendo i tre prodotti separamene, in tempi diversi ed a soggetti diversi (acquirenti e consumatori finali), sia stato dichiarato più latte equivalente di quello effettivamente utilizzato per la produzione dei tre prodotti venduti nel corso del periodo, in quanto facendo le equivalenze per ogni prodotto, e separatamente, risulta alla fine una produzione di latte totale maggiore di quella effettivamente impiegata.

Più specificatamente, può essere avvenuto che un produttore abbia venduto il burro e la panna ad un acquirente, registrando il “latte equivalente” nella quota consegne, e poi il formaggio ad un consumatore finale, registrando quindi il “latte equivalente” nel regime vendite dirette, e che da ciò si sia verificata una “sovrapposizione” di dichiarazione di

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

latte equivalente (poiché appunto da uno stesso quantitativo di latte si sono ricavati più prodotti).

Secondo AGEA, peraltro, tale eventuale “sovrapposizione” di latte, se anche avvenuta, non ha dato luogo ad una particolare e rilevante maggiore dichiarazione di commercializzazione nell’ambito della quota “consegne”, poiché la produzione nell’anno 2003/04 (quando ancora nelle quote “consegne” dovevano essere registrati anche i prodotti lattiero caseari acquistati dagli acquirenti, trasformati in equivalente latte) rispetto alla produzione 2004/05 (quando invece nella quota “consegne” andavano indicati solo i quantitativi di latte e non più i prodotti lattiero caseari trasformati in equivalente latte consegnati agli acquirenti), non risulta di un quantitativo apprezzabilmente superiore.

Ed infatti nel periodo 2003/04 la produzione totale dichiarata nelle consegne è stata di 10.686.918 tonnellate, mentre la produzione totale dichiarata nelle consegne nel periodo 2004/05 è stata di 10.664.686 tonnellate¹⁰⁴.

Di contro, nel periodo 2003/04 la produzione totale dichiarata nelle vendite dirette è stata di 250.517 tonnellate¹⁰⁵, mentre nel periodo 2004/05 è stata di 289.998 tonnellate¹⁰⁶.

Inoltre, se il fenomeno denunciato dall’Ing. Fava fosse stato rilevante, nel corso del periodo 2004/05 i produttori avrebbero dovuto trasferire le loro quote da Consegne a Vendite dirette, per non incorrere da un lato nel taglio della quota consegne (non più prodotta per effetto del mancato inserimento, nella stessa, dei quantitativi di equivalente latte derivanti dalla vendita agli acquirenti), e dall’altro nello splafonamento della quota vendite dirette, dovuta ad un aumento della dichiarazione produttiva.

Ma anche tale fenomeno non è stato rilevante, in quanto la mobilità registrata nel corso del 2004/05 non ha subito un particolare incremento rispetto all’anno precedente: ed infatti nel 2003/04 la mobilità da consegne a vendite dirette è stata pari a 37.543 tonnellate di quote, mentre nel 2004/05 è stata pari a 50.450 tonnellate di quote¹⁰⁷.

Dagli atti in possesso della Commissione, pertanto, non emergono elementi tali da poter far ritenere che il fenomeno sopra descritto abbia avuto una rilevanza particolarmente apprezzabile.

¹⁰⁴ Vedi doc. n. 14

¹⁰⁵ Vedi docc. n. 14 e n. 28

¹⁰⁶ Vedi doc. n.

¹⁰⁷ Vedi doc. n. 28.

RELAZIONE CONCLUSIVA

6.2.4. CONSIDERAZIONI FINALI SULLE DICHIARAZIONI DELLE “VENDITE DIRETTE” E SUGLI INDICI DI CONVERSIONE

Come si è visto, il legislatore italiano, fin dall'introduzione del regime, ha tenuto conto del solo metodo basato sui “coefficienti”, senza quindi indicare agli acquirenti ed ai produttori che potevano utilizzare anche gli altri metodi di calcolo previsti dai regolamenti comunitari (ossia senza dar conto della possibilità di poter fissare forfaitariamente i quantitativi di latte prendendo in considerazione il numero di vacche da latte detenuto dal produttore e la resa media per vacca della regione e, poi, dell'allevamento, e senza prevedere la possibilità per il produttore di fornire la prova dei quantitativi di latte effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti in questione).

Risulta peraltro che AGEA, nelle note esplicative allegate alle dichiarazioni annuali delle “vendite dirette”, fin dal 2000/01, ha avvertito i produttori di indicare in dichiarazione il “quantitativo netto totale di latte trasformato” nel caso in cui fossero realizzati e venduti più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, al fine appunto di escludere le eventuali sovrapposizioni di prodotto (come avviene generalmente nel caso in cui, da uno stesso quantitativo di latte, oltre che formaggio, si ricavi anche panna, burro o ricotta).

Questa indicazione, se può non aver comunque escluso una sovrapposizione di dichiarazioni di produzione fino a tutto il 2003/04, per quanto già sopra riferito, è sicuramente servita per evitare tale fenomeno a partire dal 2004/05, ossia a partire dal periodo in cui tutti i prodotti lattieri diversi dal latte devono essere dichiarati nell'ambito della quota “vendite dirette”.

L'indicazione di cui sopra, nonché il fatto che da sempre AGEA chiarisce che l'eventuale esubero rispetto alla quota vendite dirette deve essere calcolato come differenza tra il quantitativo totale netto venduto ed il quantitativo disponibile, esclude inoltre la possibilità di anomalie nonostante il fatto che, a partire dal 2005/06, nella dichiarazione “vendite dirette” debba essere inserito anche il quantitativo di latte utilizzato per produrre formaggi tipo parmigiano reggiano o altri che necessitano di un periodo di stagionatura di almeno 12 mesi.

Ed infatti l'esubero della produzione rispetto alla quota vendite dirette deve essere sempre calcolato in funzione del prodotto realizzato e venduto nel corso della campagna, come, appunto, indicato nelle note esplicative AGEA.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

In sintesi, l'avvertimento contenuto nelle note esplicative di AGEA di inserire il quantitativo netto di latte utilizzato per realizzare i prodotti venduti nel periodo, assolve alla funzione di evitare sovrapposizioni nella dichiarazione di produzione di latte, come a tale funzione potrebbe comunque assolvere una revisione del metodo di equivalenza che tenga conto del fatto che, da uno stesso quantitativo di latte, si possono ricavare più prodotti lattiero caseari.

RELAZIONE CONCLUSIVA

7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE E SUGGERIMENTI

7.1. SULLE PROBLEMATICHE DEL TENORE DI GRASSO AFFRONTATE DALLA COMMISSIONE

Da tutte le considerazioni sopra espresse risulta di tutta evidenza l'importanza che assumono sia il TMGR che il TMGP, tanto per il calcolo della produzione, e quindi sia per l'imputazione del prelievo supplementare così come per il mantenimento del QRI, quanto per l'assegnazione delle quote aggiuntive di cui all'art. 10-bis della L. n. 119/03, introdotto dall'art. 8-bis della L. n. 33/09, e quindi l'importanza che assume la verifica circa la correttezza iniziale dell'assegnazione del TGMR associato alla quota di produzione e circa l'attendibilità e la correttezza del metodo con cui vengono eseguite le analisi mensili che portano alla determinazione del TGMP, oltre che sulla correttezza dei calcoli applicati da AGEA.

E su tali aspetti la Commissione ha già ampiamente riferito sopra.

Ciò che si vuole rimarcare è che nel procedimento complesso finalizzato alla verifica della percentuale di grasso presente nel latte la normativa interna è carente, in quanto attualmente mancano la determinazione ed il controllo in una fase importante, ovvero il momento iniziale e decisivo del prelievo del campione.

Pertanto, richiamato tutto quanto sopra esposto, la Commissione suggerisce:

A. per quanto concerne i prelievi del latte alla stalla ai fini della registrazione del TMGP di periodo imposti dalla normativa in materia di quote latte:

1. che venga normativamente prevista un'adeguata formazione, con obbligo di successivo aggiornamento a distanza di un dato periodo, presso adeguate strutture pubbliche (IZT), per gli operatori che effettuano il prelievo del latte presso le stalle;
2. che sia normativamente prevista l'identificazione / abilitazione per gli operatori che effettuano il prelievo del latte presso le stalle con predisposizione di apposito elenco pubblico da tenere a cura delle regioni e province autonome;
3. che sia normativamente prevista l'effettuazione di campioni dotati di sistema di chiusura non manipolabile;

RELAZIONE CONCLUSIVA

4. che sia normativamente previsto un adeguato sistema di tracciabilità del campione che viene preso in consegna dal prelevatore, dal momento del prelievo fino al momento della consegna al laboratorio, che consenta l'immediata ed esatta identificazione di tutti soggetti coinvolti.

B. per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia dell'attività di controllo della produzione e commercializzazione di latte, normativamente demandata alle regioni e province autonome anche ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 119/03:

1. prevedere che l'Associazione Italiana Allevatori (AIA), attraverso i propri organismi territoriali provinciali (APA), predisponga e fornisca ad AGEA almeno trimestralmente i dati della propria attività aggregati anche per codice fiscale delle aziende, in modo da rendere confrontabili detti dati con quelli per singola unità produttiva comunicati mensilmente dagli acquirenti alle regioni e province autonome ed ad AGEA attraverso il SIAN;
2. mettere a disposizione detta banca dati nel SIAN.

C. sempre per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia dell'attività di controllo della produzione e commercializzazione di latte, normativamente demandata alle regioni e province autonome anche ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 119/03:

- che le regioni e province autonome, in particolare quando nel controllo del grasso del latte riportato negli L1, riscontrino uno degli indicatori di anomalie già indicati sub par. 4.2.3. della presente relazione, tengano conto:
 - del rapporto proteine/grasso;
 - dei dati della media regionale del grasso rilevata dagli Istituti Zooprofilattici;
 - dei dati AIA, da rendere disponibili nel SIAN, come indicato nel precedente punto B.

7.2. SULLA RILEVANZA DEL TENORE DI MATERIA GRASSA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO AGGIUNTIVI AI SENSI DELLA L. N. 33/09

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Si è ricordato sub par. 3.3. della presente Relazione che, ai sensi della L. n. 33/09, il TMGR ed il TMGP registrato nel corso del periodo 2007/08, assumono importanza anche ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento aggiuntivi ivi previsti con validità dalla campagna 2009/2010.

Con il secondo comma dell'art. 8-*bis* della predetta L. n. 33/09, è stato inserito l'art. 10-bis alla L. n. 119/03 che, al comma 5, prevede testualmente:

“... 5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/08, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.”

In pratica, in base a tale disposizione, dopo aver verificato che il produttore rientri nella categoria indicata nel comma 1 dello stesso art. 10 bis, per l'assegnazione delle quote aggiuntive, la produzione da lui dichiarato nel 2007/08 viene ricalcolata sulla base dei parametri sopra indicati tenendo conto del TMGR di fine periodo associato alla quota disponibile ed il TMGP dichiarato per lo stesso periodo 2007/08.

Ebbene, per quanto concerne i dati utilizzati, la Commissione si riporta a quanto già sopra ampiamente analizzato sub par. 4.1 e 4.2. della presente Relazione.

Circa la valutazione sulla “correttezza” dei predetti dati, sul presupposto che non è oggettivamente possibile effettuare delle contro analisi ora per allora, all'interno della commissione sono emersi diverse opinioni riportate in nota¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Il Presidente Colonello Vincenzo Alonzi, l'Avv. Maddalena Aldegheri ed il Prof. Alberto Germanò, ritengono che, in mancanza di norme cogenti sul sistema di campionamento, esistano dubbi circa la correttezza dei dati.

I commissari Dott. Paolo Gulinelli e Dott. Giorgio Bleyntat ritengono che, fatte salve le aree di rischio in cui può esserci stato un interesse ad alterare il risultato delle analisi, rappresentate dalle aziende che con un TMGP inferiore o superiore al TMGR sono rientrate in quote o hanno raggiunto il 70% della propria quota per mantenerla (il quantitativo massimo teoricamente alterato per eludere il pagamento del prelievo individuato in media pari a circa allo 0,33% della produzione nazionale, circa 33.000 tonnellate) ed in mancanza di norme cogenti sul sistema di campionamento, non sia possibile esprimersi sull'attendibilità o inattendibilità dei dati utilizzati.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Per quanto riguarda invece il “metodo di calcolo” utilizzato da AGEA per effettuare le assegnazioni aggiuntive di cui alla L. n. 33/99, la Commissione ritiene che lo stesso sia corretto e conforme all'attuale normativa in materia di quote latte, poiché tiene conto delle modifiche delle percentuali di rettifica introdotte dal Reg. (CE) n. 258/2009 a partire dal periodo 2009/2010, che è anche il periodo a partire dal quale hanno validità le quote aggiuntive di cui sopra¹⁰⁹.

La Commissione, inoltre, rileva che coloro che hanno dichiarato un TMGP di periodo inferiore rispetto al TMGR non sono stati favoriti in sede di assegnazione, mentre lo sono stati solo coloro che hanno dichiarato un TMGP superiore al TMGR.

Ebbene, tenendo conto del fatto che è ancora possibile un accertamento di tali dichiarazioni, poiché per legge le analisi del grasso debbono essere conservate per almeno tre annate, potrebbe eventualmente essere disposto un approfondimento quantomeno per le verificare quelle situazioni che presentano gli “indicatori di anomalie” individuati dalla presente Commissione e di cui si è dato atto sub par. 4.2.3.

I commissari Dott. Emilio Braghin, Avv. Enrico Scocini, Avv. Gaetano Varano e Avv. Antonio Vincenzi ritengono che non sia emerso alcun elemento tale da dimostrare la inattendibilità dei dati utilizzati, soprattutto in considerazione del confronto dei dati contenuti nelle dichiarazioni annuali, con la elaborazione sia dei dati AIA che di quelli forniti dall'Istituto Zooprofilattico dell'Emilia Romagna e Lombardia.

I commissari Avv. Maria Goffredo e Avv. Fabrizio Tomaselli ritengono che siano emersi riscontri documentali tali da dimostrare l'inattendibilità dei dati utilizzati.

¹⁰⁹ Si veda anche sopra, sub par. 2.1.4. della presente relazione.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

7.3. Sul mandato della Commissione

La Commissione, ribadendo quanto già espresso sub par. 1.2.1. della presente Relazione, ritiene di aver risposto al mandato ricevuto.

I lavori della Commissione si sono chiusi in data 26 gennaio 2010 alle ore 14:00

Il Presidente Colonnello Vincenzo Alonzi _____

Avv. Maddalena Aldegheri _____

Prof. Alberto Germanò _____

Dott. Paolo Gulinelli _____

Dott. Giorgio Bleyrat _____

Dott. Emilio Braghin _____

Avv. Maria Goffredo _____

Avv. Enrico Scoccini _____

Avv. Fabrizio Tomaselli _____

Avv. Gaetano Varano _____

Avv. Antonio Vincenzi _____